

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 47° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	8
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	11
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	17
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	28
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	29
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	36
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	73
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	77
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	99
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	156
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	167

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	168
-------------------------------	-------------	-----

**Organismi bicamerali**

Terrorismo in Italia .....	<i>Pag.</i>	173
Belice .....	»	176

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	<i>Pag.</i>	179
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	»	181
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	182
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	185
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	»	186

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	187
--------------------	-------------	-----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**57<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1513) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore PARDINI espone il contenuto del provvedimento, necessario in particolare per ridefinire il limite della spesa farmaceutica nell'anno in corso. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI condivide la valutazione del relatore.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO annuncia voto favorevole alla proposta del relatore.

La Commissione accoglie tale proposta.

**(46) BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

**(78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

**(223) SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

**(1249) PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge; in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il relatore BESOSTRI illustra una proposta di parere favorevole, con alcune osservazioni critiche. In particolare, egli rileva che in tutti i disegni di legge si configura l'opzione per il servizio civile come un vero e proprio diritto, tanto che avverso il diniego è dato ricorso al giudice ordinario; considerato che la prestazione del servizio civile in luogo del servizio di leva è da ritenere come esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, riconosciute non soltanto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, ma anche dalla Costituzione, osserva che dall'esercizio di un diritto legislativamente e costituzionalmente protetto non possono derivare pregiudizi per il diritto al lavoro, parimenti riconosciuto dalla Costituzione.

Formula pertanto i seguenti rilievi: 1) le limitazioni di attività previste dai disegni di legge (art. 15, comma 4) non dovrebbero costituire violazione dell'articolo 3 della Costituzione, introducendo una disparità di trattamento rispetto ai cittadini che hanno prestato il servizio militare di leva; 2) le sanzioni penali ed amministrative non dovrebbero essere sproporzionate; 3) le sanzioni stesse non dovrebbero essere applicate automaticamente senza prevedere un invito preventivo a rimuovere le attività incompatibili, e senza prevedere che, in sede di opzione tra servizio di leva e civile, il cittadino sia compiutamente ed espressamente avvertito delle limitazioni conseguenti alla prestazione del servizio civile alternativo a quello militare.

Con tali osservazioni, propone di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge in esame. Quanto alle proposte di modifica trasmesse dalla Commissione di merito, propone un parere contrario sugli emendamenti 15.3 e 15.4, che aggravano le limitazioni prescritte per i cittadini che prestano il servizio civile. Sugli altri emendamenti, ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Il senatore MARCHETTI condivide la proposta di parere avanzata dal relatore, salvo che per il terzo rilievo da questi formulato, a suo avviso riduttivo rispetto al fondato dubbio di legittimità costituzionale, concernente il comma 4 dell'articolo 15 dei disegni di legge, recante limitazioni irragionevoli e discriminatorie per l'esercizio di alcuni diritti nei confronti dei cittadini che hanno optato per il servizio civile.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO condivide sostanzialmente le osservazioni del senatore Marchetti, ma ritiene che esse siano comprese nel parere proposto dal relatore, che si sofferma criticamente proprio sulle disposizioni dianzi censurate.

Il senatore MARCHETTI, viceversa, ritiene preferibile un parere contrario sull'articolo 15, comma 4, e chiede pertanto che sui tre rilievi proposti dal relatore la Commissione si pronunci separatamente.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere illustrata dal relatore, con riferimento ai due primi rilievi in essa formulati.

Quanto al terzo dei predetti rilievi, il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto contrario.

La Commissione accoglie anche tale rilievo e si pronuncia favorevolmente sulla proposta del relatore concernente gli emendamenti.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Esame e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI osserva, in via preliminare, che il processo di accentuazione delle potestà autonome conferite agli enti locali, nei limiti della Costituzione vigente, comporta necessariamente una revisione complessiva della legge n.142 del 1990, al fine di avvicinare le pubbliche funzioni ai cittadini, aumentandone l'efficienza e l'efficacia, in conformità all'articolo 5 della stessa Costituzione e sulla base del principio di sussidiarietà. Egli ritiene positiva la circostanza che il Governo abbia tenuto conto, nell'elaborare il disegno di legge, dei risultati del lavoro svolto dall'apposita commissione costituita presso il Ministero dell'interno nel 1994. Osserva, quindi, che la legge n. 142 costituisce un elemento fondamentale dell'intero ordinamento, ma esige una revisione tale da assicurare il necessario aggiornamento e da determinare le condizioni per una compiuta riforma delle autonomie locali, da realizzare anche a livello costituzionale. Occorre, in tale contesto, considerare in primo luogo i limiti applicativi della stessa legge n. 142, riguardanti in particolare il fallimento del modello di amministrazione regionale indiretta, la mancata attuazione delle città metropolitane, l'incompiuto sviluppo delle comunità montane e l'inadeguato rinnovamento dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti locali. Al riguardo, sono da registrare inadempienze regionali ma anche statali, soprattutto quanto all'inerzia che ha coinvolto gli stessi poteri sostitutivi. L'ordinamento degli enti locali, peraltro, è stato interessato negli anni recenti da ulteriori leggi di riforma, come la n. 241 del 1990, riguardante i procedimenti amministrativi, la n. 81 del 1993, che ha introdotto il nuovo sistema elettorale per i comuni e le province, il decreto legislativo n. 29 del 1993, con particolare riguardo alla dirigenza anche negli enti locali, il decreto legislativo n. 77 del 1995, concernente la finanza locale.

L'obiettivo fondamentale del disegno di legge consiste nel porre il cittadino al centro dell'amministrazione locale, da concepire come uno strumento idoneo ad assicurare risultati efficaci, in un contesto di autonomia organizzativa e finanziaria, relativa anche alla gestione delle risorse, ridefinendo gli stessi poteri regionali, verso un sistema flessibile e non necessariamente omogeneo. Occorre rimediare al costante distacco tra i principi di riforma e la realtà applicativa, confidando nella maturazione di una cultura del risultato, che integri quella del progetto. In sede di riforma costituzionale, inoltre, si dovrebbe considerare l'opportunità di prevedere il ricorso degli enti locali alla Corte costituzionale contro le leggi statali e regionali che violano la loro autonomia.

Il relatore, quindi, illustra il contenuto del disegno di legge e si sofferma sull'integrazione al principio generale di autonomia degli enti locali, già contenuto nella legge n. 142, disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Un'ulteriore accentuazione del principio di autonomia deriva

dall'articolo 1, comma 4, mentre l'articolo 2 si riferisce all'esercizio associato di funzioni per gli enti minori, che a suo avviso dovrebbe essere reso obbligatorio, almeno in alcuni casi, in conformità al sistema previsto, in altra parte del testo, per le aree metropolitane. Dopo aver illustrato sinteticamente gli articoli 4, 5 e 6, il relatore si sofferma sul capo II del disegno di legge, che recepisce il testo elaborato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, nella precedente Legislatura, in tema di aree metropolitane. Egli condivide la prescrizione di un sistema che, per fasi successive, impone sostanzialmente l'istituzione delle aree metropolitane, anche se il meccanismo previsto potrebbe rivelarsi di applicazione non agevole, con particolare riguardo ai tempi di attuazione. Egli auspica, in particolare, che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 12, il Governo segua criteri di duttilità e discernimento, a fini di semplificazione, per l'efficacia del risultato.

Quanto al capo III del disegno di legge, si tratta di introdurre una disciplina unitaria e coerente dello *status* degli amministratori locali, fissando limiti entro i quali si eserciti pienamente l'autonomia degli enti. Ritenendo opportuno un testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali, coordinando anche le innovazioni più recenti, osserva che le funzioni statali in tema di autonomie dovrebbero essere affidate ad un Ministero apposito, in quanto la competenza in materia del Ministero dell'interno è da considerare come un residuo del passato. Ritiene, infine, che il giuramento del sindaco dovrebbe essere reso non già dinanzi al Prefetto, ma dinanzi al consiglio comunale.

Si apre quindi il dibattito.

Interviene il senatore ROTELLI rilevando che la materia delle autonomie locali attiene ad un principio, contenuto nell'articolo 5 della Costituzione, che riveste carattere di principio fondamentale. L'articolo 128 della Costituzione definisce poi questo settore come meritevole di disciplina attraverso una legge generale della Repubblica. Anche l'*iter* di formazione della legge n. 142 ha segnato una tappa miliare, pur attraverso alcune contrapposizioni, ma la legge stessa è rapidamente invecchiata in conseguenza dell'evoluzione subita dal quadro politico istituzionale. Il federalismo che egli auspica è comunque prevalentemente fondato su un metodo che non trova rispecchiato nel disegno di legge n. 1388. Passando all'esame dei singoli profili, giudica insufficiente un'autonomia statutaria che ancora non affida all'ente locale la scelta della forma di governo e non recepisce in modo adeguato il *referendum* e gli altri istituti di democrazia diretta. Non si percepiscono inoltre le premesse per una complessiva ridefinizione dell'organizzazione dei poteri locali, già intervenuta in altri paesi europei. Esprime poi netto dissenso circa il sistema dei rapporti delineati tra comuni, province e regioni, l'esercizio associato delle funzioni, l'organizzazione dei servizi pubblici locali, la normativa sull'elezione diretta del sindaco. Altre obiezioni investono il capo II sulle aree metropolitane, disciplina carente nella legge n. 142, in quanto era facilmente prevedibile un'inerzia regionale, ma anche la soluzione che comporta la coincidenza dell'area stessa con le province ed il conferimento di un ruolo centrale al comune capoluogo non appare condivisibile. La sua tesi è che a questo fine occorre invece rive-

dere i confini provinciali. In conclusione auspica un esame attento ed una riflessione consapevole dell'importanza dell'argomento, rispetto al quale occorre resistere alla tentazione di conferire deleghe generali al Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI  
(A007 000 C01<sup>a</sup>, 0025<sup>a</sup>)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per il giorno successivo alle ore 15, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1156, recante autorizzazione alla ratifica della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**39ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000 C02ª, 0010ª)

Il senatore PREIONI chiede che la Commissione Giustizia sia convocata il martedì non prima delle ore 15 e il giovedì non prima delle ore 15,30.

Il presidente ZECCHINO accetta l'invito per quanto riguarda la giornata di martedì e, per quanto riguarda la giornata di giovedì, si riserva di considerare favorevolmente la proposta alla luce delle esigenze della Commissione.

Il senatore RUSSO chiede di prorogare il termine di presentazione degli emendamenti sul disegno di legge n. 1094, concernente: «Nuove norme in materia di revisori contabili» a giovedì alle ore 18. La Commissione concorda. La proroga alle ore 18 di giovedì viene concordata anche per il disegno di legge n. 1246 concernente: «Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione».

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(883) SENESE ed altri. Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite**

(Seguito della discussione e rinvio)

Il presentatore del disegno di legge, senatore SENESE, ricordate le vicende del mancato parere della Commissione Bilancio sul prov-

vedimento in esame, illustra l'emendamento 4.1, volto a superare i problemi di copertura finanziaria che sembrano essere insorti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(964) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore CALVI considerata la presentazione di un ampio numero di emendamenti su un argomento alquanto complesso sostiene che appare opportuna la costituzione di un comitato ristretto.

Il senatore CARUSO si dichiara contrario alla nomina di un comitato ristretto poichè si tratta di norme la cui discussione può essere affrontata direttamente in Commissione.

Il relatore CALVI insiste per la costituzione di un comitato ristretto.

Il PRESIDENTE sostiene che situazioni delicate come quella in esame possono ricevere qualche positivo effetto da un esame in comitato ristretto.

I senatori CENTARO e CALLEGARO si associano all'opinione del Presidente osservando fra l'altro che sembra esservi una tendenziale concordanza sul risultato da ottenere.

Il senatore CARUSO insiste nella sua posizione contraria alla istituzione di un comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, in presenza della posizione del senatore Caruso, ritiene non opportuna al momento la decisione di costituire un comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio seduta della Commissione, già convocata per domani 24 ottobre 1996 alle ore 15, è posticipato alle ore 15.30.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 883****Art. 4.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 milioni annui a decorrere dal 1996 si provvede per il triennio 1996-1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

**4.1**

SENESE

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MERCLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**17ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,10.**PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario SERRI rispondendo all'interrogazione n. 3-00309 delle senatrici Squarcialupi ed altre sottolinea che, in generale, le relazioni tra l'Italia e l'Afghanistan sono da tempo interrotte sia per gli avvenimenti politici prodottisi nell'ultimo decennio sia perchè la zona non è considerata di interesse prioritario nei rapporti bilaterali. Tuttavia, l'evoluzione della situazione e i gravi problemi suscitati hanno richiamato l'attenzione della comunità internazionale ed anche dell'Italia sulla discriminazione inaccettabile posta in essere nei confronti della parte femminile della popolazione. Nella sua veste di membro del Consiglio di sicurezza l'Italia ha attivamente concorso all'adozione di una dichiarazione contenente un appello per la cessazione delle ostilità, condannando in modo particolare l'aggressione alle donne di quel paese e la soppressione dei loro diritti civili: occorre tuttavia tener presente che il Consiglio di sicurezza è competente per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale e che purtroppo non vi è alcun fondamento giuridico su cui ancorare la connessione del rispetto dei fondamentali diritti umani. Per altro verso, il Governo italiano, sollecitato dall'indignazione dell'opinione pubblica che il Ministro degli esteri ampiamente condivide, si è impegnato a sostenere un progetto di cooperazione nell'ambito dell'Unione europea di specifico aiuto alle donne di quella parte del mondo, non appena saranno costituite le condizioni per operare concretamente.

La senatrice SQUARCIALUPI ringrazia il Sottosegretario per l'esauriente risposta e chiede di conoscere se in vari Stati che beneficiano di

aiuti di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Italia esistano situazioni di discriminazione dei diritti umani a danno dei soggetti più deboli della società, in modo da poter aggiornare l'atteggiamento del Governo italiano verso di essi.

Il sottosegretario SERRI, rispondendo all'interrogazione n. 3-00196 dei senatori Servello, Porcari e Magliocchetti, rileva come in seno al Ministero degli esteri sia stata avviata una serie di riflessioni ed iniziative finalizzate a promuovere il potenziamento delle attività di sostegno delle imprese operanti all'estero ed il ruolo del Ministero in tale settore. È stata fatta una ricognizione degli strumenti legislativi esistenti per il sostegno all'esportazione che sono risultati in parte superati e non precisamente coordinati. Sicuramente la struttura attuale è inadeguata di fronte all'aspetto dell'internazionalizzazione dell'economia e occorre definire le linee-guida di una moderna attività di sostegno alle imprese, proponendo azioni congiunte da parte di istituzioni, banche ed imprese. Sono in corso di elaborazione progetti finalizzati per lavorare su aree geo-economiche omogenee, sia ristrutturando la suddivisione degli uffici del Ministero sia riconsiderando la distribuzione delle sedi diplomatiche sul territorio, per evitare duplicazioni, articolando nel contempo le competenze che interagiscono sul territorio. Un accordo di massima tra tutte le parti politiche è stato altresì raggiunto nella discussione della riforma dell'Istituto per il commercio estero in modo da definire la connessione e il coordinamento fra le rappresentanze diplomatiche e le sedi estere dell'ICE. Ricorda infine che in campo europeo l'Italia partecipa al programma «European Community Investment Partners» diretto a favorire la creazione di *joint-ventures* e altresì partecipa alla capitalizzazione di tutte le banche e gli istituti finanziari internazionali.

Il senatore SERVELLO più in generale ritiene utile riportare l'attenzione sul sistema dei contributi alle imprese manifatturiere che in Italia ha raggiunto livelli inaccettabili in confronto a quello degli altri Stati europei: anche se i dati più recenti risalgono al 1992, si nota che mentre negli altri paesi la tendenza è alla riduzione solo lo Stato italiano prosegue in questo carattere di assistenzialismo, che non solo falsa le condizioni di concorrenza, ma altresì contrasta con la grave situazione del bilancio pubblico. Venendo al contenuto della risposta del Sottosegretario ritiene utile un esame approfondito del nuovo ruolo che le rappresentanze diplomatiche all'estero dovrebbero assumere in vista di reperire sbocchi all'economia nazionale, creando al contempo punti di riferimento per attirare investimenti in Italia e svolgendo un'azione di battistrada del mondo.

Il sottosegretario SERRI in considerazione del numero degli argomenti all'ordine del giorno e tenendo presente l'ampiezza e la tecnicità della risposta all'interrogazione n. 3-00267 presentata dai senatori Servello ed altri, propone un rinvio dello svolgimento dell'interrogazione e la consegna di un documento dettagliato contenente elementi chiarificatori dei quesiti posti.

Il senatore SERVELLO concorda con la proposta di rinvio.

Il sottosegretario SERRI rispondendo all'interrogazione n. 3-00312 del senatore Russo Spena - cui ha aggiunto la firma il senatore Boco - informa che il consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri aveva già preso in esame la questione dell'accreditamento del consigliere Dorello Ferrari in Guatemala e, in considerazione dei rapporti e degli interessi che legano l'Italia a quel paese dell'America centrale, non ha ritenuto che l'invio di un incaricato d'affari riflettesse gli intendimenti del Governo. Pertanto il provvedimento di destinazione è stato sospeso.

Il senatore BOCO si dichiara soddisfatto.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000 C03ª, 0002ª)

Il presidente MIGONE avverte che è pervenuta l'autorizzazione del Presidente del Senato per la missione che una delegazione della 3ª e della 4ª Commissione svolgerà presso il Segretariato generale della NATO, a Bruxelles, nei giorni dal 12 al 14 novembre. Sollecita pertanto i Gruppi parlamentari a designare un proprio rappresentante.

Avverte altresì che gli Uffici di Presidenza riuniti della 3ª e della 4ª Commissione, allargati ai rappresentanti dei rispettivi Gruppi parlamentari, incontreranno il giorno 4 novembre, alle ore 18,30, il Segretario generale della NATO Solana, in visita ufficiale in Italia. È prevedibile inoltre che nelle prime due settimane di novembre si possa effettuare una seduta congiunta con la Commissione agricoltura per le comunicazioni del Governo in vista del Vertice mondiale sull'alimentazione, che inizierà il 13 novembre presso la sede della FAO a Roma.

Il senatore PORCARI ritiene opportuno stabilire regole precise sulla composizione delle delegazioni di senatori designati a ricevere la visita di delegazioni governative o parlamentari straniere. Con riferimento alla recentissima visita di una delegazione moldava, fa presente di non aver voluto incontrare l'ambasciatore che la guidava, dopo la rinuncia del Vice Ministro degli affari esteri, poichè non gli è parso appropriato che una delegazione composta da funzionari fosse ricevuta dai Vice Presidenti della Commissione.

Il presidente MIGONE, nel ringraziare i Vice Presidenti Porcari e Boco per la collaborazione che gli offrono nel ricevere gli ambasciatori accreditati a Roma, fa presente che non vi sono regole precise per la composizione delle delegazioni che ricevono la visita di autorità straniere, al di là di un ovvio buonsenso che induce a proporzionare il livello della delegazione a quello degli ospiti stranieri. Ritiene pertanto congruo che la delegazione moldava sia stata ricevuta dal solo senatore Bratina.

Il senatore BRATINA precisa che, a differenza dei due Vice Presidenti della Commissione, ha ritenuto di non cancellare l'incontro con la delegazione moldava, anche dopo che è stata comunicata la indisponibi-

lità del Vice Ministro degli affari esteri. Tra le ragioni che lo hanno indotto a questa linea di comportamento, non ultima è la circostanza che egli è tuttora presidente uscente della delegazione parlamentare italiana per l'Iniziativa Centro-europea.

Il senatore JACCHIA segnala la necessità di procedere al più presto alla discussione in Assemblea dei disegni di legge approvati nelle ultime settimane dalla Commissione, anche per ragioni di opportunità politica. Ad esempio, sarebbe stato preferibile che, in occasione della visita del ministro Dini in Corea del Sud, almeno un ramo del Parlamento avesse già approvato i disegni di legge riguardanti la cooperazione militare con quel paese e il contributo al consorzio internazionale per lo smantellamento delle centrali nucleari nella Corea del Nord.

Il senatore SERVELLO anzitutto invita il presidente Migone a non partecipare ai dibattiti e alle tavole rotonde frequentemente organizzati dagli enti internazionalistici, quando tra i partecipanti previsti non vi siano esponenti della minoranza.

Informa poi di aver scritto una lettera al Presidente del Senato per affermare la necessità di un dibattito generale di politica estera, in Assemblea, al fine di far chiarezza tra le differenti linee che emergono in seno alla maggioranza e al Governo, anche su questioni cruciali come il processo di pace in Medio Oriente.

Il senatore VERTONE ritiene che la Commissione debba approfondire questioni inquietanti di cui si è parlato sugli organi di stampa, come l'esistenza di protocolli segreti tra i principali *partners* europei per escludere l'Italia dall'unione monetaria ovvero per condizionare l'ingresso della lira nello SME. Far chiarezza su tali temi può essere necessario anche per predisporre eventualmente una politica alternativa.

Il presidente MIGONE fa presente al senatore Servello di preferire i dibattiti in cui può liberamente esporre le proprie opinioni a quelli in cui avverte il dovere istituzionale di rappresentare l'intera Commissione. Assicura poi che solleciterà il ministro Dini a svolgere comunicazioni in Senato sugli sviluppi della Conferenza Intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht, nonché sugli altri problemi principali dell'integrazione europea.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(892) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromso il 1° dicembre 1994***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il presidente MIGONE ricorda che si è già svolta la discussione generale, con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, e che sono state effettuate le dichiarazioni di voto. L'esame, rinviato a

causa della mancanza dei pareri della 1ª e della 5ª Commissione, può essere ora concluso, essendo pervenuti il parere favorevole della 1ª Commissione e il nulla osta della Commissione bilancio, fermo restando che la definitiva approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati dovrà avvenire dopo l'approvazione della legge finanziaria.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(1106) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 dicembre 1956, e loro esecuzione***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il presidente MIGONE ricorda che, anche per il disegno di legge in titolo, l'esame è stato sospeso prima della votazione finale per la mancanza dei prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione. Essendo pervenuto il parere favorevole della 1ª Commissione e il nulla osta della Commissione bilancio, con l'osservazione già indicata per il disegno di legge n. 892, si può procedere alla conclusione dell'esame.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(1216) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatto a Tunisi il 3 dicembre 1991***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il presidente MIGONE ricorda che si è già svolta la discussione generale e che è stata rivolta al Governo la richiesta di un approfondimento, al fine di chiarire se la convenzione, stipulata cinque anni or sono, sia considerata ancora attuale dall'Italia e dalla sua controparte.

Il sottosegretario SERRI fa presente che la convenzione di cooperazione in campo militare è ritenuta di particolare attualità e importanza dal Governo tunisino e, per di più, è stata la prima di una serie di convenzioni analoghe che sono state successivamente firmate con stati arabi, come l'Arabia Saudita, oppure che sono in fase di negoziato, come quelle con l'Egitto e con il Kuwait.

Peraltro tali accordi bilaterali si inseriscono in una prospettiva di dialogo e di cooperazione che coinvolge anche la NATO e l'UEO, per gli aspetti politici e scientifici, nonchè l'Unione europea, che ha promosso il partenariato euromediterraneo al fine di rafforzare

la stabilità e la sicurezza nell'Africa settentrionale e in Medio Oriente, anche mediante programmi di cooperazione nel settore della difesa.

Ritiene pertanto opportuno che l'Italia ratifichi al più presto la convenzione in esame, che avrà un significato rilevante anche nell'ambito della lotta al terrorismo.

Il relatore, senatore JACCHIA, condivide le linee generali della posizione del Governo, pur osservando che il concreto contenuto della convenzione con la Tunisia costituisce ben poca cosa rispetto a ciò che l'Italia e l'Europa dovrebbero fare per garantire la sicurezza del paese nordafricano. Si domanda pertanto se sia veramente importante ratificare l'accordo del 1991 o non convenga piuttosto negoziare con il governo di Tunisi una convenzione di più ampio respiro.

Il sottosegretario SERRI fa presente che la decisione di non ratificare la convenzione turberebbe i rapporti con quel paese, al di là delle intenzioni della Commissione. Ritiene pertanto preferibile che il Parlamento autorizzi la ratifica di quell'accordo e, con un ordine del giorno, impegni il Governo a integrarlo e ad aggiornarlo negoziando eventuali protocolli aggiuntivi.

Il senatore PORCARI concorda con il Sottosegretario, sottolineando che l'approvazione del disegno di legge in esame dovrebbe avere anche il significato politico di una rinnovata fiducia del Parlamento nelle forze armate, così scarsamente dotate di mezzi e demotivate da provvedimenti assurdi, come la riduzione della leva a dieci mesi, e dalla nuova disciplina proposta in materia di obiezione di coscienza.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea che la convenzione con la Tunisia ha limiti oggettivi, sul piano operativo, ma anche un notevole significato politico: esprime un rapporto di cooperazione sempre più stretta con un paese di grande importanza strategica, collocato tra la Libia e l'Algeria. Ritiene perciò che vi siano valide ragioni per aderire alla proposta del sottosegretario Serri.

Il relatore, senatore JACCHIA, prende atto dell'orientamento della Commissione e chiede il mandato di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge e, contestualmente, di un ordine del giorno che impegni il Governo a negoziare ulteriori accordi con la Tunisia in materia di cooperazione militare e di sicurezza.

La Commissione concorda all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**DIFESA (4ª)**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**27ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000 C04ª, 0024ª)*

Il presidente GUALTIERI informa che lunedì 4 novembre il Segretario generale della NATO Solana sarà in visita presso il Senato.

Avverte poi che intende quanto prima porre all'ordine del giorno della Commissione le interrogazioni sinora presentate; sollecita quindi il Governo a predisporre le relative risposte.

Fa presente infine che il Presidente del Senato ha concesso l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in materia di importazione, esportazione e transito degli armamenti. Sarà quindi sua cura assumere gli opportuni accordi con il Presidente della Commissione esteri per avviare nelle prossime settimane la suddetta indagine.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1192) Deputati SPINI ed altri. - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, già approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuto il parere della Commissione giustizia sull'emendamento 8.1, precedentemente accantonato, e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, viene posto ai voti e respinto il suddetto emendamento.

Esaurito l'esame degli emendamenti il PRESIDENTE propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La proposta è accolta a maggioranza.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA SEDUTA DI DOMANI*  
(A007 000 C04ª, 0026º)

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audio-visivo sulla procedura informativa prevista per la seduta di domani ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento e che il Presidente del Senato ha già manifestato il suo avviso favorevole. Pertanto, ove la Commissione aderisse a tale richiesta, la forma di pubblicità prevista dalla citata norma regolamentare sarà adottata per la procedura informativa che si terrà domani.

La Commissione conviene.

**(46) BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

**(78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

**(223) SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

**(1249) PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che sono scaduti i termini prescritti per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate sul testo del disegno di legge n. 46 - assunto come testo base dalla Commissione - e sugli emendamenti. Propone quindi di procedere all'esame degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Sull'emendamento 1.1 il relatore LORETO esprime parere contrario poichè nell'emendamento non si fa alcun riferimento all'opposizione all'uso delle armi, motivazione essenziale che giustifica l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza. Inoltre l'emendamento suscita perplessità per l'indeterminatezza della sua formulazione.

Il sottosegretario BRUTTI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 poichè viene previsto un ampliamento pressochè senza limiti dell'area dell'obiezione al servizio militare, sganciandola inoltre dalla motivazione del rifiuto dell'uso delle armi.

Il senatore MANFREDI, nel manifestare la sua disponibilità a recepire le osservazioni del relatore, ritiene che la contrarietà manifestata

dal sottosegretario Brutti all'emendamento sia in contraddizione con la scelta compiuta dal Governo nell'articolo 20 del disegno di legge n. 1034, attualmente all'esame dell'Assemblea, che va proprio nella direzione di allargare l'area della prestazione del servizio civile.

Dopo che il senatore GUBERT ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.1, condividendo le argomentazioni da ultimo espresse dal senatore Manfredi, il sottosegretario BRUTTI osserva che nel disegno di legge n. 1034 il Governo ha inteso anticipare una prima forma di servizio civile, ma entro limiti determinati e precisi. Con l'emendamento 1.1 invece si introduce sostanzialmente la piena opzionalità tra servizio civile e militare, senza prevedere strumenti che consentano all'Amministrazione della difesa la pianificazione dei contingenti di leva.

Il senatore PELLICINI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 poichè è opportuno riconoscere che vi possono essere motivazioni diverse dal rifiuto dall'uso delle armi che spingono i giovani a chiedere di prestare il servizio civile.

Il senatore SEMENZATO annuncia il voto contrario sull'emendamento; esso infatti contraddice la finalità prioritaria della riforma, volta al riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza.

Dopo che il senatore AGOSTINI ha annunciato che si asterrà, il senatore RUSSO SPENA motiva il suo voto contrario sostenendo che l'emendamento prefigura una sottovalutazione del servizio civile rispetto al servizio militare in contrasto con lo spirito della riforma che vuole sancire la pari dignità delle due forme di adempimento del dovere costituzionale della difesa della Patria.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.1.

Il senatore AGOSTINI, accogliendo l'invito del Presidente, ritira l'emendamento 1.2.

Il relatore LORETO esprime parere contrario sull'emendamento 1.4 foriero, a suo avviso, di equivoci nell'interpretazione della norma.

Il sottosegretario BRUTTI manifesta l'avviso contrario del Governo all'emendamento poichè il testo del disegno di legge risulta certamente più chiaro.

Dopo che il senatore GUBERT ha annunciato che voterà a favore dell'emendamento 1.4, esso posto ai voti è respinto.

Dopo che il senatore AGOSTINI ha ritirato l'emendamento 1.3, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che il senatore AGOSTINI ha ritirato l'emendamento 2.4, il relatore LORETO lo invita a ritirare anche l'emendamento 2.5, poichè la materia ivi contenuta è già disciplinata nell'articolo 15.

Dopo che il senatore AGOSTINI ha ritirato l'emendamento 2.5, riservandosi di ripresentarlo in sede di esame dell'articolo 15, il senatore GUBERT dichiara di far proprio il suddetto emendamento che, posto ai voti, è respinto.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 2.1 e il Governo si è rimesso alla Commissione, esso posto ai voti è approvato.

Il presidente GUALTIERI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.2, poichè prevedere la condanna con sentenza passata in giudicato rischia di rendere di fatto inapplicabile la norma.

Il relatore LORETO, pur giudicando condivisibile la proposta in via di principio, ritiene che la previsione della condanna con sentenza di primo grado sia garanzia sufficiente per evitare l'uso strumentale della norma a fini estranei alla legge.

Il senatore RUSSO SPENA ritira gli emendamenti 2.2 e 2.3, riservandosi tuttavia di ripresentarli in Assemblea.

Il relatore LORETO manifesta avviso contrario sull'emendamento 2.6, ritenendo che la materia è già disciplinata nell'articolo 15.

Dopo che il sottosegretario BRUTTI ha espresso avviso contrario, il senatore GUBERT annuncia il voto favorevole, dichiarando di non condividere quanto sostenuto dal relatore poichè l'articolo 15 regola i casi di decadenza dal diritto di obiezione di coscienza, mentre l'emendamento 2.6 è volto ad introdurre una ulteriore causa ostativa all'esercizio del diritto di obiezione.

Il senatore FORCIERI annuncia il voto contrario, poichè non ritiene accettabile escludere dal diritto di esercitare l'obiezione di coscienza coloro i quali partecipino a qualsiasi titolo e in maniera del tutto indiretta ad attività rivolte alla progettazione o alla produzione delle armi.

Dopo che il senatore MANFREDI ha sostenuto che le valutazioni del senatore Forcieri potrebbero essere condivise se si prevedesse l'impiego degli obiettori anche nell'ambito delle Forze armate pur se in compiti che non comportano l'uso delle armi, posto ai voti l'emendamento 2.6 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 3.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 3.1 il sottosegretario BRUTTI dichiara che il Governo è favorevole a condizione che l'attività informativa delle Regioni sia realizzata con oneri a carico del loro bilancio.

Dopo che il senatore GUBERT ha sostenuto che non si possono porre a carico delle Regioni oneri senza prevedere un corrispondente

trasferimento di finanziamenti da parte dello Stato, il senatore LORETO ritira l'emendamento 3.1.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 4.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere contrario sull'emendamento 4.3, il sottosegretario BRUTTI motiva la sua contrarietà all'emendamento, poichè la scelta dell'obiezione di coscienza deve essere effettuata nel momento in cui si configura l'obbligo della leva.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.3.

Il relatore LORETO propone ai presentatori di modificare l'emendamento 4.9 nella seguente formulazione:

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento».*

Dopo che il senatore PALOMBO ha modificato l'emendamento 4.9 nel senso suggerito dal relatore, questi e il sottosegretario BRUTTI esprimono parere favorevole.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 4.9 nel nuovo testo risultando conseguentemente precluso l'emendamento 4.7.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti in votazione sono respinti gli emendamenti 4.4 e 4.10.

Dopo che il senatore AGOSTINI ha dato per illustrato l'emendamento 4.8, il relatore LORETO lo invita a ritirarlo.

Il senatore AGOSTINI dichiara di mantenere l'emendamento, che, con il parere contrario del relatore e del Governo, posto ai voti, è respinto.

Dopo che il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario sull'emendamento 4.1, il senatore MANCA annuncia il voto favorevole, sostenendo che la disposizione intende evitare sperequazioni a vantaggio degli obiettori e in danno ai giovani coscritti.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 4.1.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.5.

Sull'emendamento 4.2 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il RELATORE, il sottosegretario BRUTTI, i senatori FORCIE-

RI, MANFREDI e RUSSO SPENA e il presidente GUALTIERI. Si conviene quindi di accantonare l'emendamento, per consentirne una riformulazione, preso atto che sia il relatore che il Governo ne accolgono lo spirito e ne auspicano un adeguamento sotto il profilo tecnico.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che l'emendamento 4.11 è stato ritirato, il RELATORE e il Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 4.6 che posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 46****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. I cittadini che, per motivi di coscienza o di altra natura desiderano adempiere gli obblighi di leva in modo diverso e autonomo dal servizio militare, possono chiedere di prestare un servizio civile che abbia rispondenza al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge».

**1.1**

MANFREDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «servizio civile» inserire la seguente «nazionale».*

**1.2**

AGOSTINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ma come questo rispondente al dovere costituzionale» con le altre: «ma come questo in grado di poter rispondere al dovere costituzionale».*

**1.4**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il servizio civile nazionale gestisce ed organizza sull'intero territorio i contingenti degli obiettori di coscienza, i quali non potranno prestare servizio presso Enti pubblici e privati di qualsiasi natura, fatti salvi i compiti di Protezione civile».*

**1.3**

AGOSTINI

**Art. 2.**

*Al comma 1, lettera a) primo periodo, sopprimere le parole da «ad eccezione» fino a «legge 21 febbraio 1990, n. 36».*

**2.4**

AGOSTINI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso a chi è riconosciuto obiettore di coscienza non può essere concessa, per i successivi dieci anni, licenza o autorizzazione concernente armi ed esplosivi».*

**2.5**

AGOSTINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «abbiano presentato domanda» inserire le seguenti: «da meno di due anni».*

**2.1**

RUSSO SPENA, SEMENZATO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di primo grado» con le altre: «passata in giudicato».*

**2.2**

SEMENZATO, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «di primo grado» con le altre: «passata in giudicato».*

**2.3**

RUSSO SPENA, SEMENZATO

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*«d-bis) partecipino a qualsiasi titolo ad attività esplicitamente dirette alla progettazione, produzione e commercio di armi o sistema d'arma».*

**2.6**

PALOMBO, PELLICINI

### **Art. 3.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le Regioni predisporranno materiali informativi atti ad illustrare le finalità e le modalità di adempimento della presente legge».*

**3.1**

LORETO, PETRUCCI, DE GUIDI, FORCIERI

**Art. 4.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di previsto arruolamento. La domanda deve contenere l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa semprechè la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo».

**4.3**

MANFREDI

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento».

**4.9** (Nuovo testo)

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «novanta giorni» con le altre «trenta giorni».*

**4.7**

AGOSTINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie preferenze in ordine all'area vocazionale e ai settori d'impiego indicati nell'art. 8, comma 2, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. Le stesse agevolazioni sono concesse ai cittadini che prestano il servizio militare di leva. Il Dipartimento degli Affari Sociali - Ufficio del Servizio civile Nazionale decide in merito all'impiego dell'obiettore di coscienza in servizi di utilità pubblica con priorità per quelli che abbiano attinenza con il dovere costituzionale della difesa della Patria, così come indicati nell'articolo 8, comma 2».

**4.4**

MANFREDI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può elencare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore di impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato indicando fino a dieci enti e non meno di cinque nell'ambito di una regione prescelta. A tale fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titolo di studi o professionali utili. L'impiego dell'obiettore è disposto comunque a giudizio insindacabile nel dipartimento per gli affari sociali - ufficio del servizio civile nazionale, che potrà prevedere la sua utilizzazione in servizi di utilità pubblica anche presso enti diversi da quelli richiesti, in relazione alle esigenze nazionali».

**4.10**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 2, sopprimere le parole da «ivi compresa» fino a «regione prescelta».*

**4.8**

AGOSTINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Dipartimento degli Affari sociali - Ufficio del Servizio Civile Nazionale decide in merito all'impiego dell'obiettore di coscienza in servizi di utilità pubblica e secondo le esigenze nazionali».

**4.1**

MANCA

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

**4.5**

MANFREDI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono presentare la domanda di cui al comma 1 in qualsiasi momento» con le altre: «nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi».*

**4.2**

MANCA, PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono presentare la domanda di cui al comma 1 in qualsiasi momento» con le altre: «possono presentare la domanda di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di arruolamento ovvero di fino rinvio o ritardo».*

**4.11**

PALOMBO, PELLICINI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1, l'obiettore è sottoposto a test psico-attitudinale finalizzato ad accertarne le motivazioni, l'esistenza di caratteristiche ostative oppure di fattori di rischio psicologico per determinati impieghi.»

**4.6**

MANFREDI

**BILANCIO (5ª)**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**29ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 20,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1489) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore RIPAMONTI, osservando che il decreto-legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, contiene numerose disposizioni fiscali, alcune delle quali precedentemente contenute in diversi decreti-legge, esaminati dalla Sottocommissione nella precedente legislatura. Tra queste ultime segnala l'articolo 10, in materia di fondi previdenziali, che modifica la legge collegata alla manovra finanziaria per il 1994, che prevedeva l'abrogazione di ogni norma che autorizza le amministrazioni pubbliche ad attribuire risorse a favore di fondi previdenziali. Dopo aver fatto presente, infine, che sul provvedimento la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole, propone di formulare parere di nulla osta.

La Commissione accoglie infine la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 20,15.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**29ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.**La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE REFERENTE*

**(1489) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore ROSSI illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 8.1 e 8.2 relativi ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria indagati in procedimenti giudiziari per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il senatore MORO illustra gli emendamenti 12.1 e 13.1, volti a prevedere, rispettivamente, la possibilità che anche i periti industriali ed edili possano rappresentare le parti nel processo tributario e che queste stesse categorie possano fornire perizie nell'ambito delle disposizioni relative ai fondi immobiliari chiusi.

Il presidente ANGIUS fa presente che la Commissione passerà alla votazione degli emendamenti testè illustrati una volta acquisito il parere della 5ª Commissione permanente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente ANGIUS comunica che la seduta pomeridiana, già fissata per le ore 15, avrà inizio alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**30ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1489) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente, dopo aver ricordato che sono già stati illustrati tutti gli emendamenti presentati, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti stessi e quindi al conferimento del mandato, anche se non è ancora pervenuto il prescritto parere della 5ª Commissione permanente. Ciò in quanto il provvedimento è prossimo alla scadenza dei termini costituzionali ed è stato quindi calendarizzato per l'Assemblea nella giornata di domani.

Il relatore PASQUINI motiva il parere contrario su tutti gli emendamenti presentati con la necessità di convertire definitivamente il provvedimento; ricorda altresì che il Governo si è impegnato a presentare in tempi brevi uno specifico disegno di legge modificativo della disciplina di alcuni aspetti del rito tributario.

Il Sottosegretario MARONGIU, dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza di una definitiva conversione in legge del provvedimento, motiva analiticamente la contrarietà del Governo su tutti gli emendamenti

presentati. In particolare, relativamente all'emendamento 7.1, il Governo è contrario all'anticipazione di un anno dell'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione delle tasse automobilistiche in capo alle agenzie di assicurazione. Sugli emendamenti 8.1 e 8.2, il Governo è contrario – pur condividendo lo spirito di rigore nei confronti dei dipendenti condannati per reati contro la pubblica amministrazione – perchè esso non tiene conto dei vincoli del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato del 1957. La contrarietà all'emendamento 8.4, invece, è motivata dal fatto che il suo eventuale accoglimento impedirebbe di fatto l'utilizzo presso l'amministrazione finanziaria dei dipendenti della Amministrazione dei Monopoli. Per quanto riguarda l'emendamento 10.1, il Governo ritiene fondamentale assicurare la continuità dell'operatività delle casse di previdenza per i soggetti interessati. Per quanto riguarda l'emendamento 12.2, infine, la contrarietà del Governo origina dal fatto che esso riduce gli incentivi a favore di coloro che prestano la loro assistenza tecnica nel procedimento tributario.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti tutti gli emendamenti presentati.

In sede di dichiarazione di voto sul conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, prende la parola il senatore AZZOLLINI il quale, pur preannunciando il voto contrario della propria parte politica sul complesso del provvedimento, pone in evidenza l'atteggiamento di responsabilità assunto dai Gruppi che si riconoscono nel Polo per le libertà a non ostacolare la definitiva conversione in legge del provvedimento.

Il senatore ROSSI dichiara la piena contrarietà del Gruppo Lega per la Padania indipendente sul merito del provvedimento nonché sulla procedura seguita, che ha sostanzialmente compresso il diritto dei parlamentari a modificare il testo del decreto-legge.

Il senatore BOSELLO, dopo aver ricordato la profonda contrarietà ad un provvedimento che contiene una serie confusa di disposizioni tributarie, sottolinea l'atteggiamento di responsabilità del Polo per le libertà nel non ostacolare la definitiva approvazione del provvedimento.

Interviene quindi il senatore BONAVITA, a giudizio del quale l'aver anteposto le esigenze dei cittadini e dei contribuenti interessati al diritto di iniziativa di ogni singolo parlamentare è indicativo di una valutazione politica che non può che essere giudicata positivamente. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo della sinistra democratica.

Il senatore ALBERTINI, dopo aver preannunciato il proprio voto favorevole, ribadisce la sollecitazione al Governo a tener fede agli impegni di presentare al più presto un apposito disegno di legge modificativo della disciplina sul contenzioso tributario, strumento essenziale per una più efficace lotta all'evasione fiscale.

Il senatore BIASCO sottolinea l'impegno preso dal Governo a presentare una specifica iniziativa di legge volta a ridisciplinare alcuni delicati aspetti del contenzioso tributario.

A giudizio del senatore COSTA, l'esigenza di dare certezza ai contribuenti in relazione alla numerose disposizioni fiscali recate dal provvedimento motiva un atteggiamento sostanzialmente favorevole alla definitiva conversione del provvedimento in esame. Ritiene, peraltro, non più rinviabile una modificazione della disciplina del contenzioso tributario, soprattutto per quanto riguarda l'istituzione delle sezioni decentrate delle commissioni regionali e provinciali.

A maggioranza si dà infine mandato al relatore Pasquini, di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1489, di conversione del decreto-legge n. 437 dell'8 agosto 1996, come modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 9 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1489****Art. 7.**

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogato al 1° gennaio 1997; i decreti di cui al comma 165 dell'articolo 3 della citata legge devono essere emanati entro e non oltre il 30 novembre 1996».

**7.1**

ROSSI

**Art. 8.**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, per chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.»

**8.2**

ROSSI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I dipendenti dell'Amministrazione delle Finanze indagati in procedimenti giudiziari per reati contro la pubblica amministrazione sono trasferiti ad un ufficio diverso da quello in cui prestano servizio. Ad essi sono attribuite funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza, atte ad evitare che l'indagato possa commettere ulteriori simili reati. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione delle Finanze è risolto dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa per reati contro la pubblica amministrazione. È abrogato l'articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19. Il

giudice che ha emesso una sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione deve dare notifica dell'avvenuto deposito di essa all'Avvocatura dello Stato. L'Avvocatura dello Stato, entro trenta giorni dalla notifica, provvede alla quantificazione del danno derivante dal reato, tenendo conto del capitale, come da sentenza di condanna anche in parte motivata, della rivalutazione, degli interessi legali e delle spese, che trasmetterà alla amministrazione lesa. L'Amministrazione lesa, con ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede al recupero del danno come quantificato dall'Avvocatura dello Stato, nei confronti di tutti soggetti condannati e di coloro che comunque hanno fruito dei proventi del reato nei limiti della fruizione. Fino al completo risarcimento del danno e nei limiti della somma da risarcire, a coloro che hanno commesso reati contro la pubblica amministrazione non è corrisposta alcuna somma per alcun titolo da qualsiasi ente pubblico, anche economico, o organo costituzionale, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di pensione sociale. Il giudice, in eventuale sede di opposizione potrà disporre, ove ne sussistano i presupposti, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, limitatamente alle somme eccedenti quella da risarcire».

**8.1**

ROSSI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A parità di punteggio è attribuito un diritto di prelazione a coloro che risiedono da almeno cinque anni nelle sedi di destinazione».

**8.3**

ROSSI

*Sopprimere il comma 3.*

**8.4**

ROSSI

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

**10.1**

ROSSI

**Art. 11.**

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «componenti di età superiore ai 65 anni vengono d'autorità collocati a riposo».*

**11.1**

ROSSI

**Art. 12.**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis).* All'articolo 12, comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo la parola: "catastale" aggiungere il seguente periodo: "e inoltre per le materie concernenti l'INVIM, le imposte di registro, di successione, di donazione, le ipotecarie e catastali, i tributi locali e comunali"».

**12.1**

ROSSI, MORO

*Al comma 4, capoverso 196-bis, la parola: «settanta» è sostituita con la parola: «trenta».*

**12.2**

ROSSI

**Art. 13.**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, dopo le parole: "dei geometri" aggiungere le seguenti: ", dei periti edili"».

**13.1**

MORO, ROSSI

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**38ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria e per l'interno Sinisi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo**

**(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 ottobre scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

I senatori DE CORATO, DEBENEDETTI, CASTELLI e CÒ illustrano nel loro complesso gli emendamenti da essi rispettivamente presentati all'articolo 1.

Il senatore SARTO fa propri gli emendamenti del senatore Semenzato e li dà per illustrati.

Il senatore BALDINI dà conto dettagliatamente di tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia all'articolo 1.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1021****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Istituzione e composizione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni). - 1. È istituita l'Autorità di garanzia per le comunicazioni, di seguito denominato "l'Autorità", composta dal Presidente e da otto commissari. I commissari sono eletti, fra persone dotate di elevata qualificazione nelle materie di competenza dell'Autorità, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Ciascuna Camera elegge quattro commissari, con voto limitato a due nominativi. Il Presidente dell'Autorità è eletto dai commissari fra personalità di riconosciuta competenza nel settore, con i voti di almeno i due terzi dei componenti l'organo. Il Presidente ed i commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili: in caso di dimissioni, il nuovo commissario è eletto dalla Camera competente e resta in carica per la durata del mandato del suo predecessore. L'Autorità è organo collegiale e delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Può articolarsi al suo interno in Commissioni per specifiche competenze, ferma restando l'attribuzione al *plenum* delle formali pronunce di rilievo esterno. L'Autorità è organo indipendente di garanzia, di regolamentazione e di vigilanza per l'equilibrio e corretto andamento del settore delle comunicazioni, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti e delle infrastrutture ed alla erogazione dei servizi.

2. L'Autorità assorbe le funzioni già spettanti al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che è conseguentemente soppresso all'atto della istituzione dell'Autorità.

3. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) determina i criteri di riferimento per la definizione delle tariffe, con l'applicazione del metodo del *price-cap* inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolato per un periodo pluriennale;

b) emana disposizioni per regolamentare l'interconnessione e l'accesso alle reti di telecomunicazioni;

c) elabora metodologie per la superazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche al fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi;

d) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di *standards* minimi per ogni comparto di attività;

e) esamina segnalazioni e reclami da parte degli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e dei criteri tariffari da parte dei diversi gestori;

f) vigila sulla tenuta del registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni;

g) esprime il proprio parere sul rilascio delle concessioni per reti di telecomunicazioni nonchè del nulla-osta tecnico;

h) determina l'estensione dei bacini di utenza;

i) esprime un parere circa il decreto del Ministro delle comunicazioni;

l) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di concorrenza e propone al Ministro delle comunicazioni iniziative legislative per la modifica dei relativi limiti e divieti;

m) emana i regolamenti riguardanti gli *standards* e gli indicatori di qualità per le diverse tipologie di trasmissione e di servizi;

n) esprime il proprio parere sugli schemi delle convenzioni e dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle comunicazioni e vigila sulla loro applicazione;

o) esprime il proprio parere sul piano nazionale di ripartizione delle frequenze radiotelevisive predisposto dal Ministero delle comunicazioni;

p) predispone, di concerto con il Ministero delle comunicazioni ed in coerenza;

u) vigila in ordine al rispetto delle disposizioni legislative circa la propaganda, la pubblicità e l'informazione con particolare riferimento alla parità di accesso ed all'equità di trattamento, emanando anche le relative norme attuative;

v) promuove studi e ricerche in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali;

z) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità.

4. Al fine di impedire posizioni dominanti ovvero distorsioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni, l'Autorità di garanzia per le comunicazioni segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

5. Fatte salve le rispettive competenze, le Autorità di cui al presente articolo possono disporre istruttorie congiunte ed ogni altra iniziativa per garantire il rispetto della legislazione in materia di concorrenza, relativamente al settore delle comunicazioni».

## 1.1

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con le altre: «l'Autorità per le garanzie nei servizi di radio-diffusione TV e sonora».*

**1.2** CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nelle comunicazioni» con le altre: «nell'emittenza radiotelevisiva».*

**1.3** CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «è istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «che assorbe le competenze dell'Autorità informatica istituita con il decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993».*

**1.4** CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, con il solo vincolo della comunicazione all'Autorità giudiziaria in caso di conoscenza di atti che costituiscono reato.».*

**1.5** CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «di giudizio e di valutazione» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del quadro legislativo delineato dal Parlamento».*

**1.6** CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'Autorità ha sede in Roma. Nel caso in cui esigenze di funzionalità e di coordinamento delle proprie attività lo rendano opportuno, l'Autorità potrà disporre l'istituzione di propri uffici in altre città capoluogo di Regione».*

**1.7** BALDINI, BOSI, FIRRARELLO, DE CORATO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: «L'Autorità ha sede in Roma».*

**1.8** BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La sede dell'Autorità è Napoli».*

**1.9**

STEFÀNO, SEMENZATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'Autorità ha sede in Roma».

**1.10**

FIRRARELLO, FOLLONI, BOSI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal Presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge, a maggioranza semplice, otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice, otto commissari per i servizi e i prodotti. Ciascun senatore e deputato esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio».

**1.11**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «la Commissione per le infrastrutture e le reti».*

**1.12**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: «sono altresì organi consultivi la Consulta per le infrastrutture e le reti, la consulta per i servizi e i prodotti».*

**1.13**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «e il Consiglio» con le altre: «, il Consiglio e le Consulte delle associazioni degli utenti».*

**1.14**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore».*

**1.15**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «Il Senato della Repubblica» fino alle parole: «... è previamente sottoposto al parere» con le seguenti: «Essi sono nominati dal Governo e la loro nomina richiede l'approvazione delle».*

**1.16**

DEBENEDETTI

*Al comma 2, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque»; indi sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».*

**1.17**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 2, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, a maggioranza semplice, quattro commissari ciascuno» sopprimere le parole: «i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica» e sostituire con le seguenti: «fra persone di elevata e riconosciuta qualificazione nelle materie di competenza dell'Autorità».*

**1.18**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 2, dopo le parole: «... quattro Commissari ciascuno» aggiungere le seguenti: «di cui uno per commissione designato dalle Regioni».*

**1.19**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «due nominativi» con le seguenti: «un nominativo».*

**1.20**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «esprime il voto indicando due nominativi» aggiungere le seguenti: «uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti».*

**1.21**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «Il Presidente dell'Autorità è nominato con decreto...» fino alle parole: «ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481» con le seguenti: «Il Presidente dell'Autorità è eletto dai commissari fra personalità di riconosciuta competenza nel settore, con i voti di almeno i due terzi dei componenti l'organo».*

**1.22** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 2, sostituire le parole da: «il Presidente dell'autorità è nominato» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Presidente dell'autorità è eletto a maggioranza semplice dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica riuniti in seduta congiunta, il quale viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica».*

**1.23** CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 2, sostituire il sesto ed il settimo periodo con il seguente: «il Presidente è eletto dai commissari tra personalità di riconosciuta competenza nel settore, con i voti di almeno due terzi dei componenti l'organo».*

**1.24** BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «Presidente del Consiglio» sino alle parole: «delle telecomunicazioni.» con le seguenti: «Presidente della Corte Costituzionale.»*

**1.25** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni» con le parole: «previa decisione del Consiglio dei ministri».*

**1.26** CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «è preventivamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995 n. 481» con le parole: «è sottoposta al parere favorevole preventivo delle competenti Commissioni parlamentari».*

**1.27** CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 2, dopo le parole: «della legge 14 novembre 1995, n. 481,» aggiungere: L'Autorità si articola su tutto il territorio regionale attraerso le Regioni.*

**1.38** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i Comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei Comitati regionali.»*

**1.39** SEMENZATO

*Alla fine del comma 2, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.» e inserire il seguente periodo: «In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere, decorso tale termine il Presidente dell'Autorità viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente della Corte costituzionale.»*

**1.28** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.»*

**1.29** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Presso l'Autorità è costituita la Consulta nazionale delle telecomunicazioni (di seguito denominata «Consulta nazionale»).

1) La Consulta nazionale è presieduta dal Presidente dell'Autorità ed è nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente dell'Autorità. Essa è composto da: a) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni; b) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani ed uno dell'Unione delle province d'Italia; c) sette rappresentanti delle associazioni di consumatori e di utenti.

2) Le associazioni di consumatori e di utenti, riconosciute ai sensi di questa legge devono possedere i seguenti requisiti: *a)* uno statuto redatto nella forma di atto pubblico, che preveda come oggetto dell'attività sociale la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, precisando che l'associazione non ha fini di lucro; *b)* una organizzazione interna a base democratica; *c)* la presenza organizzata in almeno cinque regioni, e comunque un'attività di carattere continuativo e di apprezzabile rilevanza esterna; *d)* trasparenza delle entrate e pubblicità dei bilanci; *e)* assenza di qualsiasi connessione con enti o organizzazioni che esercitano attività produttive, commerciali o di erogazione di servizi.

3) Le associazioni di cui al comma 2-*bis*, punto 1, lettera *c)* del presente articolo, sono individuate con decreto del Ministro competente, che richiede alle associazioni stesse di esprimere terne di candidati, tra i quali vengono scelti i rappresentanti inseriti nella Consulta nazionale.

4) La Consulta nazionale esprime parere obbligatorio, non vincolante, in tema di: *a)* posizioni dominanti; *b)* tariffe; *c)* standard del servizio universale; *d)* pubblicità».

**1.30**

SEMENZATO

*Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il Presidente ed i commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, durano in carica 5 anni e non sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno dei commissari, il nuovo commissario è eletto dalla Camera competente e resta in carica per la durata del mandato del suo predecessore».*

**1.31**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Dopo il comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non possono far parte dell'Autorità coloro che, nei due anni precedenti la nomina, abbiano esercitato, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, siano stati amministratori a qualsiasi titolo di imprese operanti nel settore di competenza della medesima autorità. Non possono far parte dell'Autorità coloro che abbiano avuto nei due anni precedenti la nomina, incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici.»*

**1.32**

SEMENZATO

*Al comma 4, dopo le parole: «dell'Autorità», inserire le seguenti: «,oltre alle funzioni e ai poteri indicati nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481».*

*Conseguentemente al comma 4, lettera a) dopo le parole: «per le infrastrutture e le reti», sono soppresse le parole: «oltre alle funzioni e ai poteri indicati nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481».*

**1.33**

FALOMI

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**1.34**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «14 novembre 1995, n. 481», inserire le seguenti: «in quanto non modificati dalla presente legge».*

**1.35**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 4, lettera a) sopprimere il punto 1).*

**1.36**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a) sostituire il punto 2) con il seguente: «esprime parere al Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni sui piani di assegnazione delle frequenze».*

**1.37**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: «, oltre alle funzioni ed ai poteri indicati nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.».*

**1.40**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «... esercita le seguenti funzioni» aggiungere le seguenti: «consultate le Regioni.»*

**1.41**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera a) il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».*

**1.42**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera a) sostituire il punto 2) con il seguente: «elabora i piani di assegnazione delle frequenze e li approva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coordinandosi con il Ministero della difesa limitatamente alle bande attribuite al Ministero della difesa e per quelle in compartecipazione con lo stesso».*

**1.43**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera a), punto 2), sostituire le parole: «i piani di assegnazione delle frequenze e li approva» con le seguenti: «il piano nazionale di assegnazione delle frequenze e lo approva».*

**1.44**

DE CAROLIS

*Al comma 4, lettera a), punto 2), dopo le parole: «... 2) elabora» aggiungere le altre: «d'intesa con le Regioni».*

**1.45**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera a), punto 2), aggiungere alla fine le seguenti parole: «In sede di prima applicazione il piano nazionale delle frequenze viene elaborato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni d'intesa con l'Autorità».*

**1.46**

SEMENZATO

*Al comma 4, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:*

*«2-bis. Sono abrogate le norme che concedono diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni nonchè per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi. La prestazione di servizi di telecomunicazione è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Gli eventuali dinieghi al rilascio dell'autorizzazione devono essere motivati».*

**1.47**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera a), punto 3), sostituire le parole: «semprechè conformi all'equilibrio» con le altre: «nel rispetto».*

**1.48**

BALDINI

*Al comma 4, punto 3), dopo le parole: «dei piani di assegnazione» aggiungere le seguenti: «La Commissione delegherà alle Regioni e agli Istituti operanti in sede locale la definizione della mappa delle interferenze elettromagnetiche presenti in sede regionale e di una proposta del loro superamento coerente con i piani di assegnazione».*

**1.49** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera a), sostituire il punto 4) con il seguente:*

«4) esprime parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nella determinazione degli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio».

**1.50** Co', BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a), sostituire il punto 4) con il seguente:*

«4) nel rispetto della normativa comunitaria determina gli standard per i decodificatori in modo da garantire la fruibilità del servizio».

**1.51** CASTELLI

*Al comma 4, lettera a), punto 4), sostituire le parole: «gli standard» con le altre: «i requisiti tecnici e qualitativi».*

**1.52** BALDINI, BOSI, FIRRARELLO, DE CORATO

*Al comma 4, lettera a), punto 5), primo periodo, dopo le parole: «in virtù della presente legge», il periodo che inizia con le parole «i soggetti destinatari di concessioni» e finisce con le parole: «censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale», è sostituito dal seguente periodo: «i soggetti destinatari di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità, le imprese concessionarie da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale».*

**1.52-bis** CASTELLI

*Al comma 4, lettera a), punto 5), sopprimere le parole: «, in virtù della presente legge,».*

**1.53** BALDINI

*Al comma 4, lettera a), punto 5), sopprimere le parole: «di concessione».*

**1.54**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera a), punto 5), dopo le parole: «di carattere nazionale» aggiungere le seguenti: «nonchè le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica».*

**1.55**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 4, lettera a), punto 5), dopo le parole: «... per l'organizzazione e la tenuta del registro» aggiungere le seguenti: «La Commissione tramite le Regioni cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro degli operatori di comunicazione operanti in sede regionale e trasmette i dati aggiornati all'Autorità».*

**1.56**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera a), punto 5), ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorità» inserire le altre: «, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**1.57**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a), punto 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro Nazionale della Stampa e del Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche e nella legge 6 agosto 1990, n. 223 nonchè nei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, 15 febbraio 1983, n. 49 e 27 marzo 1992, n. 255».*

**1.58**

DE CAROLIS

*Al comma 4, lettera a), punto 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I Comitati regionali provvederanno alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli operatori operanti in sede regionale e a trasmettere i relativi dati all'Autorità».*

**1.59**

SEMENZATO

*Al comma 4, lettera a), punto 6), sostituire le parole: «definisce criteri obiettivi e trasparenti» con le altre: «sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, definisce nel rispetto del principio di trasparenza le modalità».*

**1.60**

BALDINI, BOSI, FIRRARELLO, DE CORATO

*Al comma 4, lettera a), punto 6), sopprimere le parole: «anche con riferimento alle tariffe massime».*

**1.61**

BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 4, lettera a), punto 6), sopprimere le parole: «anche con riferimento alle tariffe massime.».*

**1.62**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a), punto 6), sostituire le parole: «anche con riferimento alle tariffe massime» con le altre: «definizione anche le tariffe massime».*

**1.63**

Co', BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a), punto 6), dopo le parole: «alle tariffe massime» aggiungere le seguenti: «e ai prezzi».*

**1.64**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 4, lettera a), punto 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «vigilando che le condizioni economiche relative alla fornitura del singolo tratto di rete e dei singoli servizi siano basate sui costi incrementati di lungo periodo sostenuti;».*

**1.65**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:*

*«6-bis) approva preventivamente i corrispettivi fissati dagli operatori per i servizi offerti in monopolio».*

**1.66**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a), punto 7), sostituire le parole da: «e verifica che» fino alla fine del punto con le altre: «, stabilendo anche le casistiche in cui è possibile il rifiuto dell'uso delle infrastrutture ai soggetti che offrono servizi di telecomunicazione».*

**1.67**

CO', BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a) punto 7), dopo la parola: «ingiustamente» inserire le parole: «interconnessione e» e dopo le parole: «soggetti che» aggiungere le parole: «gestiscono reti o».*

**1.68**

BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 4, lettera a) punto 7), dopo la parola: «ingiustamente» inserire le parole: «l'interconnessione e» e dopo le parole: «soggetti che» aggiungere le parole: «gestiscono reti o».*

**1.69**

BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 4, lettera a), dopo il punto 7), aggiungere il seguente:  
«7-bis) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;».*

**1.70**

ERROI

*Al comma 4, lettera a), dopo il punto 7), aggiungere il seguente:  
«7-bis) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;».*

**1.71**

BOSI, FOLLONI, FIRRARELLO

*Al comma 4, lettera a), dopo il punto 7), aggiungere il seguente:  
«7-bis) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;».*

**1.72**

FIRRARELLO, FOLLONI, BOSI

*Al comma 4, lettera a) punto 8), sostituire le parole: «risolve con procedure sollecite» con le altre: «sentite le parti interessate dirime».*

**1.73**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a) punto 8), sostituire le parole: «risolve con procedure sollecite le controversie» con le altre: «propone la risoluzione delle controversie».*

**1.74**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a) punto 8), dopo le parole: «risolve con procedure sollecite le controversie» con le altre: «propone la risoluzione delle controversie».*

**1.75**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a) sostituire il punto 9) con il seguente:*

«9) al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, vigila sulle attività di fornitura del servizio universale e sulla ripartizione del relativo costo;».

**1.76**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a) punto 9), dopo la parola: «individua» aggiungere le seguenti: «distintamente per i soggetti pubblici e quelli privati».*

**1.77**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a) punto 9), sopprimere la parola: «eventuali».*

**1.78**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a) punto 9), sostituire le parole: «e ripartizione del relativo costo» con le altre: «del relativo costo per gli utenti».*

**1.79**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, dopo il punto 9) aggiungere il seguente:*

«9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individuerà ogni smestra e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contatto pubblicitario intorno alla media europea;».

**1.80**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a) sopprimere il punto 10)».*

**1.81**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 4, lettera a) sopprimere il punto 10)».*

**1.82**

BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 4, lettera a) sopprimere il punto 10)».*

**1.83**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a) punto 10), prima della parola: «individua» inserire le seguenti: «in conformità alla normativa vigente».*

**1.84**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a) punto 10), sopprimere le parole: «che devono essere offerti» fino alle parole: «del territorio nazionale».*

**1.85**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 4, lettera a), dopo il punto 10), aggiungere il seguente:*

*«10-bis) procede alla verifica di tutte le eventuali casistiche di violazione di norme proposte dagli utenti o dalle loro associazioni».*

**1.86**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a), dopo il punto 10), aggiungere il seguente:*

*«10-bis) le Regioni concorrono con l'Autorità alla determinazione delle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture regionali di telecomunicazioni alla verifica di eventuali rifiuti ingiustificati di accesso ad esse, all'individuazione dei servizi da offrire in modo omogeneo su tutto o soltanto su parte del territorio regionale;».*

**1.87**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera a) sopprimere il punto 11)».*

**1.88**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera a) punto 12), prima della parola:: «determina» inserire le parole: «sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.».*

**1.89**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a) punto 12), aggiungere in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare che il numero telefonico assegnato ad ogni utente sia invariante rispetto al fornitore di servizi di telecomunicazione (portabilità del numero) e che le procedure di accesso ai vari fornitori di servizi di telecomunicazioni siano non discriminanti.».*

**1.90**

BALDINI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-bis. Interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati, autorizzando l'eventuale interruzione del servizio da parte dell'ente gestore».

**1.91**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 4, lettera a), dopo il punto 12), aggiungere il seguente:*

«13-bis. Determina le modalità con le quali garantire a ciascun utente il mantenimento del numero telefonico, anche in caso di scelta di un diverso gestore per la fruizione del servizio».

**1.92**

BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 4, lettera a), dopo il punto 12), aggiungere il seguente:*

«12-bis. Determina le modalità con le quali garantire a ciascun utente il mantenimento del numero telefonico, anche in caso di scelta di un diverso gestore per la fruizione del servizio».

**1.93**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a), dopo il punto 12), aggiungere il seguente:*

«12-bis. Determina le modalità con le quali garantire a ciascun utente il mantenimento del numero telefonico, anche in caso di scelta di un diverso gestore per la fruizione del servizio».

**1.94**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera b), punto 1), sostituire le parole: «sulla conformità alle prescrizioni della» con le altre: «sulla rispondenza ai requisiti tecnici e qualitativi indicati dalla».*

**1.96**

BALDINI

*Al comma 4, lettera a), punto 1), aggiungere alla fine: «ad eccezione di quelli forniti dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sui quali è competente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

**1.97**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera b), punto 2), sostituire le parole: «sulle modalità» con le altre: «sul rispetto dell'esercizio dei diritti».*

**1.98**

BALDINI

*Al comma 4, lettera b), punto 2), dopo la parola: «pubblicità» sopprimere le parole: «in qualunque forma diffusa».*

**1.99**

BALDINI

*Al comma 4, lettera b), punto 2), dopo la parola: «diffusa», sostituire le rimanenti con le seguenti: «ad esclusione del servizio pubblico radiotelevisivo, su cui è competente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

**1.100**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera b), punto 2), dopo le parole: «fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità», aggiungere le seguenti: «in modo particolare, per quanto riguarda il servizio radiotelevisivo pubblico, fatti salvi i poteri di vigilanza dell'apposita Commissione parlamentare».*

**1.101**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera b), punto 3), sostituire le parole: «determina i» con le altre: «assicura il rispetto dei».*

**1.102**

BALDINI

*Al comma 4, lettera b), punto 3), sostituire le parole: «in armonia con le direttive comunitarie» con le altre: «in osservanza della normativa vigente».*

**1.103**

BALDINI

*Al comma 4, lettera b), punto 3), sopprimere le parole: «tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori».*

**1.104**

BALDINI

*Al comma 4, lettera b), punto 4), dopo la parola: «pubblicità» sopprimere le parole «sotto qualsiasi forma».*

**1.105**

BALDINI

*Al comma 4, lettera b), punto 4), fra le parole: «televendite», ed «emana», inserire le seguenti: «per gli operatori non soggetti attraverso convenzioni con lo Stato ad obblighi di servizio pubblico» e aggiungere alla fine: «per la società concessionaria del servizio pubblico, il regolamento attuativo delle disposizioni di legge su pubblicità sotto qualsiasi forma incluse convenzioni di qualsiasi titolo, è emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

**1.106**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera b), punto 4), dopo la parola: «televendite» sostituire le parole da: «emana» fino a «utenti» con le altre: «assicura il rispetto delle disposizioni di legge, con riguardo specifico al diritto degli utenti all'accesso alle informazioni ed alla riservatezza dei dati personali».*

**1.107**

BALDINI

*Al comma 4, lettera b), sopprimere il punto 5)».*

**1.108**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera b), punto 5), sostituire la parola: «radiotelevisivo» con le altre: «delle comunicazioni».*

**1.109**

BALDINI

*Al comma 4, lettera b), punto 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le emittenti non operanti in regime di convenzione con lo Stato per obblighi di servizio pubblico. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi emana il regolamento di indirizzo vincolante in materia per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila sulla sua applicazione».*

**1.110** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera b), sopprimere il punto 6)».*

**1.111** CASTELLI

*Al comma 4, lettera b), punto 6), sostituire la parola: «radiotelevisivo» con le altre: «delle comunicazioni».*

**1.112** BALDINI

*Al comma 4, lettera b), punto 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le emittenti non operanti in regime di convenzione con lo Stato per obblighi di servizio pubblico. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi emana il regolamento di indirizzo vincolante in materia per la società concessionaria sul servizio pubblico radiotelevisivo e vigila sulla sua applicazione».*

**1.113** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera b), punto 7), dopo la parola: «garantisce» inserire le altre: «nel settore privato» e alla fine aggiungere le seguenti parole: «Le medesime competenze per il servizio pubblico sono assegnate alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza».*

**1.114** SEMENZATO

*Al comma 4, lettera b), punto 7), dopo la parola: «disposizioni» inserire le altre: «di legge».*

**1.115** BALDINI

*Al comma 4, lettera b), alla fine del punto 7) aggiungere le seguenti parole: «per le emittenti non operanti in regime di convenzione con lo Stato per obblighi di servizio pubblico.*

*La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi emana il regolamento di indirizzo vincolante nella suddetta materia per il servizio radiotelevisivo e vigila sulla sua applicazione».*

**1.116** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera b), numero 7) sostituire le parole: «ed emana le norme di attuazione», con le seguenti: «durante le campagne elettorali per lo svolgimento di competizioni elettorali che interessino la metà dei comuni di almeno tre Regioni ovvero comuni capoluogo di regione con più di cinquecentomila abitanti».*

**1.117** BALDINI

*Al comma 4, lettera b), sostituire il punto 8) con il seguente:*

*«8) determina con apposita convenzione gli obblighi dei concessionari del servizio pubblico.*

*La verifica dell'attuazione delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionarie del servizio pubblico e le amministrazioni pubbliche è assegnata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

**1.118** SEMENZATO

*Al comma 4, lettera b), punto 8), sostituire le parole: «determina con apposita convenzione gli obblighi dei», con le seguenti: «stipula apposita convenzione con i».*

**1.119** BALDINI

*Al comma 4, lettera b), punto 8), sostituire le parole: «concessionari di», con le seguenti: «autorizzati al».*

**1.120** CASTELLI

*Al comma 4, lettera b), punto 8), dopo le parole: «finalità di servizio pubblico», inserire la seguente: «individuati».*

**1.121** BALDINI

*Al comma 4, lettera b), punto 8), dopo le parole: «dei concessionari di servizio pubblico», sostituire le rimanenti parole con le seguenti: «La verifica dell'attuazione delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione è competenza, a partire da quella in vigore e in sostituzione dei compiti ivi attribuiti al Ministero delle poste e telecomunicazioni, della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi che esprime parere obbligatorio e vincolante sullo schema di convenzione, sugli adempimenti di attuazione e sulle convenzioni stipulate a qualsiasi titolo tra la società del servizio pubblico e altri soggetti, sia pubblici che privati».*

**1.122** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera b), sopprimere il punto 9).*

**1.123** BALDINI

*Al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9) con il seguente:*

«9) Certifica su richiesta degli enti interessati la congruità delle metodologie di indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, la coerenza dei risultati ottenuti e individua i soggetti rilevabili che potranno essere quelli previsti dalla normativa vigente».

**1.124** BOSI, FOLLONI, FIRRARELLO

*Al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9) con il seguente:*

«9) istituisce nel proprio ambito una struttura per indagare sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione».

**1.125** CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera b), alla fine del punto 9) aggiungere di seguito le seguenti parole: «ed individua i soggetti rilevabili nelle indagini di ascolto che potranno essere esclusivamente quelli previsti dalla normativa vigente».*

**1.126** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera b), dopo il punto 9), aggiungere il seguente:*

«9-bis. In riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

**1.127**

SEMENZATO

*Al comma 4, lettera b), punto 9), aggiungere le seguenti parole: «individuare soggetti rilevabili nelle indagini di ascolto che potranno essere esclusivamente quelli previsti dalla normativa vigente».*

**1.128**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera b), sostituire il punto 10) con il seguente:*

«10) vigila sull'attuazione della legislazione vigente in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa durante le campagne elettorali».

**1.129**

BALDINI, BOSI, FIRRARELLO, DE CORATO

*Al comma 4, lettera b), dopo il punto 10), aggiungere il seguente:*

«10)-bis. concorre con le Regioni alla vigilanza sulla conformità dei servizi e dei prodotti, sulla distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità, sul diritto di rettifica e di tutela dei minori, sulla propaganda e sulla pubblicità politica anche in periodo elettorale, sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa».

**1.130**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «suggerisce al Governo», con le seguenti: «segnala al Governo l'opportunità di».*

**1.131**

BALDINI

*Al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «suggerisce al Governo interventi, anche legislativi», con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno.*

**1.132**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera c), punto 1), sopprimere le parole: «in genere».*

**1.133**

BALDINI

*Al comma 4, lettera c), punto 2), sopprimere le parole: «di singoli e di gruppi».*

**1.134**

BALDINI

*Al comma 4, lettera c), punto 2), sopprimere le parole: «, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti».*

**1.135**

BALDINI

*Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo le parole: «promuove ricerche e studi» sopprimere le parole: «in tema di» e sostituirle con le parole: «sul sistema delle nuove tecnologie di comunicazione».*

**1.136**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera c), punto 3), dopo le parole: «promuove ricerche e studi» sopprimere le parole: «in tema di» e sostituirle con le parole: «sul sistema delle nuove tecnologie di comunicazione».*

**1.137**

BOSI FIRRARELLO

*Al comma 4, lettera c), punto 3), sostituire le parole: «in tema di nuove tecnologie di» con le parole: «sul settore della».*

**1.138**

BALDINI

*Al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 4).*

**1.139**

BALDINI

*Al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:*

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

**1.140**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 4, lettera c), sostituire i punti 5) e 6) con il seguente:*

«5) sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, predispone in conformità della normativa vigente e propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni gli schemi di disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via etere, via cavo e via satellite».

**1.141**

BALDINI

*Al comma 4, lettera c), sostituire il punto 5) con il seguente:*

«5) adotta il regolamento sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via etere, via cavo e via satellite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

**1.142**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 4, lettera c), sostituire il punto 5) con il seguente:*

«5) esprime parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per il regolamento sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, e prodotti relativi alle telecomunicazioni per la determinazione dei relativi canoni».

**1.143**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «delle concessioni».*

**1.144**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 6).*

**1.145**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 6).*

**1.146**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera c), sostituire il punto 6) con il seguente:*

«6) adotta il regolamento sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via etere, via cavo e via satellite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

**1.147**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «delle concessioni e».*

**1.148**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera c), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:*

«6-bis) rilascia al termine dei procedimenti relativi, le concessioni, le autorizzazioni, anche sperimentali, ed i nulla osta che la legge demanda all'Autorità».

**1.149**

BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 4, lettera c), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:*

«6-bis) rilascia al termine dei procedimenti relativi, le concessioni, le autorizzazioni, anche sperimentali, ed i nulla osta che la legge demanda all'Autorità».

**1.150**

BALDINI

*Al comma 4, lettera c), sostituire il punto 7) con il seguente:*

«7) assicura l'attuazione della normativa vigente in materia di redazione e pubblicazione dei bilanci delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni».

**1.151**

BALDINI

*Al comma 4, lettera c), punto 7) sopprimere le parole: «o concessionari del» e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «autorizzati» le parole: «al».*

**1.152**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera c), punto 7), in fine, aggiungere: «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; l'Autorità adotta il regolamento secondi i criteri indicati all'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481».*

**1.153**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera c), punto 7), aggiungere alla fine il seguente periodo: «la verifica dei bilanci e dei dati relativi alla gestione sociale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ivi inclusa l'emanazione del regolamento per le modalità di attuazione, è demandata alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi».*

**1.154**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 8).*

**1.155**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 8) e al punto 9) dopo le parole: «la sussistenza» aggiungere le parole: «di posizioni dominanti e».*

**1.156**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 4, lettera c), punto 8) dopo la prola: «dominanti» sopprimere le parole: «e comunque».*

**1.157**

BALDINI

*Al comma 4, lettera c), punto 8) dopo le prole: «di posizioni dominanti» aggiungere le parole: «nel settore radiotelevisivo».*

**1.158**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 4, lettera c), sostituire il punto 9) con il seguente:*

«9) assume le funzioni e le competenze assegnate all'Autorità garante per i settori della radiodiffusione e dell'editoria ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alle ipotesi di violazione delle disposizioni di tale legge compiute da soggetti operanti nel settore delle comunicazioni».

**1.159**

BALDINI

*Al comma 4, lettera c), punto 9) dopo le prole: «e del mercato» sopprimere le parole: «la sussistenza di».*

**1.160**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 10).*

**1.161**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera c), sostituire il punto 10) con il seguente:*

«10) svolge funzioni già attribuite al Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ad esclusione di quella prevista dal comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che sarà esercitata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

**1.162**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI,  
SERVELLO, PONTONE

*Al comma 4, lettera c) punto 11), dopo la parola: «lavoro» sopprimere fino alla fine del punto.*

**1.163**

BALDINI

*Al comma 4, lettera c) sostituire il punto 12), con il seguente:*

«12) i trasferimenti di proprietà delle società operanti nel settore delle telecomunicazioni devono essere comunicati all'Autorità».

**1.164**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 4, lettera c) punto 12), dopo le parole: «società concessionarie» sopprimere le parole: «società concessionarie» e sostituire con le seguenti: «società che esercitano l'attività televisiva».*

**1.165**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 4, lettera c) sopprimere il punto 12).*

**1.166**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 4, lettera c) punto 12), sostituire le parole: «società concessionarie» con le seguenti: «società che esercitano l'attività radiotelevisiva».*

**1.167**

DE CAROLIS

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore, presso l'Autorità sono costituite due Consulte Nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione Nazionale, riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le Consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni. Il parere delle Consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».*

**1.168**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Sopprimere il comma 5.*

**1.169**

BALDINI

*Sopprimere il comma 5.*

**1.170**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 5, dopo le parole: «organizzazione dell'Autorità di cui» sostituire le parole: «alla lettera c) n. 4» con le seguenti: «ai commi 7 e 8».*

**1.171**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 5, dopo le parole: «possono essere ridistribuite» aggiungere le seguenti: «previo parere favorevole delle Commissioni cultura e trasporti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».*

**1.172**

CÒ BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Il Presidente dell'autorità comunica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il momento in cui l'Autorità intende svolgere ciascuna delle singole funzioni che le sono attribuite».*

**1.173**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 6, dopo le parole: «concessioni o autorizzazioni» sopprimere le parole: «prevista dal comma 4 lettera c) n. 7».*

**1.174**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «autorizzazioni» sopprimere le seguenti: «, prevista dal comma 4 lettera c) n. 7».*

**1.175**

BALDINI

*Al comma 6, sostituire le parole: «nel termine di 2 anni» con le seguenti: «a partire dall'anno solare successivo a quello di».*

**1.176**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.177**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 6, sopprimere il seguente periodo: «la separazione contabile deve essere attuata nel termine di due anni dall'emanazione delle direttive previste dall'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481».*

**1.178**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 7, sopprimere le parole: «anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato».*

**1.179**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «e dei suoi componenti».*

**1.180**

DE CAROLIS

*Al comma 7, sostituire le parole: «sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481» con le parole: «con contratto di diritto pubblico e secondo i parametri retributivi dei dipendenti di Stato».*

**1.181**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Al comma 9, sopprimere il primo periodo.*

**1.182**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 9, dopo le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria.» aggiungere le seguenti: «Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono organi dell'Autorità i Comitati regionali per le Comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento. Entro tale periodo e in caso di inadempienza le funzioni legate ai Comitati sono assicurate dai Co.Re.Rat attualmente operanti.».*

**1.183**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 9, dopo le parole: «garante per la radiodiffusione e l'editoria» aggiungere le seguenti: «in tal senso al fine di assicurare alle regioni funzioni di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, l'Autorità si avvale dei Comitati regionali per le Comunicazioni da istituirsi, con leggi regionali, entro sei mesi dalla data di insediamento dell'Autorità stessa. Fino a tale periodo le funzioni dei Comitati sono svolte dai Co.Re.Rat. ove operanti».*

**1.184**

BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 9, dopo le parole: «l'autorità può chiedere» aggiungere le seguenti: «anche in via permanente».*

**1.185**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Sopprimere il comma 10.*

**1.186**

CASTELLI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. È istituito il Nucleo speciale della Guardia di finanza per le telecomunicazioni, la radiotelevisione e la stampa, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - per l'anno 1996 e dei contingenti previsti dagli organici. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e l'Autorità per i compiti istruttori e di controllo connessi all'esercizio delle proprie funzioni nel settore delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e della stampa, possono avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni».

**1.187**

DE CAROLIS

*Al comma 10, dopo le parole: «il Ministro delle Poste e telecomunicazioni» inserire le seguenti: «e l'Autorità».*

**1.188**

SEMENZATO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis L'autorità, entro 5 giorni dalla presentazione delle liste elettorali, deve esaminare ed esprimere parere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 sulla ineleggibilità dei soggetti che ricoprono incarichi definiti dalla normativa.».

**1.189**

CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'autorità nel limite di quattrocento unità».

**1.190**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Sostituire il comma 12, con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definita la pianta organica dell'autorità, che non può eccedere le duecento unità; per la copertura dei posti delle diverse qualifiche si provvede, fino alla concorrenza di metà dell'organico, mediante trasferimento di personale già dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e per l'altra metà attraverso pubblico concorsi».*

**1.191** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 12, sostituire la parola: «duecentosessanta» con la parola: «centoventi».*

**1.192** CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Sopprimere il comma 13, indi, al comma 14, sostituire le parole: «trenta unità», con le parole: «novanta unità».*

**1.193** CÒ, BERGONZI, MARINO, MARCHETTI

*Sostituire il comma 13, con il seguente: «L'autorità può avvalersi inoltre di qualificate collaborazioni esterne per specifici contributi, ricorrendo a contratti a tempo determinato di durata triennale, fino ad un massimo di trenta».*

**1.194** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Sopprimere il comma 14.*

**1.195** DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Al comma 14, aggiungere dopo la parola: «esigenze» le seguenti: «ed all'interno dei quantitativi previsti dai commi 12 e 13».*

**1.196** CASTELLI

*Al comma 14, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche o di enti pubblici» aggiungere le seguenti: «o di società operanti nel settore delle comunicazioni».*

**1.197** BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 14, dopo le parole: «le qualifiche dirigenziali» eliminare le parole: «lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo».*

**1.198**

BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 14, sopprimere il seguente periodo: «lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo».*

**1.199**

FIRRARELLO, FOLLONI, BOSI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al cinquanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materia attinenti al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

**1.200**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Sopprimere il comma 15.*

**1.201**

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, SERVELLO, PONTONE

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Il reclutamento del personale di ruolo dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, salve le eccezioni di legge. In sede di prima attuazione, tenuto conto dei profili professionali e dei titoli stabiliti nel regolamento di cui al comma 7, l'Autorità può provvedere:

al reclutamento, nella misura massima complessiva del settanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, del personale di ruolo mediante apposita rigorosa selezione, secondo modalità valutative da essa stabilite per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed esperienza, nell'ambito del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1996, con anzianità di almeno un anno, presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e, nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dal suo primo insediamento e sino al completamento delle operazioni di primo reclutamento, l'Autorità si avvale dell'ufficio del Garante

per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Con il completamento delle operazioni di prima reclutamento è abrogato l'articolo 6, comma 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ed è soppresso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da tale momento, il personale già collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione è restituito all'amministrazione di rispettiva appartenenza».

**1.102**

DE CAROLIS

*Al comma 15, dopo le parole: «del personale di ruolo» eliminare le parole: «nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica».*

**1.203**

BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 15, sopprimere il seguente periodo: «nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica».*

**1.204**

FIRRARELLO, FOLLONI, BOSI

*Al comma 15, dopo la parola: «selezione» sopprimere la parola: «proporzionalmente».*

**1.205**

FIRRARELLO, FOLLONI, BOSI

*Alla fine del comma 15, dopo le parole: «l'espletamento delle singole funzioni» aggiungere le altre: «L'Autorità può anche provvedere al reclutamento di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».*

**1.206**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Al comma 16, sopprimere il seguente periodo: «nonchè il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'Autorità subentra nei rapporti organizzativi e funzionali nonchè in quelli di utilizzazione di beni mobili e immobili e relativi servizi già facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».*

**1.207**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 16, aggiungere le parole: «nonchè quelli di utilizzazione di beni mobili e immobili e relativi servizi», e dopo le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 481 del 1995, articolo 2, comma 3».*

**1.208**

BESSO CORDERO, ROGNONI

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Per la redazione dei regolamenti di cui al presente articolo l'Autorità può chiedere la collaborazione e il parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Per quanto riguarda l'accesso di nuovi concorrenti al mercato delle telecomunicazioni i regolamenti adottati dall'Autorità non possono prevedere condizioni più restrittive di quelle previste dalla direttiva 96/19/CEE».

**1.209**

CASTELLI, CECCATO

*Dopo il comma 17, inserire il seguente: «I provvedimenti dell'Autorità, ove conformi alla legge e ai limiti di competenza, non possono essere censurati in sede di giurisdizione amministrativa per insufficienza, incongruità o irrazionalità della motivazione».*

**1.210**

FALOMI, PELLEGRINO

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti articoli:*

**«Art. 1-bis.**

*(Comitato per l'accesso alle reti telematiche)*

1. È costituito, presso l'Autorità il Comitato per l'accesso alle reti telematiche, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da:

- a) un membro della Commissione per le infrastrutture e le reti;
- b) tre esperti nel campo dell'informatica e della telematica scelti dal Presidente dell'Autorità fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

2. I membri del Comitato di cui alla lettera b), durano in carica per tre anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati operanti nel campo della telematica, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza del Co-

mitato. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

3. Ai membri del Comitato di cui alla lettera *b*), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 10 e 11 della legge 14 novembre 1995, n. 481».

**1.0.1**

CORTIANA, SEMENZATO

**Art. 1-ter.**

*(Compiti del Comitato per l'accesso alle reti telematiche)*

«1. Il Comitato ha il compito di:

*a*) favorire la diffusione delle condizioni di accesso diffuso alle reti telematiche da parte degli enti locali e dei singoli cittadini mediante la propagazione libera e spontanea di idee e servizi;

*b*) promuovere una campagna di alfabetizzazione informatica sia a livello didattico che a livello di formazione professionale;

*c*) favorire l'allargamento del circuito partecipativo, in particolare, degli enti locali e dei cittadini alle nuove tecnologie in campo informatico e telematico anche mediante l'introduzione di agevolazioni tariffarie per i collegamenti;

*d*) assicurare la più ampia pubblicità delle forme di accesso alle reti telematiche; studiare rivoluzione del settore e dei servizi offerti sul mercato, anche al fine di proporre modifiche delle condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; *e*) presentare annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi telematici offerti e sull'attività svolta dal Comitato».

**1.0.2**

CORTIANA, SEMENZATO

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**32ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,30*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000 C09ª, 0021ª)

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta l'assegnazione, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 138, 151, 638 e 1019 in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, dei quali la Commissione aveva già concluso l'esame in sede referente con l'adozione di un testo unificato. Tenuto conto dell'urgenza di varare il provvedimento, anche a causa della reiezione del decreto-legge n. 443 (che recava, all'articolo 4, una proroga temporanea sulla materia), propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con la discussione in sede deliberante dei citati disegni di legge.

Il sottosegretario BORRONI, nell'informare che non è stato possibile reiterare la disposizione transitoria di proroga, sottolinea l'urgenza dell'approvazione da parte del Parlamento.

Convieni la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1242) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE relatore informa preliminarmente che, nella seduta del Consiglio dei Ministri di ieri, sono stati reiterati i decreti-legge n. 440 e n. 463, con un certo anticipo rispetto alla data di scadenza.

Dopo che il sottosegretario BORRONI ha confermato l'avvenuta reiterazione dei citati decreti-legge, il PRESIDENTE relatore precisa che ciò comporterà necessariamente la rinnovazione della procedura di esame da parte della Commissione e chiede l'orientamento dei Gruppi politici, in ordine al seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore CUSIMANO sottolinea che occorre attendere la nuova assegnazione per riprendere con urgenza l'esame del nuovo decreto reiterato.

Dopo che il senatore CAMO si è associato al senatore Cusimano, il senatore MINARDO conviene sull'urgenza di provvedere, senza svolgere nuove eventuali audizioni.

Si associano i senatori PETTINATO, BARRILE, BUCCI e ANTONINI.

Il senatore MINARDO, alla luce dell'avvenuta reitera, ritiene opportuno acquisire chiarimenti del Governo in merito.

Il senatore BUCCI informa la Commissione di avere potuto assistere personalmente ad una dichiarazione resa nella mattinata dal Presidente del Consiglio su risultati raggiunti nelle trattative in corso per le quote latte, in ordine alla quale ritiene opportuno che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti.

Il sottosegretario BORRONI informa che si è svolto il programmato incontro del ministro Pinto e della delegazione italiana con il Commissario europeo Fischler, cui sono stati sottoposti i vari problemi in discussione, relativi agli aiuti verso le aziende lattiere, all'aumento della quota nazionale e del tenore di grasso, al sostegno all'esportazione dei formaggi tipici e alla zootecnia da carne. Precisa al riguardo che si è aperto uno spiraglio, avendo l'Unione Europea dichiarato la disponibilità a tenere conto di alcune delle questioni citate: precisa ulteriormente che la formalizzazione di tale disponibilità è condizionata ad una serie di garanzie, che deve fornire l'AIMA in ordine alla possibilità di riesaminare i ricorsi in un tempo ragionevolmente rapido.

Il senatore BUCCI ribadisce che il Presidente del Consiglio ha espressamente parlato di «risultati ottenuti sulla sospensiva del pagamento delle multe fino al 31 dicembre», facendo anche riferimento ad aiuti al settore lattiero-caseario per un ammontare di 80 miliardi.

Il sottosegretario BORRONI informa ulteriormente la Commissione che il termine del 31 dicembre corrisponde alla data, entro la quale l'AIMA deve assicurare, sotto la sua responsabilità, la garanzia del riesame dei ricorsi.

Il senatore CUSIMANO sottolinea che le dichiarazioni del rappresentante del Governo appaiono di tenore diverso dalle affermazioni (di cui va valutata l'affidabilità) che avrebbe reso il Presidente del Consiglio.

Dopo un ulteriore intervento del senatore BUCCI, che ribadisce l'esigenza di chiarimenti e del senatore SARACCO, ha nuovamente la parola il sottosegretario BORRONI il quale conferma l'apertura di uno spiraglio positivo nella trattativa, che va però formalizzata in sede europea.

Il senatore BUCCI ribadisce che, a suo avviso, tenuto conto delle dichiarazioni rese oggi dal Presidente del Consiglio (sull'ottenimento del rinvio al 31 dicembre e sugli aiuti per 80 mld. al settore), il rinvio del pagamento è da intendersi acquisito.

Dopo che il RAPPRESENTANTE del Governo ha ribadito che non c'è, allo stato, un atto formale del Governo, il senatore BUCCI ribadisce l'esigenza di ottenere ulteriori chiarimenti in merito.

Dopo un intervento del senatore CAMO (che sottolinea la necessità di ottenere i chiarimenti richiesti) e del senatore CUSIMANO (che ribadisce l'esigenza che, già nella seduta di domani, il rappresentante del Governo fornisca alla Commissione un'ulteriore informativa sulla trattativa per le quote latte), ha nuovamente la parola il sottosegretario BORRONI il quale, nel far rilevare di avere già fornito una informativa alla Commissione, ribadisce che è necessaria una garanzia, sul piano formale, da parte dell'AIMA, per la revisione degli errori entro il 31 dicembre.

Ha quindi la parola il senatore PIATTI il quale osserva che, data l'apertura di un confronto in sede comunitaria, è comprensibile che il Governo informi l'opinione pubblica sulla svolta positiva delle trattative in corso che però - ne conviene - richiedono l'assenso comunitario. Ritiene inoltre che, alla luce dell'andamento positivo della vicenda quote latte, ciò potrà comportare un riesame anche sul piano della discussione del nuovo decreto reiterato, alla luce delle novità positive che sarà possibile introdurre.

Il PRESIDENTE relatore, nel ricordare che il disegno di legge in titolo è iscritto all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, sottolinea che potrà costituire la sede opportuna per un'ulteriore informativa da parte dell'Esecutivo sulla natura e sulla portata delle trattative in corso in sede europea in relazione alla vicenda delle multe per le quote latte.

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI  
(A007 000, C09ª, 0021º)*

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 24 ottobre, alle ore 15,30, è integrato con la discussione congiunta, in sede deliberante dei disegni di legge nn. 138, 151, 638 e 1019 in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**33ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano**(Esame ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento. Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)

(L014 078 C10ª, 0003ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre dopo che si era conclusa la discussione generale.

Dopo che il relatore NIEDDU ha informato la Commissione circa gli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti e il senatore ASCIUTTI ha rilevato come la normativa concernente l'istituzione e la regolamentazione delle Stazioni sperimentali, risalente al 1924, sia da ritenersi in gran parte superata, si procede alla votazione, cui partecipano i senatori ASCIUTTI, CAPONI, CAZZARO, CIMMINO, DEMASI, DI BENEDETTO, FIORILLO, GAMBINI, LAGO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NAVA, NIEDDU, PALUMBO, PAPPALARDO, PONTONE, TRAVAGLIA e WILDE.

La proposta di parere favorevole del relatore risulta accolta con 14 voti favorevoli, 4 astenuti e una scheda bianca.

***Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (Milano)***(Esame ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento. Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)

(L014 078 C10ª, 0004ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre mentre era in corso la discussione generale.

Poichè nessun senatore chiede di intervenire il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione.

Si passa alla votazione cui partecipano i senatori ASCIUTTI, CAPONI, CAZZARO, CIMMINO, DEMASI, DI BENEDETTO, FIORILLO, GAMBINI, LAGO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NAVA, NIEDDU, PALUMBO, PAPPALARDO, PONTONE, TRAVAGLIA e WILDE.

La proposta di parere favorevole della relatrice risulta approvata con 14 voti favorevoli e 5 astensioni.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000 C10ª, 0009ª)

Il senatore DI BENEDETTO fa presente che sui disegni di legge nn. 637 e 644 è pervenuto un notevole numero di emendamenti; chiede pertanto che l'esame, già programmato per la seduta notturna di oggi, sia prorogato in modo da consentire un esame approfondito degli stessi.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori LARIZZA, FIORILLO e WILDE (contrari ad un rinvio) e il senatore ASCIUTTI (favorevole), il presidente CAPONI dichiara di ritenere che l'esame degli emendamenti possa essere comunque iniziato nella prevista seduta, ove potrà realizzarsi un proficuo confronto fra le diverse forze politiche.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

### **34ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bersani e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Carpi.*

*La seduta inizia alle ore 21,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(637) WILDE ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale**

**(644) TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'8 ottobre dopo la replica del relatore e del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 637 assunto a testo base.

Il senatore DEBENEDETTI illustra gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 a sua firma, rilevando come, con il primo emendamento - che prevede la soppressione dell'articolo - egli intenda esprimere il suo dissenso nei confronti del provvedimento nel suo assieme, sottolineando la difficoltà di pervenire ad una corretta definizione del concetto di subfornitura. Se il disegno di legge muove da finalità giuste - tese ad evitare comportamenti scorretti da parte di chi si trovi in posizione di forza - non si può tuttavia dimenticare che nell'ambito dei cosiddetti subfornitori sono presenti situazioni molto differenziate, tanto da far sì che l'intento di sostenere i deboli possa in taluni casi tradursi in un danno per i medesimi. Con gli emendamenti 1.4 e 1.5 egli effettua il tentativo - comunque imperfetto - di dare una definizione, traendo indicazioni da esperienze straniere e prevedendo alcuni casi di esclusione.

Il relatore MICELE illustra l'emendamento 1.1, ricordando come la definizione contenuta nel testo in esame fosse già il risultato di un attento esame effettuato nella scorsa legislatura; quella proposta nell'emendamento punta ad introdurre alcune specificazioni ed a rendere più chiara la norma; ritiene comunque accoglibile l'indicazione contenuta nell'emendamento 1.5 del senatore Debenedetti tesa ad escludere dalla definizione di subfornitura le materie prime, i servizi di pubblica utilità e i beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

Il senatore TRAVAGLIA, dopo avere espresso perplessità sul provvedimento nel suo assieme e sull'inopportunità di pervenire ad una rapida e non sufficientemente ponderata approvazione del medesimo, illustra gli emendamenti 1.12, 1.11, 1.13 e 1.14, intesi ad introdurre correzioni formali e puntualizzazioni per una più corretta definizione del concetto di subfornitura.

Il senatore TURINI dà per illustrati gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19 e, considerato che l'emendamento 1.1 recepisce buona parte delle indicazioni contenute negli emendamenti della sua parte politica, ritiene che su di esso potrebbe convergere la Commissione.

Si associa il senatore CIMMINO che dà per illustrati gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.6 e 1.10.

Il presidente CAPONI dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.20.

In sede di discussione sugli emendamenti all'articolo 1 intervengono suggerendo modifiche all'emendamento 1.1, i senatori PAPPALARDO, DEBENEDETTI, TAPPARO e DI BENEDETTO.

Il relatore MICELE, nell'accogliere alcune delle modifiche proposte, nonchè quella da lui annunciata in sede di illustrazione, riformula l'emendamento 1.1 in un nuovo testo.

Sull'emendamento 1.3 esprimono parere contrario il RELATORE e il GOVERNO.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DEBENEDETTI – che invita alla riflessione sulla tendenza ad una eccessiva produzione legislativa non adeguatamente ponderata – l'emendamento 1.3, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è quindi posto ai voti e approvato dalla Commissione l'emendamento 1.1 (nuovo testo), integralmente sostitutivo dell'articolo 1.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente CAPONI dichiara decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41 e 2.42.

Il senatore TRAVAGLIA illustra l'emendamento 2.20 (col quale si inserisce l'ipotesi di perfezionamento del contratto per via telematica o a seguito dell'inizio dell'esecuzione da parte del subfornitore, venendo incontro ad esigenze operative molto sentite), ritira l'emendamento 2.21, dà per illustrato l'emendamento 2.22 e illustra gli emendamenti 2.23, 2.24, 2.26, 2.25 (tesi ad introdurre modifiche migliorative del testo) nonché gli emendamenti 2.27 e 2.28, diretti a sopprimere rispettivamente il comma 6 e il comma 7 dell'articolo 2.

Il senatore TURINI ritira l'emendamento 2.34, aggiungendo firma all'emendamento 2.20; dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.43, 2.32 e 2.33.

Il senatore CIMMINO ritira a sua volta l'emendamento 2.12 aggiungendo firma all'emendamento 2.20; dà per illustrati gli emendamenti 2.13., 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19.

Il relatore MICELE illustra l'emendamento 2.1, sostitutivo del comma 1, e dà per illustrati gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.29, 2.30, 2.31.

Il senatore DEBENEDETTI illustra gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 a sua firma.

La senatrice FIORILLO illustra l'emendamento 2.44 teso a ripristinare il testo del disegno di legge n. 644.

Si passa alle votazioni.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO l'emendamento 2.20 è respinto dalla Commissione.

Il relatore MICELE riformula l'emendamento 2.1 in un nuovo testo, cui aggiungono firma i senatori Turini, Cimmino, Lago e Wilde.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO l'emendamento 2.1 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.5 e 2.13.

La Commissione approva quindi con un'unica votazione gli emendamenti 2.2, 2.6 e 2.22, di contenuto identico, previa espressione di un voto favorevole da parte del RELATORE e del GOVERNO.

Risultano poi approvati dalla Commissione, previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, gli emendamenti 2.3, 2.7, 2.23 e 2.14; a quest'ultimo emendamento aggiunge firma il senatore Turini.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, gli emendamenti 2.43, 2.4, 2.8, 2.15 e 2.24 di identico contenuto, posti congiuntamente ai voti sono quindi approvati dalla Commissione; con unica votazione la Commissione approva poi gli emendamenti 2.29, 2.32, 2.9, 2.16 e 2.26 sui quali si erano espressi favorevolmente RELATORE e GOVERNO.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.30, 2.33, 2.17, 2.25, 2.31, 2.10, 2.18, 2.27, 2.11, 2.19, 2.28. Con ripetute e uniche votazioni la Commissione approva quindi gli emendamenti 2.30, 2.33, 2.17 e 2.25 di contenuto identico; gli emendamenti 2.31, 2.10, 2.18 e 2.27 di contenuto identico, nonchè gli emendamenti 2.11, 2.19 e 2.28 di contenuto identico.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.44.

Dopo l'approvazione dell'articolo 2, si passa agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, aggiuntivi rispetto a tale articolo, che vengono accantonati su proposta del relatore MICELE, ritenendo egli possibile un loro parziale inserimento nell'ambito del successivo articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente CAPONI dichiara decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, mentre l'emendamento 3.26 viene fatto proprio dal senatore DEBENEDETTI.

Il senatore DEBENEDETTI illustra gli emendamenti 3.10 e 3.9 - tesi a sopprimere i primi tre commi dell'articolo - sottolineando come tali commi presentino profili di incostituzionalità e si pongano in contrasto con i principi che discendono dalla normativa europea; dà per illustrato l'emendamento 3.26.

Il senatore CIMMINO illustra l'emendamento 3.11, sottolineando l'inopportunità della fissazione per legge dei termini di pagamento; ritira l'emendamento 3.12 e aggiunge firma all'emendamento 3.27.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 3.20, 3.14, 3.17, 3.27 e 3.21, manifestando preoccupazione per la lesione al principio della libera contrattazione; gli emendamenti del suo Gruppo puntano a fornire garanzie attraverso l'indicazione obbligatoria del termine di pagamento nel contratto e la previsione di interessi di mora in caso di ritardato pagamento.

Il relatore MICELE illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2 e aggiunge firma all'emendamento 3.21. Allo stesso emendamento aggiungono firma i senatori Caponi, De Carolis, Athos de Luca, Fiorillo, Larizza, Zilio, Turini, Wilde, Lago e Cimmino.

La senatrice FIORILLO presenta ed illustra il subemendamento 3.2/1 con il quale intende venire incontro alle esigenze di alcune imprese di piccole dimensioni che negoziano modalità di pagamento a breve e brevissimo tempo.

Il senatore TURINI illustra l'emendamento 3.18, la cui formulazione risulta conforme al dettato costituzionale e ai principi dell'Unione europea, prevedendo che solo in caso di mancato accordo fra le parti si assuma come termine di pagamento quello di sessanta giorni stabilito per legge. Aggiunge firma all'emendamento 3.27.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 3.10 il RELATORE esprime parere contrario, mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore PAPPALARDO che si dice contrario, richiamandosi al parere della 1ª Commissione permanente ed alla necessità di interpretare in maniera corretta la raccomandazione europea in materia.

Dichiarano voto contrario agli emendamenti 3.10 e 3.11 i senatori NAVA e DE CAROLIS, mentre il senatore DEBENEDETTI dichiara voto favorevole, ritenendo che le norme troppo rigide contenute nei commi 1 e 2 mal si addicano ad una realtà variegata come quella che caratterizza il settore.

Il senatore CIMMINO dichiara di aggiungere firma agli emendamenti 3.20 e 3.1 e ritira l'emendamento 3.11.

Posto ai voti l'emendamento 3.10 è respinto dalla Commissione.

Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.20, 3.18, 3.17, 3.9, nonché sul subemendamento 3.2/1 e sull'emendamento 3.26; è invece favorevole agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.21 e 3.14. Il GOVERNO si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.18 e 3.26,

mentre si dice contrario agli emendamenti 3.20, 3.17, 3.9, al subemendamento 3.2/1, nonché all'emendamento 3.21; esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.14 e 3.2.

Posto ai voti l'emendamento 3.20 è respinto dalla Commissione, mentre viene approvato l'emendamento 3.1, cui aggiungono firma i senatori Lago, Wilde, Turini e Cimmino.

In sede di dichiarazione di voto il senatore TURINI insiste per l'approvazione dell'emendamento 3.18, che considera di importanza fondamentale per l'insieme del provvedimento, rappresentando fra l'altro una via mediana rispetto alle altre ipotesi avanzate.

Posto ai voti l'emendamento 3.18 è respinto dalla Commissione.

Il relatore MICELE ritiene che l'emendamento 3.14, sul quale ha espresso parere favorevole, recepisca in parte i contenuti degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 precedentemente accantonati. Invita pertanto i presentatori al ritiro dei suddetti emendamenti.

Dopo che i senatori TURINI e CIMMINO hanno ritirato i suddetti emendamenti, all'emendamento 3.14 aggiungono firma i senatori Micele, Caponi, De Carolis, Athos de Luca, Fiorillo, Larizza, Zilio, Cimmino e Turini.

Posto ai voti l'emendamento 3.14 è approvato dalla Commissione.

Previa aggiunta di firma dei senatori Turini e Cimmino, nonché dichiarazione di voto favorevole del senatore DEBENEDETTI, è quindi posto ai voti e respinto dalla Commissione l'emendamento 3.17. Egualmente respinto, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DEBENEDETTI, è l'emendamento 3.9. Dopo che i proponenti hanno ritirato l'emendamento 3.27, è posto ai voti il subemendamento 3.2/1 della senatrice Fiorillo. Su di esso esprime voto contrario il senatore CAZZARO. L'emendamento viene ritirato dalla senatrice Fiorillo e fatto proprio dai senatori Turini e Cimmino. Posto ai voti è respinto dalla Commissione.

Previa aggiunta di firma dei senatori Wilde e Lago, l'emendamento 3.2, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Parimenti approvato è l'emendamento 3.21, mentre, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DEBENEDETTI, risulta respinto l'emendamento 3.26.

Approvato l'articolo 3, si passa all'emendamento 3.0.1 che prevede l'inserimento di un articolo aggiuntivo e che viene ritirato dal relatore MICELE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 0,05 del 24 ottobre.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 637****Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.3**

DEBENEDETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Con il contratto di subfornitura industriale un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire alla stessa prodotti o servizi, comprensivi anche della fase progettuale, destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica dell'acquirente, o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, Know-how tecnico e tecnologico, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente».

**1.1**

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Con il contratto di Subfornitura industriale un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire alla stessa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

2. Sono esclusi da questa definizione le materie prime, i servizi di pubblica utilità, i beni strumentali non riconducibili ad attrezzature».

**1.1** (Nuovo testo) MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Sono considerate attività di subfornitura industriale, ai fini della presente legge, tutte le operazioni che concorrono, in un ciclo di produzione determinato, ad una o più delle operazioni di progettazione o elaborazione o fabbricazione, di messa in servizio, di manutenzione di un prodotto, la cui realizzazione un'impresa, detta committente, assegna ad un'altra impresa detta subfornitrice, impegnandola ad attenersi esattamente alle direttive o alle specifiche tecniche indicate dal committente».

**1.4**

DEBENEDETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Si definisce come rapporto di subfornitura ai fini della presente legge, il rapporto che si instaura fra due imprese quando una di esse, detta committente, affida all'altra, detta subfornitrice, a fronte di un corrispettivo, la produzione di un bene o la fornitura di un servizio costituente parte di un bene o di un servizio complesso oggetto della propria produzione e destinato alla propria clientela, fornendogli ogni progetto esecutivo conoscenza tecnica e tecnologica, modello o prototipo necessari per eseguire la commessa. Sono esclusi da questa definizione le materie prime, i servizi di pubblica utilità, i beni strumentali non riconducibili ad attrezzature».

**1.5**

DEBENEDETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «imprenditore industriale o artigiano» con le seguenti: «imprenditore».*

**1.12** TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, sopprimere le parole «industriale o artigiano».*

**1.15**

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Al comma 1, sopprimere le parole «industriale o artigiano».*

**1.7**

CIMMINO

*Al comma 1, sostituire la parola: «effettua» con le seguenti: «si impegna ad effettuare».*

**1.16**

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Al comma 1, sostituire la parola: «effettua» con le seguenti: «si impegna a effettuare».*

**1.8**

CIMMINO

*Al comma 1, sostituire la parola: «fornisce» con le seguenti: «si impegna a fornire».*

**1.17**

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Al comma 1, sostituire la parola: «fornisce» con le seguenti: «si impegna a fornire».*

**1.9**

CIMMINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «anche progettuali» con le seguenti: «strumentali alla progettazione».*

**1.18**

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Al comma 1, sostituire la parola: «progettuali» con le seguenti: «strumentali alla progettazione».*

**1.6**

CIMMINO

*Al comma 1, sostituire la parola: «progettuali» con le seguenti: «strumentali alla progettazione».*

**1.11**

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,  
NAVA

*Al comma 1, sostituire le parole: «attività produttiva dell'acquirente» con le seguenti: «attività economica del committente».*

**1.10**

CIMMINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'acquirente» con le seguenti: «del committente».*

**1.13**

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, sostituire le parole: «progetti, specifiche tecniche» con le parole: «progetti esecutivi, know-how tecnico e tecnologico, modelli».*

**1.19**

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Al comma 1, sostituire le parole: «progetti, specifiche tecniche» con le parole: «progetti esecutivi, know-how tecnico e tecnologico, modelli».*

**1.14**TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,  
NAVA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contratto di cui al comma 1 della presente legge deve essere provato per iscritto».

**1.20**

CORTELLONI

## **Art. 2.**

*Sopprimere il comma 1.*

**2.35**

CORTELLONI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il rapporto di subfornitura si instaura con un contratto che deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, anche via fax o altra via telematica purchè permanga registrazione delle relative comunicazioni. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma precedente, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia conclude il contratto iniziandone l'esecuzione, questo si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto».

**2.20**TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,  
TURINI, CIMMINO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. La nullità del contratto di subfornitura stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1 non produce effetto per quella parte delle prestazioni che abbia già avuto esecuzione. In caso di nullità il subfornitore ha diritto all'indennizzo per le spese sostenute in buona fede ai fini della esecuzione contratto».

**2.34**

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Le registrazioni delle comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione od alla modificazione dei contratti effettuate per via fax o telematica, hanno valore di prova a tutti gli effetti. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto».

**2.1**

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Le registrazioni delle comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione od alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica, hanno valore di prova a tutti gli effetti. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto».

**2.1** (Nuovo testo)

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO, TURINI, CIMMINO, LAGO, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «in forma scritta, secondo le modalità concordate fra le parti, a pena di nullità. In caso di nullità ai sensi del presente comma,» *con le seguenti:* «, per quanto concerne la dichiarazione di volontà del committente, in forma scritta o tramite telex o fax o comunicazione telematica di cui il vettore telematico conservi registrazione memorizzata. In caso di inosservanza della forma prescritta,».

**2.12**

CIMMINO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «in forma scritta, secondo le modalità concordate fra le parti, a pena di nullità. In caso di nullità ai sensi del presente comma,» *con le seguenti:* «, per quanto concerne la dichiarazione di volontà del committente, in forma scritta o tramite telex o fax o comunicazione telematica di cui il vettore telematico conservi registrazione memorizzata. In caso di inosservanza della forma prescritta,».

**2.21** TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «in forma scritta, secondo modalità concordate fra le parti, a pena di nullità. In caso di nullità ai sensi del presente comma» *con le seguenti:* «per quanto concerne la dichiarazione di volontà del committente, in forma scritta o tramite telex o fax o comunicazione telematica, di cui il vettore telematico conservi la registrazione memorizzata. In caso di inosservanza della forma prescritta,».

**2.5** DEBENEDETTI

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «In caso di» *fino a:* «del contratto» *con il comma aggiuntivo:*

«1-bis. La nullità del contratto di subfornitura stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1 non produce effetto per quella parte delle prestazioni che abbia già avuto esecuzione. In ogni caso il subfornitore ha diritto all'indennizzo per le spese sostenute in buona fede ai fini della esecuzione del contratto».

**2.13** CIMMINO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.2** MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.6** DEBENEDETTI

*Sopprimere il comma 2.*

**2.22** TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, CORTELLONI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Nel caso di contratti ad esecuzione periodica o continuata l'osservanza della forma di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* si estende anche alle singole prestazioni».

**2.36**

CORTELLONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «per iscritto» con le seguenti: «in una delle forme previste al comma 1».*

**2.3**

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

*Al comma 3, sostituire le parole: «per iscritto» con le seguenti: «in una delle forme prescritte al comma 1».*

**2.7**

DEBENEDETTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «per iscritto» con le seguenti: «in una delle forme previste al comma 1».*

**2.23**

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 3, sostituire le parole: «per iscritto» con le seguenti: «in una delle forme prescritte al comma 1».*

**2.14**

CIMMINO, TURINI

*Sopprimere il comma 4.*

**2.37**

CORTELLONI

*Al comma 4, dopo le parole: «deve essere determinato», aggiungere le seguenti: «o determinabile».*

**2.43**

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Al comma 4, dopo le parole: «deve essere determinato», aggiungere le seguenti: «o determinabile».*

**2.4**

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

*Al comma 4, dopo le parole: «deve essere determinato», aggiungere le seguenti: «o determinabile».*

**2.8**

DEBENEDETTI

*Al comma 4, dopo le parole: «deve essere determinato», aggiungere le seguenti: «o determinabile».*

**2.15**

CIMMINO

*Al comma 4, dopo le parole: «deve essere determinato», aggiungere le seguenti: «o determinabile».*

**2.24**

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

*Sopprimere il comma 5.*

**2.38**

CORTELLONI

*Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) quando la fornitura del bene o servizio oggetto del contratto richieda preventive elaborazioni tecniche, le stesse possono essere allegate all'atto concluso *inter partes*;».*

**2.39**

CORTELLONI

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «uso comune per il subfornitore», aggiungere le seguenti: «o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari».*

**2.29**

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, ATHOS DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «uso comune per il subfornitore», aggiungere le seguenti: «o oggetto di norme di legge o regolamenti».*

**2.32**

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «uso comune per il subfornitore», aggiungere le seguenti: «o oggetto di norme di legge o regolamenti».*

**2.9**

DEBENEDETTI

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «uso comune per il subfornitore», aggiungere le seguenti: «o oggetto di norme di legge o regolamentari.».*

**2.16**

CIMMINO

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «uso comune per il subfornitore», aggiungere le seguenti: «o oggetto di norme di legge o regolamentari.».*

**2.26**TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,  
NAVA

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**2.40**

CORTELLONI

*Al comma 5, sopprimere la lettera c).*

**2.41**

CORTELLONI

*Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «modalità di consegna» aggiungere le seguenti: «di collaudo».*

**2.30**

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

*Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «di consegna» aggiungere la seguente: «collaudo».*

**2.33**

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «di consegna» aggiungere la seguente: «, collaudo».*

**2.17**

CIMMINO

*Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «di consegna» aggiungere la seguente: «, collaudo».*

**2.25**TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,  
NAVA

*Sopprimere il comma 6.*

**2.31** MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LA-  
RIZZA, ZILIO

*Sopprimere il comma 6.*

**2.10** DEBENEDETTI

*Sopprimere il comma 6.*

**2.18** CIMMINO

*Sopprimere il comma 6.*

**2.27** TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,  
CORTELLONI

*Al comma 6, sostituire le parole: «devono essere stabilite» con le al-  
tre: «le parti possono stabilire».*

**2.42** CORTELLONI

*Sopprimere il comma 7.*

**2.11** DEBENEDETTI

*Sopprimere il comma 7.*

**2.19** CIMMINO

*Sopprimere il comma 7.*

**2.28** TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 7, sostituire la parola: «fornitrice» con l'altra: «subforni-  
trice».*

**2.44** FIORILLO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contratti tipo)*

1. Le parti possono adottare un contratto tipo, predisposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine di regolamentare in modo omogeneo il rapporto di subfornitura in una determinata area.

2. Il contratto tipo di cui al comma 1, oltre a tutti gli elementi di cui alla presente legge, dovrà contenere la previsione di apposite modalità per garantire o migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione e di integrazione produttiva».

**2.0.2**

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contratti tipo)*

1. Le parti possono adottare un contratto tipo, predisposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *b*) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine di regolamentare in modo omogeneo il rapporto di subfornitura di una determinata area.

2. Il contratto tipo di cui al comma 1, oltre a tutti gli elementi di cui alla presente legge, dovrà contenere la previsione di apposite modalità per garantire o migliorare i processi di innovazione tecnologica di formazione e di integrazione produttiva».

**2.0.1**

CIMMINO

**Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.22**

CORTELLONI

*Sopprimere il comma 1.*

**3.23**

CORTELLONI

*Sopprimere il comma 2.*

**3.24**

CORTELLONI

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. I termini di pagamento sono quelli convenuti autonomamente tra le parti e indicati nel contratto di subfornitura con l'osservanza delle forme prescritte all'articolo 2. In caso di omissione di tale formale indicazione, sono convenzionalmente applicabili i termini di pagamenti previsti dal contratto-tipo, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato».

**3.10**

DEBENEDETTI

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. I termini di pagamento sono quelli convenuti autonomamente tra le parti e indicati nel contratto di subfornitura con l'osservanza delle forme prescritte all'articolo 2. In caso di omissione di tale formale indicazione, sono convenzionalmente applicabili i termini di pagamento previsti dal contratto-tipo, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato».

**3.11**

CIMMINO

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. I termini di pagamento (stabiliti in sessanta giorni in caso di mancato accordo) sono quelli convenuti autonomamente tra le parti e indicati nel contratto di subfornitura con l'osservanza delle forme prescritte all'articolo 2, comma 2.

2. In caso di omissione di tale formale indicazione, sono convenzionalmente applicabili i termini di pagamento previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato».

**3.20**

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, DI BENEDETTO,  
CIMMINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna».

**3.1**

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, ATHOS DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO, CIMMINO, WILDE, LAGO, TURINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che, in assenza di diversa e libera previsione contrattuale, non può eccedere i sessanta giorni».

**3.18**

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Al comma 2, dopo le parole: «e artigianato» aggiungere le seguenti: «Il contratto tipo di cui al presente comma, oltre a tutti gli elementi di cui alla presente legge, dovrà contenere la previsione di apposite modalità per garantire o migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione e di integrazione produttiva».*

**3.14**

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO, TURINI, CIMMINO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La disciplina prevista dal presente comma si applica anche ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione e/o aziende esercenti servizi di pubblica rilevanza».

**3.17**

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, TURINI, CIMMINO

*Sopprimere il comma 3.*

**3.9**

DEBENEDETTI

*Sopprimere il comma 3.*

**3.12**

CIMMINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il committente è tenuto a corrispondere al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione fra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore».

**3.27**

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, CIMMINO, TURINI

*All'emendamento 3.2 sostituire l'espressione: «trenta giorni» con la frase: «sessanta giorni».*

**3.2/1**

FIORILLO, TURINI, CIMMINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione di mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo corrispettivo per il quale non si sono rispettati i termini».

**3.2**

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO, WILDE, LAGO

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Detta penale è prevista altresì nel caso di mancato adempimento dell'obbligazione negoziale da parte del subfornitore».*

**3.25**

CORTELLONI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 641 e seguenti del codice di procedura civile».

**3.21**

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO, TURINI, WILDE, LAGO, CIMMINO

*Sopprimere il comma 4.*

**3.26**

CORTELLONI, DEBENEDETTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Esecuzione provvisoria)*

1. Nel caso di crediti derivanti dalla esecuzione di contratti di subfornitura deve essere concessa l'esecuzione provvisoria, ai sensi del comma secondo dell'articolo 642 del codice di procedura civile, trascorsi sessanta giorni dal momento in cui è dovuto il corrispettivo, ed in mancanza di una precedente contestazione scritta e motivata da parte del debitore».

**3.0.1**

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LA-  
RIZZA, ZILIO

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**46ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1399) Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta notturna del 22 ottobre 1996.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando di aver già dichiarato inammissibili gli emendamenti 3.7, 3.10, 3.22, 3.18 e 3.53.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 3.1, osservando che l'articolo 3, nel recepire un contenuto normativo reiterato ormai moltissime volte, dispone un'ulteriore proroga della cassa integrazione guadagni per le aziende della Gepi operanti in determinati territori, snaturando in tal modo lo strumento della integrazione salariale concepito per periodi limitati e in riferimento a crisi settoriali; per di più, in questo caso, è già noto che le aziende in questione non riprenderanno la loro attività, ma saranno messe in liquidazione. Illustra anche l'emendamento 3.5 con il quale propone dei criteri di individuazione dell'area di applicazione del provvedimento, molto più razionali ed obiettivi di quelli previsti dal Governo, essendo quelli ben noti contenuti nel Regolamento comunitario che fa riferimento alle aree in fase di deindustrializzazione e di crisi accertata; coglie altresì l'occasione per rilevare che se è vietato usare in un atto parlamentare e in un testo legislativo il termine «Padania», come ha sancito il Presidente del Senato proprio in riferimento ad

un emendamento da lui presentato al decreto-legge in conversione, alla stessa stregua dovrebbe essere vietato anche di usare l'espressione «Mezzogiorno».

Dato poi per illustrato l'emendamento 3.6, ricorda, in riferimento all'emendamento 3.2, che il comma di cui l'emendamento propone la soppressione prevede la costituzione di società per azioni da parte dell'Insar e dei comuni e delle province della Sardegna per la gestione di servizi pubblici locali, non risultando peraltro chiari i motivi per cui tali servizi, che pure debbono necessariamente essere già forniti dagli enti locali, siano messi in capo a nuovi carrozzoni pubblici o semi pubblici, destinati a distruggere, anziché a produrre, ricchezza. Quanto all'emendamento 3.3, ritiene a dir poco inappropriato che un testo normativo autorizzi del tutto genericamente una società costituita dalla Gepi e dalla Regione Sicilia ad effettuare interventi non meglio precisati nei confronti di lavoratori diversi da quelli individuati dall'articolo 3. Dichiarò infine di ritirare l'emendamento 3.4.

Il senatore FILOGRANA, prima di passare ad illustrare i singoli emendamenti, pronuncia parole di rammarico per i malintesi che il comportamento da lui tenuto nelle sedute di ieri potrebbe aver provocato e assicura che la volontà dell'opposizione è di soddisfare in comune le esigenze che hanno ispirato il provvedimento, il cui testo peraltro, nel corso delle sedici reiterazioni, ha raggiunto livelli di complessità e di eterogeneità tali da costringere a considerarlo per molti versi inaccettabile; auspicando perciò l'abbandono, da parte di tutti, di ogni spirito di parte, ritiene indispensabile che maggioranza ed opposizione trovino gli strumenti procedurali per riformulare il testo in modi da tutti considerati accettabili e secondo una normativa più coerente di quella esibita ora dal decreto-legge. Se questo spirito fosse condiviso dalla maggioranza ed anche dal Governo, sarebbe possibile ritrovare un minimo comune denominatore, anche ricorrendo, eventualmente, ad un Comitato ristretto incaricato di redigere un nuovo testo.

Il senatore MULAS sottolinea come alle proposte contenute negli emendamenti della opposizione, del tutto ragionevoli, il Governo abbia opposto una barriera compatta di pareri negativi.

Il presidente SMURAGLIA pur condividendo tutte le riserve esprimibili sulla pessima tecnica legislativa di cui il testo in esame è un chiaro esempio, fa presente che ciò che divide la maggioranza dall'opposizione è la valutazione circa la necessità di consolidare legislativamente, nel più breve tempo possibile, le situazioni pregresse che si sono formate nell'arco degli ultimi anni nelle materie di cui si occupa il decreto-legge, prima di procedere al varo di quel testo unico sui lavori socialmente utili, sulla cui opportunità tutti concordano. Era questa peraltro l'indicazione contenuta nell'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione lo scorso 19 settembre in occasione dell'esame del precedente decreto-legge sui lavori socialmente utili; sembra ora irragionevole pretendere di stendere un nuovo testo del provvedimento e di riordinare la materia prima del termine di decadenza del decreto-legge, di modo che il suo impegno di Presidente, tenuto anche conto dell'enorme attesa

dei lavoratori interessati, è di far sì che la Commissione concluda il suo esame nel più breve tempo possibile: ogni parte politica assuma poi, nel rispetto di tutte le regole procedurali, le proprie responsabilità. Invita pertanto il senatore FILOGRANA a riprendere l'illustrazione dei suoi emendamenti.

Il senatore FILOGRANA illustra tutti gli emendamenti all'articolo 3 di cui è primo firmatario, ad eccezione degli emendamenti 3.29, 3.32, 3.49, 3.50, 3.51, 3.45 e 3.44 che dichiara di ritirare, e modificando l'emendamento 3.31, nel senso di estendere la soppressione all'intero comma 1; modifica altresì l'emendamento 3.77, nel senso di inserire al comma 11, dopo le parole: «società per azioni» le seguenti: «, cooperative e tutte le altre società previste dal codice civile». Dichiara inoltre che gli emendamenti 3.79 e 3.78 debbano intendersi ritirati. Preannuncia infine che è sua intenzione presentare una relazione di minoranza per l'esame del provvedimento in Assemblea.

Il presidente SMURAGLIA, nell'invitare il senatore Cortelloni ad illustrare i suoi emendamenti, lo invita in particolare a chiarire il senso della proposta contenuta nell'emendamento 3.23, del quale, ricorda, si era riservato di dichiarare la inammissibilità ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Il senatore CORTELLONI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti all'articolo 3 di cui è primo firmatario e dichiara di ritirare l'emendamento 3.23.

Il senatore MULAS illustra gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26, tutti ispirati dalla scelta della sua parte politica di omogeneizzare i molteplici termini contenuti nel provvedimento con l'individuazione della data del 31 dicembre 1996.

Dichiara inoltre di aggiungere la propria firma agli emendamenti 3.28, 3.63 e 3.77.

Il senatore MUNDI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti all'articolo 3 di cui è primo firmatario

Il relatore PELELLA esprime parere negativo su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.77, per il quale si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario PIZZINATO, dopo aver ricordato che l'articolo 3 del provvedimento trova origine dagli impegni all'epoca assunti dal Presidente del Consiglio Berlusconi e che già la legge finanziaria per il 1996 prevede espressamente che i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità perdono il diritto al sussidio qualora rinuncino ad essere impiegati in lavori socialmente utili, dichiara di associarsi ai pareri espressi dal relatore.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4 del decreto-legge, ricordando che ha già dichiarato inammissibile l'emendamento 4.1.

Il senatore MULAS, dopo aver osservato che molte misure sono state aggiunte ed altre sottratte dal provvedimento successivamente alla prima versione del decreto-legge emanato dal governo Berlusconi, rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 di cui è primo firmatario.

Il relatore PELELLA illustra l'emendamento 4.13 il cui scopo è di ampliare la platea di soggetti potenzialmente impiegabili nei lavori socialmente utili, comprendendovi anche i quadri, e ciò per motivi di coerenza e di giustizia, dato che anche queste figure professionali, al pari degli operai, soffrono delle gravi conseguenze della crisi di alcuni settori produttivi.

Ritira quindi l'emendamento 4.16.

Il senatore MANFROI illustra gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7: a proposito degli ultimi tre osserva, preliminarmente, che l'intero comma 23 tratta una materia del tutto eterogenea rispetto alle altre del provvedimento, oltretutto non di competenza della Commissione lavoro, e giudica sconcertante che si possa proporre la mancata revoca o riduzione dei contributi pubblici concessi a soggetti che con tali contributi hanno acquistato beni successivamente ceduti a terzi, con ciò favorendo senza alcuna logica e finalità pubblica, ad esempio, quegli pseudo-imprenditori beneficiari di sussidi e di sostegni pubblici in circostanze purtroppo tragiche, come i terremoti.

Il senatore FILOGRANA dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 4.13, 4.3, 4.5.

Il senatore DUVA dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 4.13.

Il senatore MUNDI dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 4.5.

Il senatore BEDIN dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 4.13, nonché agli emendamenti 4.0.1 e 7.0.1, non ancora illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1399****al testo del decreto-legge****Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.1**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

**3.31**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 1.*

**3.31** (Nuovo testo)

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, dopo le parole: «della GEPI» inserire la seguente: «anche».*

**3.28**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI, MULAS

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nei territori» fino a «regolamento CEE n. 2081/93», con le seguenti: «nelle aree di crisi o declino industriale di cui agli obiettivi 1, 2 e 5/b del Regolamento CEE n. 2081/93».*

**3.5**

MANFROI

*Al comma 1, rigo 16°, sostituire le parole: «sino e non oltre», con le seguenti: «fino al».*

**3.8**

CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 1, 16° rigo, sostituire le parole: «31 maggio 1995» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**3.24**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 1995» con le seguenti: «31 maggio 1996».*

**3.82**

FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 1, 16° rigo, sostituire le parole: «31 maggio» con le altre: «30 giugno».*

**3.29**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, rigo 17°, sostituire le parole: «con pari», con le seguenti: «con eguale».*

**3.7**

CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità».*

**3.9**

CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**3.32**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «non si applica» con le seguenti: «si applica anche».*

**3.30**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei» con le seguenti: «a coloro che possono accedere ai».*

**3.22**

CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «nonchè dei» con le seguenti: «nonchè ai».*

**3.23** CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**3.37** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».*

**3.38** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «nove».*

**3.40** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

**3.64** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le altre: «del 15 per cento».*

**3.17** CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 16 per cento».*

**3.16** CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 17 per cento».*

**3.15** CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 2, sostituire la parola: «20» con la seguente: «18».*

**3.12** CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «20» con la seguente: «19».*

**3.11** CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**3.33** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «non opera» con le seguenti: «opera anche».*

**3.36** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

**3.34** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, sostituire le parole: «8 febbraio» con le altre: «8 marzo».*

**3.35** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «31 maggio 1995» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**3.25** MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 maggio 1995» con le altre: «31 maggio 1996».*

**3.65** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 maggio» con le seguenti: «30 giugno».*

**3.59** FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI, MUNDI

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «non abbiano», inserire la seguente: «alcun».*

**3.10** CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «Per i lavoratori» fino a: «presente decreto» e dopo la parola: «salariale» aggiungere le seguenti: «di cui al presente decreto».*

**3.54** FILOGRANA, NOVI, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «esclusi» fino a: «decreto».*

**3.57** FILOGRANA, NOVI, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e non oltre».*

**3.58** FILOGRANA, NOVI, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 1995» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**3.26** MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 1995» con le altre: «31 maggio 1996».*

**3.66** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio» con le seguenti: «30 giugno».*

**3.55** FILOGRANA, NOVI, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «L'articolo 1, commi 5 e 8» con le seguenti: «Il presente decreto».*

**3.46** FILOGRANA, NOVI, MUNDI, CORTELLONI,

*Al comma 4, sopprimere le parole: «commi 5 e 8».*

**3.49** FILOGRANA, NOVI, MUNDI, CORTELLONI,

*Al comma 4, sopprimere la parola: «5».*

**3.50** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 4, sopprimere la parola: «8».*

**3.51** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «fermo» fino a: «mobilità».*

**3.52** FILOGRANA, NOVI, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità», con le seguenti: «detti sussidi non vengono corrisposti per il periodo di godimento dell'indennità di mobilità».*

**3.18** CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

*Al comma 4, sostituire la parola: «mesi» con l'altra: «periodi».*

**3.53** FILOGRANA, NOVI, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il diritto alla corresponsione dei trattamenti straordinari ai lavoratori di cui ai commi 1 e 3 decade ove il lavoratore rifiuti l'utilizzazione nei lavori socialmente utili o in altre occupazioni».*

**3.6** MANFROI

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

**3.62** FILOGRANA, CORTELLONI, MUNDI, NOVI

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «nei confronti» fino a: «ai sensi del comma 1».*

**3.47** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 1995» con le altre: «31 maggio 1996».*

**3.67** CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

*Al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio» con le seguenti: «30 ottobre».*

**3.100** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio» con le seguenti: «31 luglio».*

**3.87** FILOGRANA, NOVI, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio» con le seguenti: «30 giugno».*

**3.48** FILOGRANA, NOVI, MUNDI, CORTELLONI,

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «i cui trattamenti» fino a: «ai sensi del comma 1».*

**3.60** FILOGRANA, CORTELLONI, MUNDI, NOVI

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli di cui al comma 1».*

**3.61** FILOGRANA, CORTELLONI, MUNDI, NOVI

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**3.83** FILOGRANA, CORTELLONI, MUNDI, NOVI

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «in deroga alla normativa vigente».*

**3.84** FILOGRANA, CORTELLONI, MUNDI, NOVI

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

**3.85** FILOGRANA, CORTELLONI, MUNDI, NOVI

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

**3.80** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche nei periodi» fino a: «professionale».*

**3.86** FILOGRANA, CORTELLONI, MUNDI, NOVI

*Al comma 6, sostituire in fine le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi».*

**3.68** CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

*Al comma 6, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quattordici».*

**3.63** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI, MULAS

*Al comma 6, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tredici».*

**3.81** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

*«7. Il comma 5 non si applica a coloro che non partecipano alle attività di formazione e riqualificazione professionale».*

**3.19** CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

*Al comma 8, alinea, sopprimere le parole: «con cadenza bimestrale».*

**3.94** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 8, alinea, sostituire la parola: «bimestrale», con l'altra: «mensile».*

**3.20** CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 8, alinea, sostituire la parola: «bimestrale» con l'altra: «trimestrale».*

**3.21** CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 8, alinea, sopprimere le parole: «a decorrere dalla data nel 14 giugno 1995».*

**3.93** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «esistenti».*

**3.92** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «in attività di servizio».*

**3.91** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero in iniziative di autoimpiego».*

**3.88** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «formazione e».*

**3.90** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «e riqualificazione professionale».*

**3.89** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 9.*

**3.45** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 9, sostituire le parole: «20 miliardi per il 1994» con le altre: «30 miliardi per il 1995».*

**3.71** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 9, sostituire le parole: «43 miliardi per il 1995» con le altre: «53 miliardi per il 1996».*

**3.27** FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Sopprimere il comma 10.*

**3.44** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sostituire il comma 10, con il seguente:*

«10. L'INSAR può utilizzare i fondi ad essa conferiti anche per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo».

**3.13** CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 10, sopprimere le parole: «a qualsiasi titolo».*

**3.79** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 10, dopo le parole: «in favore dei lavoratori» inserire le altre: «reimpiegati a tempo indeterminato, lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili».*

**3.78** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Sopprimere il comma 11.*

**3.2** MANFROI

*Sopprimere il comma 11.*

**3.43** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 11, sopprimere le parole da: «in analogia» a: «GEPI».*

**3.14** CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 11, dopo le parole: «società per azioni» inserire le altre: «e cooperative».*

**3.77** FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 11, dopo le parole: «società per azioni» inserire le altre: «, cooperative e tutte le altre società previste dal Codice civile».*

**3.77** (Nuovo testo) FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI, MULAS

*Sopprimere il comma 12.*

**3.42** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 12, sostituire le parole: «10 miliardi» con le altre: «15 miliardi».*

**3.76** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 12, sostituire le parole: «20 miliardi» con le altre: «25 miliardi».*

**3.73** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 12, dopo le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».*

**3.72** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Sopprimere il comma 13.*

**3.3** MANFROI

*Sopprimere il comma 13.*

**3.41** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 13, sostituire le parole: «7 e 8» con le altre: «7, 8 e 9».*

**3.75** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Sopprimere il comma 14.*

**3.4** MANFROI

*Sopprimere il comma 14.*

**3.39** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 14, sostituire la parola: «1996» con l'altra: «1997».*

**3.74**

MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

#### **Art. 4.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino e non oltre il 31 maggio 1995» con le altre: «fino e non oltre il 31 dicembre 1996».*

**4.20**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro l'anno 1994» con le altre: «entro l'anno 1996».*

**4.21**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1994» con le altre: «fino al 31 dicembre 1996».*

**4.22**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1994» con le altre: «fino al 31 dicembre 1996».*

**4.23**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «31 maggio 1995» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**4.24**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 maggio 1995» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**4.25**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili dei soggetti di cui all'articolo 2095 del codice civile, le disposizioni contenute nel presente decreto-legge vanno estese anche ai quadri come identificati dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni.».*

**4.13**

PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO, DE LUCA Michele, PILONI, TAPPARO, FILOGRANA, DUVA, BEDIN

*Al comma 3, sostituire le parole da: «nelle aree di cui al testo unico» fino a: «20 luglio 1993» con le seguenti: «nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5/b del Regolamento CEE n. 2081/93».*

**4.3**

MANFROI, FILOGRANA

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 1994» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**4.26**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Sopprimere il comma 4.*

**4.4**

MANFROI

*Al comma 4, dopo le parole: «6 marzo 1978, n. 218», aggiungere le seguenti: «e nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5/b del Regolamento CEE n. 2081/93 comprese nella Padania, intendersi indicare con questo nome il territorio delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria».*

**4.1**

MANFROI

*Al comma 4, sostituire, in fine, le parole: «a tale data» con le altre: «al 31 dicembre 1996».*

**4.27**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 5, sostituire alla fine del primo periodo le parole: «31 dicembre 1995» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**4.28**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 10, all'inizio del terzo periodo, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 1995» con le altre: «Entro il 31 dicembre 1996».*

**4.29**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 11, sostituire, in fine, le parole: «31 dicembre 1994» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**4.30**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 21, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti le parole: «con il reimpiego dei lavoratori, già sospesi dal lavoro a seguito di cessazioni di attività, dismissioni anche parziali di rami di attività ovvero procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, mediante proprio decreto può concedere, anche in deroga alla normativa vigente, una proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, fino alla data del loro reimpiego in nuove iniziative industriali ovvero di servizio, realizzate nelle aree sopra citate. La durata dei predetti trattamenti non può comunque superare i 36 mesi».*

**4.16** PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO, BATTAFARANO, DE LUCA Michele, PILONI

*Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 1996» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**4.31** MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 21, sostituire il penultimo periodo, con il seguente: «L'impresa può presentare il progetto entro il 31 dicembre 1996».*

**4.32** MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 23, secondo periodo, sostituire le parole: «non comportano la riduzione o la revoca» con le seguenti: «comportano la revoca».*

**4.5** MANFROI, FILOGRANA, MUNDI

*Al comma 23, sopprimere il terzo periodo, dalle parole: «qualora dette cessioni» alle altre: «è ridotta al 25 per cento».*

**4.6** MANFROI

*Al comma 23, quarto periodo, dopo le parole: «ceduti gratuitamente» aggiungere in fine le seguenti: «che però non possono essere a nessun titolo ceduti a terzi per un periodo di dieci anni».*

**4.7** MANFROI

*Al comma 24, sostituire, in fine, le parole: «31 dicembre 1994» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**4.33** MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 26, quarta riga; sostituire le parole: «al 1995» con le altre: «agli anni 1995-1996».*

**4.34**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 26, sostituire le parole: «31 dicembre 1994» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**4.35**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 27, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «15 settembre 1995» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**4.36**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 27, alla fine del secondo periodo sostituire le parole: «15 ottobre 1995» con le altre: «31 gennaio 1997».*

**4.37**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 27, terzo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le altre: «31 marzo 1997».*

**4.38**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**4.39**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 29, terzo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le altre: «28 febbraio 1997».*

**4.40**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 29, alla fine del quarto periodo, sostituire le parole: «15 febbraio 1996» con le altre: «15 febbraio 1997».*

**4.41**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 33, sostituire le parole: «30 giugno 1996» con le altre: «30 giugno 1997».*

**4.42**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

**47<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 21,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1399) Conversione in legge del decreto-legge 1<sup>o</sup> ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente SMURAGLIA avverte che si procederà nella illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4 del disegno di legge in titolo iniziata nella precedente seduta, e dà la parola al senatore Manfroi.

Il senatore MANFROI, nell'illustrare l'emendamento 4.100, soppressivo del comma 23 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 510, ribadisce il suo dissenso nei confronti di una norma che attribuisce agli enti locali un margine di discrezionalità troppo ampio nella disponibilità dei beni di cui al suddetto comma, con benefici fiscali ingiustificabili. Illustra altresì l'emendamento 4.2, sottolineando come la attività di sfalcio dei prati costituisca una esigenza primaria per il rilancio dell'agricoltura, soprattutto nelle zone di montagna.

Il senatore DUVA illustra quindi l'emendamento 4.9, rilevando preliminarmente che esso trae spunto dall'ordine del giorno approvato dalla Commissione al termine dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.404, di cui il decreto-legge all'esame costituisce la reiterazione, e fa presente che esso ha il fine di ampliare le possibilità di accedere ai benefici previsti al comma 17 dell'articolo 4, in particolare per le aziende con meno di quindici dipendenti e per il comparto dell'artigianato.

Il senatore FILOGRANA dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 4.9.

Dopo che il senatore GRUOSSO, accogliendo un invito in tal senso del RELATORE, ha ritirato l'emendamento 4.15, il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 4.18, volto a far sì che le aziende operanti in alcune aree di crisi possano più facilmente accedere ai benefici previsti al comma 21 dell'articolo 4.

Il senatore MANZI illustra quindi gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12, ai quali appone la propria firma, rilevando preliminarmente che il Gruppo di Rifondazione comunista-progressisti ha voluto limitare le proprie proposte di modifica, individuando alcuni casi esemplari di crisi industriale, quali la Farmaplant di Massa Carrara, alla situazione della quale è riferito soprattutto l'emendamento 4.10, e la Alenia, alla quale fanno riferimento le disposizioni recate dagli emendamenti 4.11 e 4.12.

Il relatore PELELLA illustra quindi l'emendamento 4.14, al quale dichiara di apporre la propria firma il senatore MONTAGNINO.

La senatrice PILONI ritira l'emendamento 4.17, segnalando al tempo stesso la contraddittorietà tra le disposizioni recate dai commi 36 e 15 dell'articolo 4.

Il senatore Michele DE LUCA dà quindi per illustrato l'emendamento 4.0.1.

Il senatore MULAS dichiara quindi di fare propri gli emendamenti 4.53 - chiedendo al rappresentante del Governo chiarimenti circa l'indicazione del numero di addetti delle imprese di spedizione e trasporto di cui al comma 15 dell'articolo 4 - 4.79, 4.84, 4.45, che dà per illustrati.

Il senatore MANFROI dichiara di fare propri gli emendamenti 4.73, 4.78, 4.71, 4.76, 4.75, 4.59, 4.57, 4.74, 4.54, 4.77, 4.91, 4.90, 4.44, 4.55, 4.81, 4.80, 4.47, 4.69, 4.82, 4.61, 4.65, 4.56, 4.62, 4.63, 4.50, 4.51 e 4.52 e li dà per illustrati.

Considerata la momentanea assenza dei presentatori, e al solo fine di non dichiararne la decadenza, il presidente SMURAGLIA dichiara di fare propri i restanti emendamenti all'articolo 4 sottoscritti dai senatori Novi, Mundi, Filograna e Cortelloni e non fatti propri dai senatori Mulas e Manfroi, e dà quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere su tutti gli emendamenti riferiti allo stesso articolo 4.

Il relatore PELELLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge in titolo, con l'eccezione dell'emendamento 4.9, sul quale il parere è favorevole. Dichiara altresì di ritirare l'emendamento 4.14 e invita il senatore Manzi a ritirare gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12, ribadendo, nel caso in cui il presentatore

insista per la votazione, il suo parere contrario per mancanza di copertura finanziaria.

Il senatore MANZI aderisce all'invito del Relatore per quanto riguarda l'emendamento 4.10, che è ritirato, mentre insiste per la votazione degli emendamenti 4.11 e 4.12.

Il relatore PELELLA esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario PIZZINATO dichiara preliminarmente di riservarsi di presentare nel corso della seduta alcuni emendamenti del Governo, precisando altresì che nessuno di essi comporta maggiori spese o minori entrate. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 del decreto-legge all'esame, precisando che il parere contrario sull'emendamento 4.9 è dovuto esclusivamente alla mancanza di copertura finanziaria degli oneri da esso recati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5 del decreto-legge in titolo.

Il senatore FILOGRANA illustra l'emendamento 5.2, sottolineando la necessità di includere le imprese agricole nella disciplina dei contratti di riallineamento retributivo recata dall'articolo 5, ritira gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.4 e dà per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 5 da lui sottoscritti.

Il senatore MULAS aggiunge la sua firma agli emendamenti 5.2, 5.15 e 5.3.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il relatore PELELLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime un avviso conforme a quello espresso dal relatore e fa presente che il tema dei contratti di riallineamento retributivo è parte del Patto per il lavoro recentemente siglato tra il Governo e le parti sociali e sarà oggetto di una specifica iniziativa legislativa del Governo stesso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 6 del decreto-legge in titolo.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 6.3 precisando che esso si propone di evitare episodi, purtroppo frequenti, di prevaricazione da parte delle aziende che, in base ad accordi intervenuti tra le parti, sono chiamate ad erogare, ai lavoratori interessati da tali misure, anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale.

Il senatore FILOGRANA dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.3.

Il senatore DUVA, dopo aver ricordato che anche l'emendamento 6.1a fa riferimento ai contenuti dell'ordine del giorno recentemente approvato dalla Commissione al termine dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 404, precisa che la proposta di modifica da lui avanzata intende rideterminare la misura dell'integrazione salariale corrisposta per la riduzione di orario, prevista nei contratti di solidarietà, in modo da rendere quest'ultimo istituto più conveniente, per i lavoratori e per le aziende, rispetto alla cassa integrazione. Esprime altresì la convinzione che il ricorso ai contratti di solidarietà può ampliare le prospettive di reimpiego dei lavoratori delle aziende in crisi. Accogliendo inoltre un rilievo del Relatore, il senatore Duva riformula l'ultima parte dell'emendamento, relativo alla copertura finanziaria, integrandolo con l'indicazione degli esercizi finanziari di riferimento e dell'accantonamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da utilizzare nell'ambito del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il senatore FILOGRANA aggiunge la sua firma all'emendamento 6.1a, nel testo riformulato.

Il senatore Michele DE LUCA dà quindi per illustrato l'emendamento 6.100, precisando che deve essere corretto un errore materiale nel testo sostituendo la parola «anticipatamente» con l'altra «anteriormente».

Il PRESIDENTE dà la parola al Relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti presentati all'articolo 6.

Il relatore PELELLA esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.3, 6.1a, nel testo riformulato dal presentatore, e 6.100.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime parere contrario all'emendamento 6.3, facendo rilevare che l'erogazione di anticipazioni del trattamento di integrazione salariale da parte delle imprese avviene di norma su richiesta delle parti sociali; l'impostazione degli emendamenti 6.1<sup>a</sup>, nel testo riformulato, e 6.100 è indubbiamente condivisibile, anche se il parere su di essi non può che essere contrario per mancanza della relativa copertura finanziaria.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, ricordando che quest'ultimo trae origine dagli impegni avventatamente assunti due anni or sono dal Presidente del Consiglio *pro tempore* nei confronti dei lavoratori delle miniere carbonifere del Sulcis, e sottolineando l'antieconomicità della gestione temporanea di tali miniere, i cui oneri gravano pesantemente sulla collettività naziona-

le. Con tali osservazioni ritiene di aver illustrato l'emendamento 7.3, e ritira l'emendamento 7.2.

Il senatore FILOGRANA dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 7 da lui sottoscritti, con l'eccezione degli emendamenti 7.18, 7.12 e 7.4, che ritira.

Il senatore Michele DE LUCA illustra quindi l'emendamento 7.0.1, facendo presente che con esso vengono estese ai soci lavoratori delle cooperative le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS, con contribuzioni poste a carico dei lavoratori stessi, in modo che non vi siano oneri per il bilancio pubblico.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il relatore PELELLA esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, con l'eccezione dell'emendamento 7.11, per il quale si rimette alla Commissione e dell'emendamento 7.0.1, sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, facendo presente al senatore Manfroi che non è intenzione del Governo in carica venir meno ad impegni assunti - ancorchè incautamente - da precedenti Governi. Il rappresentante del Governo prende atto delle dichiarazioni del senatore Michele De Luca circa la mancanza di oneri finanziari dell'emendamento 7.0.1 e si riserva di effettuare gli opportuni approfondimenti, ma al momento, non potendo escludere che esso comporti maggiori spese, il parere è contrario.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore FILOGRANA dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 8 da lui sottoscritti. Accogliendo un invito del RELATORE, riformula l'emendamento 8.8 sostituendo le parole «3 mesi» con le altre «12 mesi».

Il PRESIDENTE invita il Relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il relatore PELELLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, con l'eccezione dell'emendamento 8.8, nel testo riformulato dal presentatore, sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, con l'eccezione dell'emendamento 8.8, nel testo riformulato, sul quale il rappresentante del Governo dichiara di rimettersi alla Commissione.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il senatore FILOGRANA dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 9 recanti la sua firma.

Il senatore MULAS dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 9 di cui è primo firmatario.

Il relatore PELELLA illustra l'emendamento 9.12, precisando che esso si propone anche di migliorare la formulazione del comma 2 dell'articolo 9.

Il senatore MANFROI ritira l'emendamento 9.2, illustra l'emendamento 9.1, che si propone di eliminare pericolose disparità di trattamento tra le diverse aree del Paese ed esprime il proprio rammarico per la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 9.4. L'emendamento 9.3, infine, si propone di avviare la verifica dello stato di invalidità dei dipendenti dell'Ente poste assunti in base alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili.

Il presidente SMURAGLIA, ricordato al senatore Manfroi che, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le pronunce sulla inammissibilità degli emendamenti sono inappellabili, e che la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 9.4 è intervenuta in conformità a quanto disposto dal Presidente del Senato, invita il Relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il relatore PELELLA esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9, con l'eccezione dell'emendamento 9.12.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime un parere conforme a quello testè espresso dal relatore. Illustra quindi gli emendamenti già preannunciati nel corso della seduta ribadendo che essi non comportano maggiori spese o minori entrate.

In particolare, l'emendamento 1.1000 si propone di assicurare il reimpiego dei lavoratori in uscita dai lavori socialmente utili consentendo ai soggetti promotori la costituzione di società miste, a condizione che l'organico delle stesse sia costituito nella misura del 60 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti e nella misura del 20 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. Con la seconda parte dell'emendamento, inoltre, si chiarisce che la partecipazione alle società miste è consentita a tutte le cooperative cui partecipino, tra gli altri, anche lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. L'emendamento 4.1000 differisce al 31 ottobre 1996 il termine di decorrenza del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni a beneficio di unità produttive ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 della legge n. 236 del 1993 e per le quali siano stati stipulati accordi di programma sulla reindustrializzazione. L'emendamento 4.2000 prevede una estensione della «mobilità lunga» volta a fronteggiare ecce-

denze di personale conseguenti all'attuazione di programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale, limitatamente ai lavoratori collocati in mobilità nel corso degli anni 1995 e 1996. L'emendamento 4.3000 prevede la riassegnazione alle aziende del settore delle telecomunicazioni ovvero del settore chimico, relativamente, per queste ultime, ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, delle unità di lavoratori ricomprese nelle diecimila preventivate, qualora non fossero collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996. L'emendamento 4.4000 amplia le possibilità di reinserimento professionale dei lavoratori licenziati per effetto della chiusura delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti, mentre l'emendamento 4.5000 differisce l'obbligo della comunicazione all'INPS di cui all'articolo 8, comma 6 della legge n. 223 del 1991, ai cinque giorni successivi all'assunzione. L'emendamento 9.1000, infine, estende la possibilità di utilizzare le somme rese disponibili dal Ministero per i beni culturali ed ambientali per la copertura di oneri derivanti dalla effettuazione di lavori socialmente utili per le società miste costituite ai sensi del comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame. Fornisce, infine, quindi alcuni chiarimenti sulla portata dell'emendamento 4.3000 al relatore PELELLA, che li aveva richiesti.

Il relatore PELELLA illustra a sua volta gli emendamenti 2.1000, 4.6000, 6.1000 e 9.2000, precisando che si tratta di modifiche di carattere formale volte a rettificare alcune imprecisioni del testo del decreto-legge in titolo. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti da ultimo illustrati dal sottosegretario Pizzinato.

Dopo che il sottosegretario PIZZINATO ha espresso a sua volta parere favorevole sugli emendamenti illustrati dal relatore, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti e avverte che, essendo scaduti i termini posti per l'espressione del parere da parte delle Commissioni consultate, si passerà alla votazione degli emendamenti medesimi, a partire da quelli riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 510.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.214 i senatori MANFROI, FILOGRANA e MULAS.

L'emendamento 1.214, posto ai voti, è respinto.

Sottolineando la necessità di pervenire ad una definizione dei lavori socialmente utili, il senatore MANFROI annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.1.

A nome del Gruppo Forza Italia, il senatore FILOGRANA si associa alla dichiarazione di voto favorevole del senatore Manfroi.

Anche il senatore MULAS annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.1, pur rilevandone il carattere forse eccessivamente restrittivo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

Annunciano il voto favorevole all'emendamento 1.3 i senatori MANFROI, FILOGRANA e MULAS, ciascuno a nome del proprio Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della reiezione dell'emendamento 1.3, l'emendamento 1.2 è precluso.

Il senatore MANFROI, nell'osservare che anche in sede di votazione emerge un atteggiamento della maggioranza pregiudizialmente contrario alle proposte dell'opposizione, raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.4, soppressivo di una proposizione a suo avviso pleonastica.

Il senatore FILOGRANA si associa alla dichiarazione di voto del senatore Manfroi, annunciando che voterà a favore dell'emendamento 1.4.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

Il senatore Michele DE LUCA annuncia che il Gruppo della Sinistra democratica voterà a favore dell'emendamento 1.120, rilevando come ciò dimostri che non vi è alcun atteggiamento pregiudiziale da parte della maggioranza e osservando altresì che il voto favorevole all'emendamento 1.4, testè espresso dal senatore Filograna, contraddice con l'intento migliorativo della parte del comma 1 di cui lo stesso emendamento 1.4 proponeva la soppressione, intento ravvisabile nell'emendamento 1.120, del quale lo stesso senatore Filograna è firmatario.

Il senatore MANFROI annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.120, poichè, a suo avviso, il Governo può, senza eccessivi problemi, ignorare i termini postigli in modo tassativo dal Parlamento, come dimostrano alcune vicende, tra le quali va ricordata quella relativa all'elenco dei lavori usuranti, che vede il Governo tuttora inadempiente.

Dichiarano quindi il voto favorevole all'emendamento 1.120 i senatori MULAS e MANZI.

Posto ai voti, l'emendamento 1.120 è accolto.

Il senatore MANFROI dichiara quindi che voterà contro l'emendamento 1.229, a favore del quale si pronuncia invece il senatore FILOGRANA.

L'emendamento 1.229, posto ai voti, è respinto.

Annunciano il voto favorevole all'emendamento 1.139 i senatori MULAS e MANFROI.

Posto ai voti, l'emendamento 1.139 è respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole dei senatori FILOGRANA, MANFROI e MULAS, l'emendamento 1.122 è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che in conseguenza della reiezione dell'emendamento 1.122 risultano preclusi gli emendamenti 1.78 e 1.62.

Il senatore FILOGRANA annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.230, sul quale dichiara il voto favorevole anche il senatore MANFROI.

L'emendamento 1.230 viene quindi posto ai voti e respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole dei senatori MANFROI, MULAS e FILOGRANA, l'emendamento 1.5 è posto ai voti e respinto.

I senatori MANFROI, FILOGRANA e MULAS dichiarano quindi, ciascuno a nome del proprio Gruppo politico, che voteranno a favore dell'emendamento 1.6.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è accolto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole dei senatori FILOGRANA, MANFROI e MULAS, l'emendamento 1.146, posto ai voti, è respinto.

Il senatore FILOGRANA dichiara quindi che voterà a favore dell'emendamento 1.7, che, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 0,05 del giorno 24 ottobre 1996.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1399****al testo del decreto legge****Art. 1.**

*Sopprimere il comma 1.*

**1.214** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, aggiungere all'inizio il seguente periodo: «Sono considerati lavori socialmente utili i lavori gestiti da enti pubblici e finalizzati alla tutela dei beni artistici e culturali, alla salvaguardia dell'ambiente e alla fornitura di servizi sociali».*

**1.1** MANFROI, CORTELLONI, BONATESTA, MUNDI, FILOGRANA

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'attivazione» con le seguenti: «la regolarizzazione».*

**1.3** MANFROI, FILOGRANA

*Nella rubrica, sostituire le parole: «per l'attivazione» con le seguenti: «per la regolarizzazione».*

**1.2** MANFROI, FILOGRANA

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «in attesa della revisione della disciplina dei lavori socialmente utili».*

**1.4** MANFROI, FILOGRANA

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «disciplina sui lavori socialmente utili», inserire le seguenti: «a cui si dovrà provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

**1.120** CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI



*All'articolo 1, comma 21, sostituire le parole: «del 60 per cento» e le parole: «del 20 per cento», rispettivamente, con le seguenti: «non inferiore al 40 per cento» e «non superiore al 40 per cento», e al secondo periodo, dopo le parole: «cooperative formate» aggiungere la seguente: «anche».*

**1.1000**

IL GOVERNO

**Art. 2.**

*Al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «dall'articolo 18, comma 2,» con le seguenti: «dall'articolo 18, comma 3».*

**2.1000**

IL RELATORE

**Art. 4.**

*Al comma 15, sostituire le parole: «cinquanta addetti» con le seguenti: «sessantaquattro».*

**4.73**

CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

*Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «sessanta».*

**4.53**

FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «15 luglio 1996».*

**4.78**

MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «15 agosto 1996».*

**4.71**

MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «15 settembre 1996».*

**4.76**

FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «1° ottobre 1996».*

**4.75** FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «15 ottobre 1996».*

**4.60** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «20 ottobre 1996».*

**4.59** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «1° novembre 1996».*

**4.57** FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «15 novembre 1996».*

**4.58** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «1° dicembre 1996».*

**4.74** FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 15 aprile 1995 al 50 per cento.».

**4.54** CORTELLONI, MUNDI, FILOGRANA, NOVI

*Sostituire il comma 16, con il seguente:*

«16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 28 febbraio 1995 al 50 per cento.».

**4.77** CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 30 marzo 1995 al 45 per cento.».

**4.91** CORTELLONI, MUNDI, FILOGRANA, NOVI

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 30 marzo 1995 al 35 per cento.».

**4.90** CORTELLONI, MUNDI, FILOGRANA, NOVI

*Sostituire il comma 16, con il seguente:*

«16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 20 gennaio 1995 al 35 per cento.».

**4.79** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 17, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997».*

**4.9** DUVA, FILOGRANA

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1150» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.080».*

**4.83** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1150» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.090».*

**4.84** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con l'altra: «1.180» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.020».*

**4.45** CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con l'altra: «1.180» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.030».*

**4.44** CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800», con la seguente: «1.200».*

**4.55** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1.400» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.020».*

**4.81** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1400» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.030».*

**4.80** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con l'altra: «1.400» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.040».*

**4.47** CORTELLONI, MUNDI, FILOGRANA, NOVI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1400» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.090».*

**4.69** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1.400».*

**4.70** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1.450» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.010».*

**4.82** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con l'altra: «1.450».*

**4.43** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1500» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.010».*

**4.88** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1500» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.020».*

**4.87** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1500» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.030».*

**4.86** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1500» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.040».*

**4.85** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1550» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.090».*

**4.89** NOVI, MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con l'altra: «1.700» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.030».*

**4.67** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con l'altra: «1.700» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.090».*

**4.61** CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con l'altra: «1.700» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.095».*

**4.68** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con l'altra: «1.750» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.010».*

**4.64** FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con la seguente: «1750» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.020».*

**4.65** CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800», con la seguente: «1.750» e, in fine, la parola: «1.100», con l'altra: «1.030».*

**4.56** FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con l'altra: «1.750» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.050».*

**4.62** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «1.800» con l'altra: «1.750» e, in fine, la parola: «1.100» con l'altra: «1.060».*

**4.63** MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1996».*

**4.15** GRUOSSO, TAPPARO, PELELLA, PILONI, DE LUCA, BATTAFARANO

*Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 1996» con le seguenti: «30 novembre 1996».*

**4.18** MONTAGNINO, LO CURZIO

*Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 1996» con le seguenti: «31 ottobre 1996».*

**4.1000**

IL GOVERNO

*Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: «quindici mesi» con le altre: «ventuno mesi».*

*Conseguentemente nello stesso comma, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè, per ulteriori lire trenta miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996/1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**4.10**

MARCHETTI, MANZI

*Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: «quindici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi», e contestualmente, nel quarto periodo, sopprimere le parole: «e gestito dall'impresa». Al quinto periodo sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi». All'ottavo periodo, sostituire le parole: «lire 30 miliardi» con le seguenti: «lire 58 miliardi». Conseguentemente sono ridotte di pari importo le somme iscritte al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.*

**4.14**

TAPPARO, PELELLA, GRUOSSO, PILONI, DE LUCA Michele, BATTAFARANO, MONTAGNINO

*Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: «quindici mesi» con le altre: «diciotto mesi». All'ultimo periodo, dopo le parole: «della legge 13 luglio 1994, n. 451» aggiungere le seguenti: «, nonchè con le somme stabilite a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 4».*

**4.46**

CORTELLONI, MUNDI, FILOGRANA, NOVI

*Al comma 23, terzo periodo, sostituire le parole: «nell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» con le seguenti: «nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346».*

**4.6000**

IL RELATORE

*Al comma 23, sopprimere gli ultimi tre periodi, dalle parole: «Le successive cessioni» fino alla fine del comma.*

**4.100**

MANFROI

*Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole: «nel corso degli anni 1995 e 1996 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 8.000 unità.» con le seguenti: «entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unità».*

**4.2000**

IL GOVERNO

*Al comma 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unità, assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unità residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico, relativamente, per queste ultime, ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997».*

**4.3000**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 28, inserire i seguenti:*

«28-bis. Per i lavoratori collocati in mobilità in base alla procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, iniziativa in data precedente quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'età pensionabile è quella prevista dalla normativa in vigore alla data di inizio della procedura di mobilità.

28-ter. All'articolo 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

“b-bis) per i lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 1 o 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in base alle procedure di cui all'articolo 13, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per i quali alla fine del periodo di sospensione non sia garantito il reimpiego e vengano licenziati ovvero vengano inseriti nelle liste di mobilità;

b-ter) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994”.

28-quater. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 28-bis e 28-ter della presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

**4.11**

CARCARINO, MANZI

*Dopo il comma 28, inserire i seguenti:*

«28-bis. All'articolo 7, comma 7 della presente legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: “Ai lavoratori di cui al presente

comma l'indennità di mobilità rimane pari al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale".

28-ter. All'articolo 9, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "i lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6", sono sostituite dalle parole: "i lavoratori di cui all'articolo 7, commi 6 e 7".

28-quater. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 28-bis e 28-ter si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

**4.12**

CARCARINO, MANZI

*Dopo il comma 28, inserire i seguenti:*

«28-... Per i lavoratori collocati in mobilità in base alla procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, iniziata in data precedente quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'età pensionabile è quella prevista dalla normativa in vigore alla data di inizio della procedura di mobilità.

28-... All'articolo 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) per i lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 1 o 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in base alle procedure di cui all'articolo 13, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per i quali alla fine del periodo di sospensione non sia garantito il reimpiego e vengano licenziati ovvero vengano inseriti nelle liste di mobilità;

b-ter) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994"».

«28-... All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 28-bis e 28-ter presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**4.50**

CORTELLONI, NOVI, MUNDI, FILOGRANA

*Dopo il comma 28, inserire i seguenti:*

«28-... All'articolo 7, comma 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Ai lavoratori di cui al presente comma l'indennità di mobilità rimane pari al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale".

28-... All'articolo 9, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "i lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6", sono sostituite dalle parole: "i lavoratori di cui all'articolo 7, commi 6 e 7".

28-... All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 28-*bis* e 28-*ter* si provvede a carico del capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

**4.51**

MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 32, dopo le parole: «chiamati a gestire» inserire le seguenti: «, allestire e costruire» e dopo le parole: «di nuova costituzione» inserire le seguenti: «ivi comprese le attività e i servizi collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente».*

**4.4000**

IL GOVERNO

*Al comma 33, dopo le parole: «al comma 31» inserire il seguente periodo: «Detti lavoratori debbono essere prioritariamente utilizzati in progetti di sfalcio dei prati non coltivati dai proprietari».*

**4.2**

MANFROI

*Sopprimere il comma 36.*

**4.17**

PILONI, PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO, BATTAFARANO, DE LUCA

*Sopprimere il comma 36.*

**4.52**

MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-*bis*. All'articolo 9, comma 1, lettera *d*), della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "preventiva comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione"».

**4.5000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-*bis*...**

*(Disposizioni concernenti la procedura per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria)*

1. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è composto da tre membri con qualifica di dirigente o della 9ª qualifica funzionale, scelti tra il personale assegnato, rispet-

tivamente, alle Direzioni generali della previdenza ed assistenza sociale, dei rapporti di lavoro e per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presieduto da un dirigente generale collocato fuori ruolo del Ministero medesimo. La nomina non comporta il diritto ad alcun compenso economico.

2. Il predetto comitato tecnico è tenuto ad esprimere il parere per le istanze di integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale edilizia, per i casi in cui è obbligatorio ai sensi di norme legislative vigenti, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della proposta da parte della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Da detto termine è escluso il periodo necessario all'acquisizione di ulteriori informazioni e documentazione. È diritto delle aziende interessate o dei soggetti portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentare anche in forma irrituale informazioni scritte o copia di documentazione utile per la emanazione del parere ovvero richiedere informazioni sul procedimento stesso.

3. Il comitato tecnico per la propria attività di segreteria utilizza i servizi della Direzione generale di cui al comma 2.

4. Allo scopo di accelerare le fasi del procedimento i direttori degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione accertano che le istanze inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale siano corredate integralmente dalla documentazione prescritta.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina con proprio decreto, il Comitato tecnico, nella composizione prevista al comma 1.

6. Il comitato tecnico resta in carica per 36 mesi. È facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, prima di tale scadenza, operare sostituzioni parziali dei componenti del comitato predetto, secondo la procedura prevista al comma 5.

7. Il comitato tecnico in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esprime il parere sulle istanze al medesimo pervenute o che perverranno entro la data di firma del decreto di nomina del nuovo comitato di cui al comma 1. I pareri non espressi entro il termine previsto nel primo periodo del comma 2 rientrano nella competenza del comitato nella composizione prevista dal comma 1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451».

**4.0.1** DE LUCA, PELELLA, PILONI, TAPPARO, BATTAFARANO, GRUOSSO

## Art. 5.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e artigiane» con le seguenti: «, artigiane e agricole».*

**5.2** CORTELLONI, FILOGRANA, NOVI, MUNDI

*Al comma 1, sopprimere il penultimo periodo.*

**5.6** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**5.7** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».*

**5.4** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

**5.8** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**5.9** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «È ammessa una sola variazione» con le seguenti: «Sono ammesse fino a undici variazioni».*

**5.12** MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «È ammessa una sola variazione» con le seguenti: «Sono ammesse fino a dieci variazioni».*

**5.13** MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 5, sostituire le parole: «È ammessa una sola variazione» con le seguenti: «Sono ammesse fino a nove variazioni».*

**5.14** MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 5, sostituire le parole: «È ammessa una sola variazione» con le seguenti: «Sono ammesse fino a otto variazioni».*

**5.5** MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «È ammessa una sola variazione» con le seguenti: «Sono ammesse quattro variazioni».*

**5.10** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 6, dopo le parole: «gli istituti previdenziali» inserire le seguenti: «e la Regione competente territorialmente».*

**5.15** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 6, dopo le parole: «gli istituti previdenziali» aggiungere le seguenti: «e il comune competente territorialmente».*

**5.3** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 6, dopo le parole: «gli istituti previdenziali» inserire le seguenti: «e le agenzie regionali del lavoro».*

**5.16** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

## **Art. 6.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha la facoltà, in casi eccezionali, di disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

**6.3** MONTAGNINO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni». L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, trova applicazione per i contratti stipulati anteriormente alla data del 15 giugno 1995 e per quelli stipulati senza soluzione di continuità con i medesimi. Al maggior onere derivante dal presente comma, stimato in lire 20 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro».

**6.1a** DUVA, MACONI, PILONI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni». L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, trova applicazione per i contratti stipulati anteriormente alla data del 15 giugno 1995 e per quelli stipulati senza soluzione di continuità con i medesimi. Al maggior onere derivante dal presente comma, stimato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

**6.1a** (Nuovo testo)

DUVA, MACONI, PILONI, FILOGRANA

*Al comma 3, le parole da: «non trova» a «14 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «trova applicazione per i contratti stipulati anteriormente al 15 giugno 1995 e per quelli stipulati senza soluzione di continuità con i medesimi fino al mese di ottobre 1996».*

**6.100**

DE LUCA Michele, PELELLA, TAPPARO, PILONI, BATTAFARANO,  
GRUOSSO

*Al comma 5, dopo le parole: «comma 5,» inserire le seguenti: «ultimo periodo,»*

**6.1000**

IL RELATORE

## **Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.1**

MANFROI

*Sopprimere l'articolo.*

**7.9**

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 1.*

**7.14**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1998» con le seguenti: «1° gennaio 1997».*

**7.5** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1998» con le seguenti: «10 febbraio 1997».*

**7.29** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1998» con le seguenti: «15 marzo 1997».*

**7.28** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 1998» con le seguenti: «15 giugno 1997».*

**7.25** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1998» con le seguenti: «31 dicembre 1997».*

**7.6** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1998» con le seguenti: «31 dicembre 1997».*

**7.2** MANFROI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ai due anni» con le seguenti: «a 6 mesi».*

**7.27** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ai due anni» con le seguenti: «ad un anno».*

**7.26** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «ai due anni» con le altre: «a 18 mesi».*

**7.23** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 2.*

**7.3** MANFROI

*Sopprimere il comma 2.*

**7.13** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).*

**7.8** MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**7.24** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**7.21** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI,

*Al comma 2, lettera b), sostituire il penultimo periodo con il seguente: «La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette viene versata a favore della regione Sardegna».*

**7.10** MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, lettera b), sostituire il penultimo periodo con il seguente: «La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette viene devoluta ad attività di difesa ambientale gestite dalla regione Sardegna».*

**7.11** MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: «risorse finanziarie reperite dal capitolo 1998 (Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**7.18** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: «risorse finanziarie reperite dal capitolo 1536 (Spese di ufficio) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**7.22** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: «risorse finanziarie reperite dal capitolo 3664 (Oneri per il mantenimento del salario) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**7.12** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: «risorse finanziarie reperite dal capitolo 2509 (Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Arma dei carabinieri che presta servizio nell'interesse dell'Ispettorato del lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**7.7** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: «risorse finanziarie reperite dal capitolo 3660 (Quote di mensilità di pensione a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo Stato) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**7.4** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: «risorse finanziarie reperite dal capitolo 2498 (Spese, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Ispettorato del lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**7.20** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Sopprimere il comma 3.*

**7.16** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 4.*

**7.15** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Intervento del Fondo di garanzia)*

1. Le disposizioni degli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si applicano anche per il pagamento, a carico del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito e funzionante presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei crediti maturati dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, alla fine o negli ultimi tre mesi del rapporto, a titolo di trattamenti economici comunque denominati, aventi funzione remuneratoria del lavoro prestato in favore delle cooperative.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro attive da almeno tre anni, iscritte al registro prefettizio e allo schedario generale della cooperazione e che siano state assoggettate a revisione ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

3. I contributi versati dalle società cooperative di produzione e lavoro nei periodi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono convalidati e consentono, in caso di insolvenza delle cooperative medesime, l'erogazione delle prestazioni del Fondo di garanzia, di cui al comma 1, nei confronti dei soci lavoratori».

**7.0.1** DE LUCA, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO, PILONI, GRUOSSO

**Art. 8.**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di patronato e».*

**8.11** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**8.10** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**8.9** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali «(ENASCO)».*

**8.6** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**8.12** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «Istituto di patronato» a: «(IPAS)».*

**8.3** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «Servizio italiano assistenza» alla parola: «(SIAS)».*

**8.2** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «Istituto di patronato e di assistenza» alla parola: «(FACI)».*

**8.1** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 5 sopprimere il primo periodo.*

**8.4** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 5, sostituire le parole da: «In attesa di pervenire» a: «e di assistenza sociale» con le seguenti: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo dovrà presentare un disegno di legge di riordino della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale».*

**8.8** FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 5, sostituire le parole da: «In attesa di pervenire» a: «e di assistenza sociale» con le parole: «Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il governo dovrà presentare un disegno di legge di riordino della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale».*

**8.8** (Nuovo testo) FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 5, sostituire la parola: «0,10 per cento» con la parola: «0,20 per cento».*

**8.7** FILOGRANA, MUNDI, NOVI, CORTELLONI

*Al comma 5 sopprimere il terzo periodo.*

**8.5** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'interno di uno stesso gruppo di imprese legate da rapporti di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o comunque facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto, è ammesso il distacco temporaneo di personale da una società ad un'altra per far fronte ad esigenze straordinarie di carattere formativo, organizzativo e produttivo. I nominativi dei lavoratori distaccati, la sede provvisoria di lavoro, il tipo di attività esercitata e la presumibile durata del distacco devono essere comunicati all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed alla sede INAIL presso la quale i lavoratori interessati rimangono assicurati».

**8.0.1** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

**Art. 9.**

*Sopprimere il comma 1.*

**9.45** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 luglio 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «30 settembre 1995».*

**9.11** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**9.5** MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 1 sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «30 dicembre 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «31 dicembre 1995»*

**9.33** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 dicembre 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «31 ottobre 1995».*

**9.54**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 dicembre 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «31 agosto 1995».*

**9.16**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «30 novembre 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «31 luglio 1995»*

**9.24**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 ottobre 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «30 novembre 1995»*

**9.23**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 ottobre 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «31 ottobre 1995».*

**9.41**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 ottobre 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «30 settembre 1995»*

**9.27**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «30 settembre 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «30 settembre 1995»*

**9.32**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 agosto 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «31 agosto 1995».*

**9.47**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 luglio 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «31 luglio 1995».*

**9.53**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 maggio 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «31 dicembre 1995».*

**9.26**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 maggio 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «30 settembre 1995».*

**9.13**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «30 aprile 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «31 dicembre 1995».*

**9.36**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «30 aprile 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «30 novembre 1995».*

**9.15**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «30 aprile 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «31 ottobre 1995».*

**9.25**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «30 aprile 1995» e sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «30 settembre 1995»*

**9.14**

NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le altre: «31 dicembre 1996».*

**9.6**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Sopprimere il comma 2.*

**9.46**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, dopo le parole: «i rispettivi enti.», sopprimere le parole da: «Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale» fino a: «30 giugno 1995».*

**9.12**

IL RELATORE

*Al comma 2, 9° rigo, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 1996» con le altre: «entro il 31 gennaio 1997».*

**9.7**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 2, 19° rigo, diciassettesima riga, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 1995» con le altre: «entro il 31 dicembre 1996».*

**9.8**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che hanno esercitato la facoltà prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995».*

**9.34**

MUNDI, FILOGRANA, NOVI, CORTELLONI

*Sopprimere il comma 3.*

**9.37** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 4.*

**9.38** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 5.*

**9.39** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Sopprimere il comma 6.*

**9.40** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 7.*

**9.42** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Sopprimere il comma 8.*

**9.43** NOVI, FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Sopprimere il comma 9.*

**9.44** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 9.*

**9.2** MANFROI

*Al comma 9, sopprimere le parole da: «dei territori» fino a: «n. 218».*

**9.1** MANFROI

*Al comma 9, dopo le parole: «6 marzo 1978, n. 218» inserire le seguenti: «e nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5/B del Regolamento CEE n. 2081/93 comprese nella Padania, intendendosi indicare con questo nome il territorio delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria».*

**9.4**

MANFROI

*Sopprimere il comma 10.*

**9.48**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 11.*

**9.49**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 12.*

**9.50**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 13.*

**9.51**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Lo stanziamento iscritto al capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali può essere utilizzato, oltre che per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono un trattamento previdenziale ovvero il sussidio di cui all'articolo 1, comma 3, anche per le spese riferite alla costituzione di società miste ai sensi dell'articolo 1, comma 21».

**9.1000**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 14.*

**9.52**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 15.*

**9.17**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 16.*

**9.18** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 17.*

**9.19** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 18.*

**9.20** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 18, sostituire le parole: «la presidente e la vice presidente» con le altre: «le componenti».*

**9.9** MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 18, sostituire le parole: «il vice presidente» con le altre: «i componenti».*

**9.10** MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Sopprimere il comma 19.*

**9.21** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 20.*

**9.22** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 21.*

**9.28** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 22.*

**9.29** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 22, dopo le parole: «come modificato dall'articolo 1», sostituire le parole: «comma 2,» con le seguenti: «comma 1,».*

**9.2000**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 23.*

**9.30**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 23, aggiungere, in fine, le parole: «Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente Poste dovrà procedere alla verifica dello stato di invalidità dei propri dipendenti assunti in base alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili e procedere in conformità alla legislazione vigente nei confronti del personale che risultasse privo dei requisiti richiesti da dette norme. Entro l'anno successivo l'Ispettorato del lavoro di ciascuna provincia verificherà l'attuazione della presente disposizione da parte dell'Ente Poste».*

**9.3**

MANFROI

*Sopprimere il comma 24.*

**9.31**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI, NOVI

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**36ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco nonchè il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (n. 32)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e allegato D della legge 22 febbraio 1994, n. 146: favorevole con osservazioni) (R144 003 C12ª, 0001°)

Riferisce alla Commissione il senatore LAVAGNINI, il quale illustra lo schema di regolamento in esame diretto a disciplinare la materia dei controlli sanitari sugli allevamenti di volatili e sulla loro macellazione e immissione sul mercato.

Nell'esprimere un parere complessivamente favorevole, egli fa però presente che da parte degli agricoltori sono state formulate alcune fondate riserve, recepite del resto anche nelle osservazioni trasmesse dalla Commissione agricoltura, circa l'opportunità di definire meglio la nozione di stabilimento di macellazione a capacità limitata, di cui all'articolo 13, perchè il criterio distintivo basato unicamente sul numero di volatili macellati non tiene conto del differente peso medio delle diverse specie di volatili, nonchè circa la necessità di considerare equivalente al veterinario ufficiale anche il veterinario libero professionista convenzionato con l'unità sanitaria locale e di evitare che il costo della collaborazione degli ausiliari ai veterinari, previsto dal comma 7 dell'articolo 9, ricada sui produttori.

Egli osserva infine che sarebbe opportuna una semplificazione della procedura prevista dall'articolo 7 per il riconoscimento dell'ido-

neità, prevedendo anche un'ipotesi di silenzio-assenso relativamente al decorso dei termini previsti dai commi 3 e 4.

Il presidente CARELLA, dopo aver dato lettura delle osservazioni della Commissione agricoltura e della Giunta per gli affari europei, dichiara aperta la discussione.

Il relatore, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore CAMERINI, fa presente che, a causa della sviluppata industrializzazione del mercato delle carni di volatili, le disposizioni di cui all'articolo 7, in pratica, si applicheranno alla maggioranza degli impianti di macellazione dei pennuti.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore VALLETTA, il sottosegretario VISERTA COSTANTINI fa presente che i controlli sanitari previsti dall'articolo 3 non si applicano nei casi di vendita diretta ai consumatori da parte dei piccoli pollicoltori.

Il senatore NAPOLI Roberto osserva che, al di là del merito del regolamento in esame, il recepimento delle direttive comunitarie appare spesso eccessivamente acritico, dal momento che non tiene conto del continuo aggravamento degli oneri che devono sopportare le piccole imprese, in relazione alle direttive comunitarie stesse.

La senatrice BERNASCONI ritiene che, al di là della necessità di adattare in sede di recepimento gli atti comunitari alle specifiche esigenze nazionali, sia indiscutibile la necessità di una applicazione per quanto possibile fedele degli atti comunitari stessi.

Ella esprime poi parere favorevole sul regolamento in esame.

La Commissione dà quindi mandato al relatore, con l'astensione del senatore Napoli Roberto, di esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000 C12ª, 0015ª)

Il senatore NAPOLI Roberto fa presente alla Presidenza che l'attuale organizzazione dei lavori della Commissione non consente ai senatori di documentarsi efficacemente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Egli osserva infatti che l'ordine del giorno Commissione, diramato a fine settimana, reca un numero elevato di argomenti, senza che vi sia una reale programmazione del loro esame nelle singole sedute.

Ciò non consente, evidentemente, di prepararsi giorno per giorno sugli argomenti che saranno effettivamente trattati e di studiare la relativa documentazione.

Il presidente CARELLA osserva che i senatori sono informati sui lavori della settimana mediante il telegramma di convocazione e che fin dall'inizio della settimana essi hanno a disposizione, anche nell'aula del-

la Commissione, l'intera documentazione relativa a tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Un rispetto rigoroso dell'ordine degli argomenti iscritti all'ordine del giorno stesso risulta impossibile in parte in relazione all'andamento della discussione in Commissione degli argomenti stessi, e soprattutto in relazione agli impegni dei rappresentanti del Governo in Commissione, in Assemblea e nell'altro ramo del Parlamento.

In particolare egli fa presente che nel corso di questa settimana il ministro Bindi, che si è già di ciò scusata, non potrà partecipare al seguito dell'audizione sul finanziamento dei progetti di ricerca sull'AIDS e che, a conclusione della seduta di ieri dedicata all'esame del decreto-legge in materia di tossicodipendenze, il ministro Turco ha pregato la Presidenza di poter essere presente in Commissione a partire dalle ore 15,30.

Risulta quindi evidente che, in mancanza di un minimo di elasticità nello svolgimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della settimana, la Commissione sarebbe condannata alla paralisi.

Il senatore RONCONI si associa alle considerazioni del senatore Napoli e fa presente che deve essere il Governo a fissare i suoi impegni in relazione alle attività del Parlamento e non viceversa.

Il senatore BRUNI ritiene che, al di là degli impegni del Governo, il problema possa essere risolto con una migliore organizzazione dei lavori da parte della Presidenza ad esempio preannunciando all'inizio della settimana l'effettivo svolgimento dei lavori della Commissione.

La senatrice DANIELE GALDI osserva, in primo luogo, che l'attività dei parlamentari è per definizione convulsa, dovendosi tener conto di molteplici impegni in Commissione e in Aula; peraltro i senatori conoscono all'inizio di ogni settimana quali sono gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed è loro compito trovare i modi e i tempi per documentarsi adeguatamente.

Non vi è dubbio che negli ultimi tempi la programmazione dei lavori in Commissione e in Assemblea stia diventando sempre più difficile, ma ciò si deve al fatto che l'opposizione ha adottato un atteggiamento per principio formalistico ed ostruzionista, anche quando non vi sono reali motivi di conflitto, che costringe ad una continua presenza in Aula per la verifica del numero legale, a frequenti suspensione delle sedute, ad un'attività in generale disordinata che si riflette anche sugli impegni del Governo.

Il senatore MARTELLI ritiene che l'opposizione non possa essere criticata se svolge fino in fondo il suo ruolo e se richiede il rispetto del Regolamento. Ciò non toglie naturalmente che la sua parte politica è più che disponibile a cercare momenti di coordinamento dell'attività parlamentare, nel rispetto dei diritti di tutti, anche al fine di consentire una migliore programmazione dell'attività della Commissione.

Il senatore DE ANNA ritiene che il problema sollevato dal senatore Napoli, che indubbiamente esiste e si riflette negativamente sulla possi-

bilità per i senatori di partecipare in maniera proficua ai lavori della Commissione, possa essere reso meno acuto riducendo il numero degli argomenti iscritti all'ordine del giorno salvo poi integrarlo alla fine di ogni singola seduta.

Il senatore PAPINI osserva che la disponibilità manifestata dal senatore Martelli per la ricerca di soluzioni idonee a programmare più efficacemente i lavori della Commissione non trova certo corrispondenza nell'atteggiamento da lui tenuto in sede di Giunta del Regolamento, dove è mancata qualsiasi disponibilità dell'opposizione a ricercare strumenti procedurali per una rapida conversione dei decreti-legge pendenti.

Il senatore MIGNONE osserva che i problemi rilevati dal senatore Napoli, più che all'ordine con cui sono discussi gli argomenti, derivano dall'insufficienza dei tempi di lavoro della Commissione, costretta a riunirsi negli intervalli tra le sedute dell'Assemblea.

A suo parere sarebbe necessario convocare la Commissione il martedì mattina, ciò che consentirebbe di recuperare ampi spazi di lavoro.

Il senatore MANARA rileva che il dibattito in corso, apparentemente determinato da questioni di carattere procedurale, rivela un problema di carattere politico, cioè la progressiva involuzione dell'attuale quadro istituzionale, evidentemente sempre più incapace di dare risposta ai bisogni della società civile.

Il presidente CARELLA ribadisce che l'organizzazione dei lavori risponde da una parte a precise esigenze regolamentari - che non consentono ad esempio l'iscrizione estemporanea di argomenti non previsti all'ordine del giorno - e, dall'altra a necessità di carattere pratico, quali il coordinamento con i lavori dell'Assemblea e gli impegni del Governo.

Egli ritiene comunque che le questioni relative all'organizzazione dei lavori della Commissione potranno essere più utilmente affrontate nel prossimo Ufficio di Presidenza.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(478) NAPOLI Roberto ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio 1996.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta era stata conclusa la discussione generale ed erano state svolte le repliche del relatore e del Governo.

Egli ritiene quindi di dover fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore MIGNONE fa presente che è in corso una verifica da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa gli ordini professionali attualmente esistenti, in vista di una loro eventuale riduzione.

In relazione a tale circostanza egli ritiene auspicabile una fase di riflessione da parte della Commissione, per cui invita il Presidente a fissare un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Concordano il relatore Roberto NAPOLI e la senatrice SALVATO.

Il presidente CARELLA fissa pertanto il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 12 novembre 1996.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, pertanto, rinviato.

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta era stata rinviata la votazione degli emendamenti 1.19, 1.21 e 1.22 sui quali vi erano i pareri contrari del relatore e del Governo.

L'emendamento 1.19, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore NAPOLI Roberto annuncia il voto favorevole del Centro cristiano democratico all'emendamento 1.21.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.22.

La senatrice CASTELLANI illustra l'emendamento 1.23, sottolineando l'importanza della prevenzione della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza.

Il relatore VALLETTA esprime parere contrario e rileva che il problema della prevenzione è ampiamente considerato dal decreto-legge in conversione, in particolare con la disposizione di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1.

Il rappresentante del Governo concorda con il relatore.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30, sottolineando in particolare l'importanza

del ruolo dell'università nell'elaborazione di progetti per la lotta alle tossicodipendenze.

I senatori LAURIA, DE ANNA e NAPOLI Roberto aggiungono la loro firma agli emendamenti testè illustrati.

Il relatore VALLETTA e il ministro TURCO esprimono parere contrario agli emendamenti illustrati dal senatore Monteleone.

Il senatore MARTELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale all'emendamento 1.24.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Gli emendamenti 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore MARTELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale all'emendamento 1.29.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 1.30, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore MARTELLI illustra gli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33 e 1.34, sottolineando che la sua parte politica, in presenza di un rifiuto del Governo e della maggioranza di cercare un accordo per sopprimere il comma 3 dell'articolo 1 e salvaguardare in tale modo l'esigenza di finanziamento dei SERT soddisfatta dal decreto-legge, è disposta a ricercare una formulazione più corretta del comma stesso.

Il senatore TOMASSINI esprime apprezzamento per gli emendamenti testè illustrati dal senatore Martelli, cui aggiunge la sua firma; nel valutare positivamente la coerenza con cui la senatrice Salvato ha espresso la propria contrarietà, sia pure per motivi da lui non condivisi, all'attuale formulazione del comma 3, osserva come il silenzio dei senatori dell'Ulivo testimoni il loro imbarazzo nel dover accettare, per pura disciplina di maggioranza, un decreto-legge che, evidentemente, suscita anche in loro non poche perplessità.

I senatori LAURIA e DE ANNA aggiungono la loro firma agli emendamenti illustrati dal senatore Martelli.

Il relatore VALLETTA e il ministro TURCO esprimono parere contrario agli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33 e 1.34.

Il senatore DE ANNA annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'emendamento 1.31.

Il senatore MONTELEONE annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale all'emendamento 1.31 e invita ancora una volta il

Governo a ricercare un accordo che consenta, senza nè vinti nè vincitori, la conversione in legge del decreto opportunamente emendato.

L'emendamento 1.31, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore MARTELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento 1.32. Egli ribadisce che la sua parte politica è favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione, purchè venga soppressa la norma del decreto-legge che disciplina l'attività di riduzione del danno. Ciò non significa un tentativo di imporre una visione contraria a tale tipo di intervento -cui del resto egli è personalmente favorevole, avendo una visione sul punto diversa da quella del suo partito - ma significa evitare che tale questione venga affrontata secondo un'ottica rozza, che non tiene alcun conto delle esperienze straniere più recenti, e rinviare tale problema ad una sede più opportuna di discussione, che tenga nella dovuta considerazione anche i risultati del prossimo vertice internazionale sulle tossicodipendenze.

Il senatore DI ORIO annuncia il voto contrario della Sinistra democratica all'emendamento 1.32.

Egli osserva che è comune intendimento dei Gruppi che si riconoscono nell'Ulivo di portare avanti l'esame del disegno di legge di conversione; deve quindi essere chiaro che la sua eventuale mancata approvazione non può essere ascritta, come pure si è tentato di fare, alla maggioranza, ma unicamente all'ostruzionismo posto in essere dalla Destra.

L'emendamento 1.32, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore MARTELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale all'emendamento 1.33, ribadendo che è intenzione della sua parte politica favorire la conversione del decreto-legge, purchè nei limiti delle sue originarie finalità - all'epoca senz'altro caratterizzate da necessità e urgenza - di consentire il finanziamento delle attività dei SERT.

La senatrice SALVATO annuncia la propria astensione sull'emendamento 1.33.

Ella ritiene che al di là della concreta possibilità, che pure esiste, di approvare la conversione del decreto-legge sopprimendo le inopportune modifiche a suo tempo introdotte dalla Camera dei deputati, non sia accettabile coartare la maggioranza affinché approvi un provvedimento che, nella sua attuale formulazione, non può essere in alcun modo condiviso, e la cui reiezione non costituirebbe certamente un danno irreparabile.

A tale proposito ella fa presente di aver ricevuto una lettera, firmata da esponenti diversi e rappresentativi del sindacato, del volontariato, di settori della magistratura attenti alla problematica delle tossicodipendenze, che sottolineano il grave stato di disagio e di incertezza normativa che le vicende del decreto-legge in esame hanno creato nel mondo degli operatori della lotta alla droga.

Concorda il senatore BRUNI che annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.33.

In considerazione dell'inizio della seduta dell'Assemblea, il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani 24 ottobre alle ore 16,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1272****al testo del decreto-legge**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati al recupero della tossidipendenza e dell'alcoolismo da realizzarsi sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati ed analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al successivo comma 4, possono chiedere inoltre il finanziamento di progetti volti alla prevenzione ed al recupero sul territorio».

**1.19**

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcoolodipendenza correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati ed analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono chiedere altresì il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada».

**1.21**

NAPOLI Roberto

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli enti locali, le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati al recupero dalla tossicodipendenza e dall'alcoolismo, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati ed analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono chiedere altresì il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada».

**1.22**

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*Al comma 3 sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Le unità sanitarie locali possono attivare servizi e chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione della tossicodipendenza e della alcooldipendenza».*

**1.23** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*All'inizio del comma 3 sostituire le parole: «le unità sanitarie locali» con le altre: «le università».*

**1.24** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*All'inizio del comma 3 sostituire le parole: «Gli enti locali» con le altre: «Le università».*

**1.25** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*All'inizio del comma 3 dopo le parole: «unità sanitarie locali» aggiungere le altre: «e le università».*

**1.26** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*All'inizio del comma 3 sopprimere le parole: «Gli enti locali e».*

**1.27** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*All'inizio del comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e le unità sanitarie locali».*

**1.28** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*All'inizio del comma 3 sostituire le parole: «Gli enti locali e» con le altre: «Gli enti locali, sentite».*

**1.29** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*All'inizio del comma 3 sostituire le parole: «Gli enti locali e» con le altre: «Gli enti locali d'intesa con».*

**1.30** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*All'inizio del comma 3 sopprimere le seguenti parole: «attivare servizi e».*

**1.31**

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «correlata, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti.»*

**1.32**

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e della alcooldipendenza correlata».*

**1.33**

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*Al comma 3, sopprimere la parola: «correlata».*

**1.34**

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**36ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
CARCARINO*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio**(Parere al Ministro dell'ambiente: favorevole)  
(L014 078 C13ª, 0003ª)

Il relatore IULIANO illustra la proposta di nomina a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio del professor Maurizio Fraissinet, che risponde – egli dice – ai requisiti prescritti dalla legge istitutiva soprattutto per le competenze scientifiche ed accademiche da lui maturate.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

I senatori VELTRI, RESCAGLIO, COZZOLINO, CONTE e LASAGNA preannunciano voto favorevole.

Anche il presidente CARCARINO interviene per annunciare che voterà a favore della nomina proposta.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata all'unanimità, risultando quindici voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori: Bortolotto, Capaldi, Carcarino, Conte, Cozzolino, Gambini, Uchielli (in sostituzione del senatore Giovanelli), Iuliano, Lasagna, Maggi, Rescaglio, Rizzi, Specchia, Staniscia e Veltri.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**10ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

BEDIN

*indi del Vice Presidente*

TAPPARO

*La seduta inizia alle ore 8,35*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA XV CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI (COSAC)  
(A008 000 C23ª, 0002ª)*

Il presidente BEDIN dà conto dello svolgimento della XV COSAC che si è tenuta a Dublino il 15 e 16 ottobre scorsi, in relazione ai diversi punti all'ordine del giorno della Conferenza.

In merito all'esposizione sulle misure di supporto all'occupazione adottate in ambito comunitario, svolta dal Ministro irlandese per le questioni del lavoro, signora Fitzgerald, il Presidente ne sottolinea, in particolare, la forte accentuazione verso politiche contro la disoccupazione che comunque mantengano i livelli di protezione sociale già acquisiti e tengano una politica sociale di alto profilo. Nel settore dell'occupazione i punti qualificanti della Presidenza di turno irlandese, ricorda il Presidente, sono state le molte iniziative per la tutela dei lavoratori, azioni positive per le donne e per le categorie sfavorite, nonché la messa a punto di un Comitato *ad hoc* per l'occupazione. Inoltre, alla fine del semestre, il Consiglio europeo di Dublino esaminerà la relazione della Presidenza di turno sull'occupazione.

Sottolinea quindi l'oratore che la Presidenza irlandese ha comunicato di aver proposto alla Conferenza intergovernativa di inserire nel nuovo Trattato un capitolo sull'occupazione ispirato alle conclusioni del Consiglio europeo di Essen. Dall'esposizione è, altresì, emerso che taluni elementi oggettivi come la necessità di votare all'unanimità le proposte presentate nel settore sociale, hanno purtroppo impedito alla Presidenza di turno di ottenere dall'Unione europea maggiori finanziamenti per l'occupazione. Comunque, prosegue il Presidente vi è da parte irlandese una attenzione prioritaria per l'occupazione accompagnata dal radicato

convincimento che la politica sociale debba essere portata avanti in comune dai Paesi dell'Unione europea.

Per quanto attiene, in particolare, agli aspetti di flessibilità dell'orario di lavoro, il Presidente ricorda che il senatore Tapparo ha illustrato alla Conferenza i caratteri salienti dell'accordo sul lavoro raggiunto nel nostro Paese a settembre. In argomento, il Ministro irlandese ha ricordato che nel prossimo mese di novembre entrerà in vigore la direttiva comunitaria sull'orario di lavoro che sicuramente darà risultati positivi in questo settore.

Quanto all'altra questione all'ordine del giorno della COSAC che riguardava - in particolare - il ruolo di EUROPOL, l'esposizione presentata da un suo rappresentante, il dottor Bruggeman, ha molto insistito - prosegue l'oratore - sulla necessità di diminuire i livelli decisionali spesso eccessivi, di evitare la moltiplicazione di sedi che si occupano di lotta alla criminalità e, soprattutto, sull'esigenza di ratificare quanto prima la convenzione EUROPOL.

Il presidente Bedin passa poi a sottolineare i passaggi più importanti dell'esposizione sul semestre di Presidenza irlandese e sull'andamento della Conferenza intergovernativa svolta dal Ministro degli esteri irlandese, onorevole Spring, nell'ambito del terzo punto all'ordine del giorno della Conferenza.

Ricorda che il ministro Spring ha messo in rilievo l'importanza del vertice straordinario di Dublino del 5 ottobre scorso per il rilancio dei lavori della CIG. Il Ministro -prosegue il Presidente - ha informato poi la Conferenza sull'evoluzione dei punti qualificanti della CIG, come le prospettive di generalizzazione del voto a maggioranza e la nuova dimensione della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Venendo, quindi, all'argomento che maggiormente interessa il ruolo e le competenze della Giunta e che riguardava le proposte di raccomandazioni sia per il rafforzamento della Dichiarazione 13 del Trattato di Maastricht che il miglioramento del funzionamento della COSAC, il Presidente ricorda che, su iniziativa dell'onorevole Ruberti, presidente della Commissione per le politiche dell'Unione europea, la delegazione italiana aveva presentato in maniera unitaria alcune proposte, delle quali la Giunta aveva preso nota in occasione della seduta del 9 ottobre scorso.

Comunica che la Conferenza ha adottato all'unanimità un comunicato finale il quale recepisce l'indicazione venuta dal Parlamento italiano di inserire nel Trattato di Maastricht la Dichiarazione 13, prefigurando delle norme *ad hoc* per il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali. Inoltre il comunicato finale ha accolto la posizione con la quale la delegazione italiana aveva formalizzato - accogliendo diverse indicazioni in tal senso formulate da altri Parlamenti dell'Unione europea - la proposta di inserire nel nuovo Trattato disposizioni per riservare ai Parlamenti nazionali un termine di almeno quattro settimane per procedere all'esame delle proposte legislative comunitarie. Altro importante aspetto connesso a quanto precede - prosegue l'oratore - è l'affermazione del principio che i Governi nazionali non solo debbano adempiere con completezza ai loro obblighi di informazione rispetto ai Parlamenti sulle questioni comunitarie, ma che essi debbano far pervenire alle Assemblee elettive tutte le

proposte che abbiano pertinenza con il procedimento legislativo comunitario.

Da ultimo, il presidente Bedin dà conto delle proposte di miglioramento dello svolgimento della COSAC adottate dalla Conferenza e conclude ricordando che, come recita testualmente il comunicato, la COSAC può seguire alcuni temi specifici, come la sussidiarietà o questioni attinenti al secondo e terzo pilastro e argomenti relativi ai diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea, nella prospettiva di formulare delle idee su come procedere nei settori in questione. Tuttavia, sottolinea il Presidente, le conclusioni della COSAC andranno intese come dei suggerimenti, senza alcun vincolo per i delegati o per le delegazioni.

L'oratore tiene a accentuare particolarmente questo aspetto per ribadire che non vi è alcun intendimento di pervenire a forme di istituzionalizzazione di un ruolo collettivo dei Parlamenti nazionali attraverso la COSAC suscettibile di ledere il ruolo del Parlamento europeo che è invece l'interlocutore istituzionale degli altri organi dell'Unione europea.

La prossima COSAC sarà organizzata dal Parlamento dei Paesi Bassi e prevedibilmente si svolgerà nei giorni 9 e 10 giugno 1997.

Anche alla luce di quanto emerso dai lavori della COSAC sugli obblighi di informazione dei Governi nei confronti dei rispettivi Parlamenti nazionali, il presidente Bedin informa la Giunta di aver preso l'iniziativa di indirizzare al Presidente del Senato una lettera in cui si chiede il suo autorevole intervento affinché il Governo dia completa e costante attuazione all'articolo 9 della legge 183 del 1987.

Prendendo brevemente la parola, il senatore TAPPARO chiede che il resoconto dei lavori della COSAC e il comunicato finale siano inviati anche alle Commissioni permanenti nel cui ambito di competenza rientrano i temi oggetto della riunione di Dublino.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **(Doc. XIX-bis, n. 1) Relazione sull'attività svolta dal Consiglio d'Europa e dall'Unione dell'Europa occidentale nel 1995**

(Rinvio del seguito dell'esame)

(R142 003 C23<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Su proposta del presidente TAPPARO, il quale comunica che il relatore non potrà partecipare alla riunione, il seguito dell'esame viene rinviato.

#### *OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **(35) Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

(R144 003 C13<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il relatore RIPAMONTI illustra le caratteristiche del provvedimento in titolo, il quale interviene su una tematica estremamente complessa e

di grande sensibilità sociale. Esprime l'avviso che esso rappresenti il portato di un approccio finalmente innovativo nella materia anche perchè rispetta le indicazioni del quinto programma d'azione comunitario a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.

Il relatore sottolinea positivamente gli aspetti del provvedimento per quanto riguarda i meccanismi di pianificazione della gestione dei rifiuti che vengono previsti a monte delle attività di smaltimento e che - tra l'altro - si fanno carico della realizzazione della raccolta differenziata alla quale debbono seguire processi di riutilizzo, riciclo e recupero di materia prima, dando un ruolo non marginale anche al recupero di energia. Tali fattori - prosegue il relatore - producono positivi effetti sull'attività di smaltimento invertendo la concezione tradizionale che si limitava allo stoccaggio permanente con conseguenze allarmanti, come quella dell'esportazione dei rifiuti.

Proseguendo nel proprio intervento, l'oratore segnala che sussistono peraltro alcuni profili di non piena conformità dello schema proposto con le direttive comunitarie che esso si propone di attuare.

Tali profili riguardano gli articoli 3, che contiene le definizioni - in particolare - della nozione di rifiuto, di raccolta, di smaltimento e di recupero; 4, in merito alla classificazione dei rifiuti; 5, riguardante le tipologie di rifiuto, di attività e di materiali esclusi dal campo di applicazione dello schema di decreto; 6, riguardante l'attività di utilizzo diretto; 13, sui registri di carico e scarico di coloro che effettuano l'attività e commercio dei rifiuti; 19, sulle competenze della provincia; 28, circa le imprese sottoposte ad iscrizione; 29, sull'autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione e 30, per la determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.

Dopo che il relatore si è riservato di far pervenire per iscritto ai componenti della Giunta le valutazioni testè enunciate si conviene di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*  
(A007 000 C23<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il senatore VERTONE, con riferimento all'esame svolto il 10 ottobre scorso dal Comitato per i pareri della Giunta sugli atti Senato n. 1407 e n. 1409 in materia di tutela dei dati personali, lamenta la mancanza di un adeguato approfondimento della delicata problematica ad essi sottesa di cui - a suo avviso - non è stato adeguatamente dato conto nel parere. Ritiene comunque che la Giunta dovrebbe approfondire con maggiore rigore i provvedimenti su cui è richiesta di esprimersi.

Il presidente TAPPARO, nel prendere atto dell'esigenza di ottenere per la Giunta maggiore incisività nel procedimento legislativo e di migliorare la visibilità del suo ruolo mette in luce la difficoltà, spesso evidente, di mantenere il dovuto equilibrio fra la valutazione del merito e quella di compatibilità comunitaria.

Seguono interventi in tal senso dei senatori VENTUCCI e RIPAMONTI.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1130) DE CORATO ed altri. Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni**

(Parere alla 8ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del RELATORE, che intenderebbe tener conto nella sua esposizione anche del provvedimento destinato a sostituirsi all'atto Senato n. 1219, la Giunta conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**2ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 20,20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente PELLEGRINO comunica che è in distribuzione l'elenco dei documenti pervenuti dopo la ricostituzione della Commissione.

Comunica altresì che, in data 23 ottobre 1996, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Angelo Staniscia, in sostituzione della senatrice Silvia Barbieri dimissionaria.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, d'intesa con i membri dell'Ufficio di Presidenza, da lui consultati telefonicamente, tenendo nel debito conto gli impegni parlamentari degli onorevoli deputati, è stata assunta la decisione che la seduta odierna abbia una durata più contenuta del previsto e che in essa abbia luogo soltanto l'illustrazione del progetto di relazione a suo tempo predisposto e già distribuito a tutti i membri.

Della esposizione orale del Presidente verrà redatto e distribuito quanto prima il resoconto stenografico, sulla base del quale avrà inizio, in sede plenaria, il dibattito, in una seduta da stabilirsi della prossima settimana.

*DIBATTITO DULLO STATO DELLE INCHIESTE, CON RIFERIMENTO ALL'IPOTESI DI RELAZIONE CONCLUSIVA*

Il presidente PELLEGRINO esordisce richiamando l'attenzione sulla necessità che i Gruppi politici adottino un orientamento sulle prospettive che si aprono all'attività della Commissione. Mentre alcuni temi di inchiesta appaiono pervenuti ad un sufficiente grado di maturazione - si

da potere essere conclusi con l'approvazione di relazioni definitive entro il termine fissato del 31 dicembre - per altri potrebbe giustificarsi la necessità di approfondimenti ulteriori, eventualmente sulla base di una nuova e diversa legge istitutiva. In alternativa, non c'è che da ipotizzare una breve ulteriore proroga - modulata semmai sulla scadenza di legge del 30 giugno 1997 prevista per tutti i processi di strage ancora in corso con il vecchio rito - proroga che lasci inalterato l'oggetto dell'inchiesta della Commissione.

Passando alla impostazione da lui data alla proposta di relazione, il presidente Pellegrino fa presente che - dopo il criterio delle indagini separate sui diversi temi dell'inchiesta, che ha contraddistinto l'attività della Commissione nella X e XI legislatura - alla Commissione stessa è apparso che fosse giunto il momento per un esame complessivo ed una visione d'insieme, perlomeno per tutti gli avvenimenti accaduti nell'arco temporale che va dal 1969 al 1984. Nel secondo dopoguerra infatti lo scenario che caratterizza il contesto internazionale e la politica interna del nostro paese si presenta omogeneo ed all'interno esso è attraversato dal nascere e dall'affermarsi di una serie di strutture a vertice militare e a base civile, accomunate dalla finalità di opporre resistenza ad un eventuale esercito invasore proveniente dall'Est e all'espansionismo comunista. Le predette strutture si sono limitate fino agli anni sessanta a sviluppare una potenzialità operativa, anche se la loro presenza ha finito per influire ed incidere sulla vita delle istituzioni e quindi sulla politica interna: è in questo contesto che si collocano e prendono consistenza le tesi della sovranità limitata e del doppio Stato ed è allora che i servizi segreti hanno allargato ed intensificato la loro attività con margini di autonomia sempre crescente. Si è trattato di un fenomeno che, a paragone con altri paesi, nel nostro ha assunto un'ampiezza affatto peculiare.

Dopo il sessantotto la situazione obiettiva muta, le tensioni sociali si fanno più forti e crescenti e le strutture coperte o semiclandestine si innervano di elementi della destra radicale di allora. Fatto allarmante e significativo di quell'epoca è rappresentato dal convegno Pollio dal quale prese corpo e giustificazione il concetto di struttura parallela collegata alla logica del contrasto al movimento comunista.

Su questo scenario si innestano e si spiegano i fatti di terrorismo, di violenza e di strage che hanno tristemente contrassegnato la vita della nazione negli ultimi anni sessanta e poi nel decennio successivo, in particolare fino al 1974: periodo entro il quale è chiaramente leggibile un contesto eversivo unico che va dai conati di pronunciamento militare del 1970 agli attentati dinamitardi condotti con diverse motivazioni.

Nella seconda metà degli anni settanta lo scenario internazionale tende a mutare e all'interno mutano i sistemi e le ragioni della violenza politica e della eversione, che non mirano più ad un rovesciamento complessivo della situazione esistente ma agiscono su piani più articolati. Al terrorismo di destra si aggiunge un terrorismo la cui matrice di sinistra appare chiara ed al quale lo Stato si dimostra incapace o comunque non preparato a rispondere con un'adeguata azione di contrasto, dimostrando esitazioni o debolezze che raggiungono il loro culmine in occasione della tragedia del rapimento dell'onorevole Moro.

Il Presidente rileva quindi che per quanto riguarda il periodo fino alla fine degli anni settanta la Commissione è in grado di consegnare una relazione d'assieme abbastanza chiara e più che convincente.

A partire dagli anni ottanta è invece più difficile formulare un giudizio soddisfacente degli eventi succedutisi: si delinea, piuttosto, in quel periodo una zona grigia caratterizzata dall'insorgenza di forti componenti affaristiche e dall'azione di una criminalità comune violenta che non è esente da connessioni con l'eversione politica. La difficoltà di valutazione critica di quella fase investe anche la strage alla stazione di Bologna, per la quale restano dubbi quanto meno sulle reali finalità dei terroristi, sulle complicità e sul significato dei depistaggi.

Con riferimento poi alla strage di Ustica, il Presidente rileva che un giudizio più completo di quello finora espresso dalla Commissione sarà possibile solo a seguito di nuove acquisizioni giudiziarie che appaiono abbastanza probabili.

Per quanto concerne il capitolo delle responsabilità politiche, il Presidente ricorda che esso non viene ignorato nella sua proposta di relazione, la quale lascia aperte al giudizio del *plenum* della Commissione le diverse opzioni possibili. Responsabilità politiche indubbiamente vi furono e possono essere affermate; a distanza di anni, tuttavia, non è più proponibile l'ipotesi di una sanzione politica, e questa considerazione in parte stempera e sottrae significato al giudizio su condotte individuali e collettive che ricadono più propriamente nell'apprezzamento degli storici.

Il Presidente conclude il suo intervento richiamando l'attenzione sul fatto che, pur nel succedersi turbinoso di eventi drammatici e di fronte alle trame antidemocratiche alla violenza ed agli attentati, il paese ha saputo reggere e proseguire sul cammino di una democrazia che dagli anni del terrore è uscita in definitiva vincente e rafforzata.

Prende la parola il senatore GUALTIERI ritiene doveroso decidere tempestivamente del destino della Commissione a fronte, da un lato, dei tempi particolarmente ristretti previsti per la sua attività e, dall'altro, delle novità di notevole peso che su alcuni temi, quali Ustica, Piazza Fontana e Gladio, sono affiorati negli ultimi mesi.

Il PRESIDENTE sottolinea, in risposta al senatore Gualtieri, che sarebbe improprio e scarsamente riguardoso, nei confronti dei colleghi che non hanno potuto partecipare alla seduta odierna, affrontare in questa sede un dibattito che era stato già concordato per una successiva seduta da programmarsi per la settimana prossima.

*La seduta termina alle ore 21,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo**  
**sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

4<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
LAURICELLA

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**AUDIZIONE DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DOTT. ANTONIO DI PIETRO**

**(Il Ministro è assistito dal dott. Marcello Arredi, direttore generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali)**

(R046 001 B81<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente LAURICELLA ringrazia il Ministro per aver voluto accogliere l'invito della Commissione a riferire in Parlamento. Il ringraziamento è tanto più sentito e convinto, in quanto intende riconoscere un comportamento nuovo del Governo, che in passato non aveva ritenuto di farsi rappresentare alle sedute dal Ministro dei lavori pubblici che pure costituisce il naturale interlocutore della commissione parlamentare.

Ricorda per sommi capi la situazione in cui versano i comuni della valle terremotata e così pure il fatto che, dei 3100 miliardi di somme autorizzate con le diverse leggi per il periodo 1968-1995, i pagamenti effettivamente disposti a valere sulle autorizzazioni di spesa risultano pari a 2272 miliardi. Le cifre evidenziano come (tra somme andate in economia e residui ancora da pagare) una grossa parte degli stanziamenti autorizzati sono stati sottratti ai comuni, i quali per contro sono stracolmi di progetti presentati da privati. Tutti questi fatti sono indice di mancanza di volontà politica che è compito della Commissione e del Governo correggere in positivo.

Il ministro DI PIETRO vuole mettere in chiaro quali siano i livelli di responsabilità che competono al Ministro, al Governo nel suo complesso ed al Parlamento.

Il Ministro dei lavori pubblici in quanto tale adempie ad una funzione attuativa di opere, per eseguire le quali è del tutto ovvio che sono necessari finanziamenti. Questi ultimi sono stati quantificati dai comuni interessati alla ricostruzione in circa 2400 miliardi: 1600 miliardi destinati ad abitazioni ed 800 miliardi per opere di urbanizzazione.

Ricorda come gli stanziamenti previsti nei passati esercizi finanziari sono stati successivamente rimodulati, al punto che le somme spendibili oggi ammontano ad appena 33 miliardi.

Il ministro DI PIETRO termina la sua breve introduzione sostenendo che il suo ministero non è affatto contrario a che i comuni assumano un ruolo più ampio nella definizione ed esecuzione delle opere pubbliche, purchè sia garantito un adeguato controllo che assicuri che le somme spese vadano a beneficio di chi effettivamente ne ha bisogno.

Intervengono i deputati LUCCHESI, ACIERNO, GERARDINI ed i senatori CORRAO, MARINI, BARRILE e RAGNO.

In particolare il vicepresidente LUCCHESI fa rilevare come non sia esatto sostenere che al Ministero non compete la responsabilità di reperire i finanziamenti, dal momento che non si può negare ad esso una funzione di proposta. Ad ogni buon conto egli ricorda di aver presentato alla Camera un apposito disegno parlamentare, per il rifinanziamento dei lavori di ricostruzione (atto Camera n. 610).

Il senatore CORRAO sostiene che non è propriamente condivisibile il punto di vista del Ministro, secondo il quale bisogna prima accertare l'esatto fabbisogno e poi provvedere. Resta infatti poco chiaro se il fabbisogno debba essere calcolato in base alla normativa vigente ovvero collocato nella prospettiva di una nuova normativa, per l'approvazione della quale al Ministro compete indubbiamente una responsabilità non secondaria. Ritiene inoltre che il Governo possa e debba sensibilizzare con atti politici la Regione siciliana affinché destini alla valle del Belice parte dei soldi stanziati per l'edilizia residenziale.

Il deputato ACIERNO, che parla a nome del gruppo Forza Italia, ritiene grave sentir dire da un Ministro in carica che dei problemi urgenti - che travagliano la Valle del Belice - se ne parlerà in un secondo momento, quando sarà accertato il fabbisogno esatto e saranno approntati relativi finanziamenti. Il ministro Di Pietro è componente di un organo collegiale, all'interno del quale ha il preciso dovere costituzionale di far valere le proprie convinzioni.

Il senatore BARRILE sostiene che il Ministro deve dire una parola chiara, dopo tanti anni di ignavia dei governi succedutisi finora. Nel ricordare come i terremoti che hanno colpito il Friuli e l'Irpinia hanno avuto ben altro trattamento, ricorda come il Ministro dovrebbe impegnarsi per far approvare in tempi rapidi lo stanziamento di 300 miliardi già previsto in sede di emendamenti alla legge di conversione del decreto legge n. 450 concernente le aree depresse.

Il deputato GERARDINI si complimenta con il Ministro per il linguaggio chiaro ed efficace. Ritiene che possa essere utilmente sperimen-

tata la formula degli accordi di programma tra Ministero ed altri livelli istituzionali interessati alla esecuzione delle opere, fermo rimanendo che la responsabilità politica dell'attuazione del programma compete al Ministero. Ritieni infine che debba essere ricercato un migliore accordo tra le competenze del ministero dei lavori pubblici e quelle del bilancio e del tesoro.

Il senatore MARINI ritiene che la Commissione non debba occuparsi soltanto del reperimento e della destinazione dei finanziamenti, ma sforzarsi di inserire la questione della ricostruzione in un quadro istituzionale più ampio.

Il senatore RAGNO sostiene che le parole del Ministro sottendono la consapevolezza di non aver trovato nel Governo la necessaria disponibilità ad accogliere le richieste dei comuni terremotati. Siccome però è urgente provvedere ai finanziamenti e la Commissione è unanime nel richiedere l'adozione di provvedimenti rapidi, il Ministro dovrà farsi carico di interpretare la volontà politica del Parlamento presso il Governo collegialmente inteso. Diversamente la Commissione non avrebbe ragione di esistere.

Il ministro DI PIETRO, rispondendo brevemente, chiarisce come il suo intendimento fosse non certo quello di «lavarsene le mani» ma di rappresentare alla Commissione le difficoltà in cui è costretto ad operare.

Rivolto al rappresentante di Forza Italia, ricorda che è stato proprio il governo Berlusconi a stabilire il principio che i finanziamenti dovevano essere dilazionati in attesa di conoscere l'esatto fabbisogno.

Precisa che il suo intendimento è quello di essere leale fino in fondo rispetto al Governo di appartenenza, anche se il suo ruolo è quello di Ministro tecnico, che non fa riferimento ad un gruppo parlamentare.

In definitiva il ministro DI PIETRO sostiene di essersi fatto già promotore, in sede di preparazione della legge finanziaria, di adeguati stanziamenti; così pure proseguirà il suo impegno sia nel senso di farsi promotore di emendamenti alla legge finanziaria sia nel senso di accogliere emendamenti che dovessero essere presentati dai parlamentari anche con riferimento ad altre leggi di spesa, come sono i provvedimenti che concernono le aree depresse. Ricorda che la questione del controllo non può essere agitata astrattamente, dal momento che essa presuppone l'esistenza di un flusso di finanziamenti e di interventi il quale non è ancora stato ripristinato.

Il Ministro prospetta inoltre di modificare la legge 120 del 1987 sulla ricostruzione del Belice, che prevede il concorso dello Stato nella ricostruzione di tutti i beni distrutti dal sisma. Egli si dice convinto dell'assoluta priorità di destinare i fondi a chi deve ancora ricostruire la prima casa, e non invece a chi la casa ce l'ha già, e deve magari costruire la seconda o la terza.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

#### 11<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(938) PASQUALI e LA LOGGIA.** - *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441:* parere favorevole con osservazioni;

**(1201) CARPINELLI ed altri.** - *Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali:* parere favorevole con osservazioni;

**(1366) PASQUALI ed altri.** - *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441:* parere favorevole con osservazioni;

**(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(1192) Deputati SPINI ed altri.** - *Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni su emendamento;

**(46) BERTONI ed altri.** - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:* rinvio dell'emissione del parere;

**(78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri.** - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:* rinvio dell'emissione del parere;

**(223) SALVATO ed altri.** - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:* rinvio dell'emissione del parere;

**(1249) PERUZZOTTI ed altri.** - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza* (su testo ed emendamenti): rinvio dell'emissione del parere;

**(1415) BORNACIN ed altri.** - *Istituzione della Guardia costiera:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 7ª Commissione:*

**(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico:** rinvio dell'emissione del parere;

**(875) ZECCHINO ed altri.** - *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 8ª Commissione:*

**(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo:** rinvio dell'emissione del parere;

**(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni:** rinvio dell'emissione del parere;

**(339) PASSIGLI.** - *Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo:* rinvio dell'emissione del parere;

**(1130) DE CORATO ed altri.** - *Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 10ª Commissione:*

**(637) WILDE ed altri.** - *Disciplina della subfornitura industriale:* rinvio dell'emissione del parere;

**(644) TAPPARO ed altri.** - *Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 12ª Commissione:*

**(478) NAPOLI Roberto ed altri.** - *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 13ª Commissione:*

**(448) UCCHIELLI ed altri.** - *Norme per l'accesso ai fondi agricoli:* rinvio dell'emissione del parere;

**(1047) MAGGI ed altri.** - *Norme per l'accesso ai fondi agricoli:* rinvio dell'emissione del parere;

**(1067) CARCARINO e MARINO.** - *Norme per l'accesso ai fondi agricoli:* rinvio dell'emissione del parere;

**(1133) BORTOLOTTO ed altri.** - *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio:* rinvio dell'emissione del parere.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**9<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uccielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1123) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della Difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993:** parere favorevole;

**(1216) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatto a Tunisi il 3 dicembre 1991:** parere favorevole;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1489) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

**(1385) Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Selva ed altri; Montecchi ed altri;

**(85) GIOVANELLI ed altri. - Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale:** parere favorevole condizionato;

**BILANCIO (5ª)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**22ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(1034-A) Emendamenti al disegno di legge: Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo**

(Parere all'Assemblea. In parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore FERRANTE, osservando che pervengono dall'Aula numerosi emendamenti sul disegno di legge in titolo. Ricorda che al quale la Commissione aveva già espresso parere sia sul testo che sugli emendamenti in occasione dell'esame da parte della Commissione affari costituzionali.

Si segnalano, per quanto di competenza, gli emendamenti 8.0.10, 9.101, 10.33, 10.910, 10.115, 10.45, 10.107, 10.901, 21.51 (limitatamente alle lettere *a*) e *b*)), 26.702, 26.700, 26.701 e 26.0.700, che sembrano comportare maggiori oneri finanziari per i quali non si prevede la copertura.

Fa presente, inoltre, che per l'emendamento 1.500 dovrebbe essere acquisita una conferma sulla quantificazione degli oneri ed il suo accoglimento dovrebbe dar luogo al differimento dell'approvazione definitiva del disegno di legge ad un momento successivo all'approvazione della legge finanziaria per il 1997. Quanto agli emendamenti 10.26, 10.800, 10.892, 10.801, 10.893, 10.798, 10.894, 10.895, 10.805, 10.27, 10.105, 10.512, 11.0.2 (limitatamente al comma 5), 11.500 e 12.0.1, il parere del relatore è contrario in considerazione delle possibili implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato. In merito infine agli emendamenti 10.63, 10.120, il relatore si rimette alla valutazione del Governo.

Il senatore SPERONI chiede di conoscere le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 1.500.

Il senatore MORANDO fa presente che, in assenza di chiarimenti da parte del Tesoro, la Sottocommissione non è in grado di valutare la congruità della quantificazione degli oneri indicata dal proponente. Precisa inoltre che l'eventuale parere di nulla osta sarebbe in ogni caso condizionato all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1997.

Il senatore TAROLLI chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario del relatore sull'emendamento 12.0.1, sottolineando che gli eventuali oneri sarebbero fronteggiati dai comuni con proprie disponibilità di bilancio.

Il relatore FERRANTE osserva che la norma attribuisce ai beneficiari veri e propri diritti soggettivi, per cui potrebbe essere formulato parere di nulla osta solo a condizione che venga soppresso l'ultimo periodo dell'emendamento.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti 8.0.10, 9.101, 10.33, 10.910, 10.115, 10.45, 10.107, 10.901, 21.51 (limitatamente alle lettere a) e b)), 26.702, 26.700, 26.701, 26.0.700, 1.500, 10.26, 10.800, 10.892, 10.801, 10.893, 10.798, 10.894, 10.895, 10.805, 10.27, 10.105, 10.512, 11.0.2 (limitatamente al comma 5) e 11.500, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione precisa inoltre di non essere in grado di formulare un proprio parere sugli emendamenti 10.63 e 10.120, e che il nulla osta sull'emendamento 12.0.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'ultimo periodo.

**(1489) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione, su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore MORO, l'esame del disegno di legge in titolo con i relativi emendamenti è rimesso alla sede plenaria.

**(717) VALENTINO ed altri: Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati**

**(808) RUSSO ed altri: Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati**

**(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente**

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che il disegno di legge n. 954 prevede la istituzione delle sezioni-stralcio, con nomina di giudici

onorari, per la definizione del contenzioso civile pendente. Ne derivano oneri finanziari quantificati dalla relazione tecnica la cui copertura è prevista dall'articolo 16 mediante utilizzazione di capitoli ordinari di bilancio. Si tratta, quindi, di una copertura finanziaria non corretta.

Quanto agli emendamenti trasmessi, il relatore segnala i seguenti 1.2, 1.3, 1.9, 1.10, 4.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 11.3, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 14.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.0.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.0.1 e 16.0.2 dai quali sembrano conseguire oneri finanziari aggiuntivi.

Su proposta del PRESIDENTE il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**12<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(1246) *Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione:*** rinvio dell'emissione del parere;

**(1409) *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,*** approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1489) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

**8ª Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Scivoletto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3ª Commissione:*

**(1106)** *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washigton il 19 novembre 1956 e loro esecuzione:* parere favorevole con osservazioni;

**(1156)** *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:* rinvio dell'emissione del parere;

**(1180)** *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonché all'Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992 e loro esecuzione:* parere favorevole;

*alla 10ª Commissione:*

**(328)** *COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);*

**(461)** *FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione dell'impresie italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero;*

**(1155)** *Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero;*

**(1196)** *VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero;*

**(1402)** *WILDE e LAGO. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 12ª Commissione:*

**(1178)** *PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993:* rinvio dell'emissione del parere.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 14,30*

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,  
primo comma, della Costituzione*

- I. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:
  - Richiesta dell'ingegner Claudio Regis, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 466 del 1996, in relazione al procedimento penale n. 33483/95, pendente nei suoi confronti presso la Pretura Circondariale di Milano per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, commi 1 e 4 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale).
- II. Esame, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 466 del 1996, della questione relativa al procedimento civile n. RG 5690/95, pendente presso il Tribunale di Brescia nei confronti del signor Elidio De Paoli, senatore nella XII legislatura.

*Autorizzazioni a procedere  
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè del signor Alessandro Voci (*Doc. IV-bis*, n. 5).
-

**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**(5<sup>a</sup> - Bilancio)  
(10<sup>a</sup> - Industria)**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 9*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM (1379).
- 

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 15*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (1273).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1237).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1227).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUALI e LA LOGGIA. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (938).
- CARPINELLI ed altri. - Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali (1201).
- PASQUALI ed altri. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (1366).

## IV. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

*In sede consultiva*

## I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).

## II. Esame dei disegni di legge:

- PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).

- SEMENZATO ed altri. - Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1156).

---

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1409) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1407) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

---

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Direttore generale Affari economici, ambasciatore Federico Di Roberto.

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (46).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (78).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (223).
- PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1249).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ARLACCHI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (767).
- MANFREDI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (1364).
- BORNACIN ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (1415).

IV. Esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Ordinamento della difesa nazionale e ristrutturazione dei vertici della difesa (1291).

V. Esame del seguente documento:

- BERTONI e PERUZZOTTI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII, n. 2*).

*Procedure informative*

Dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 10 ottobre 1996, dal Ministro della difesa sui fenomeni di corruzione all'interno delle forze armate.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia» (1276).
- D'ONOFRIO ed altri. - Nuova disciplina della Biennale di Venezia (1218).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Selva ed altri; Montecchi ed altri*) (1385).
- GIOVANELLI ed altri. - Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (85).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032).
- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (53).

IV. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).
-

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO e TERRACINI. - Norme concernenti il finanziamento di opere pubbliche con risorse private e alternative (1473).
- Disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione (1275).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 15,30*

*In sede deliberante*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- LORETO ed altri. - Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (138).
- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (151).

- AZZOLLINI e BUCCI. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (638).
- FUSILLO ed altri. - Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1019).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (1242).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria (n. 12).

*Procedure informative*

Interrogazione.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- WILDE ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale (637).
- TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori (644).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 8,30, 15 e 21*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (1399).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
  - SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
-

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (448).
- MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1047).
- CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1067).
- BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio (1133).

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 21*

Audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI.

---

## **COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

*Giovedì 24 ottobre 1996, ore 17,30*

Comunicazioni del Presidente.